



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

175<sup>a</sup> seduta pubblica  
lunedì 16 dicembre 2019

Presidenza del vice presidente Calderoli,  
indi del presidente Alberti Casellati,  
del vice presidente La Russa,  
del vice presidente Taverna  
e del vice presidente Rossomando

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> ..	107
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> .....	139

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione e approvazione:

**(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)**

**Discussione e approvazione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), sostitutivo degli articoli della prima sezione:**

PRESIDENTE...5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 45  
 ACCOTO, relatrice.....6, 23  
 STEFANO, relatore.....9, 22, 24  
 DAMIANI, relatore di minoranza.....12  
 RIVOLTA, relatrice di minoranza.....15, 21  
 CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.....18, 22, 23, 24, 25  
 MALLEGNI (FIBP-UDC).....22  
 PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC).....24, 32  
 D'INCÀ, ministro per i rapporti con il Parlamento....26, 45  
 PESCO (M5S).....26, 37, 38  
 CIRIANI (Fdl).....26, 33  
 CALDEROLI (L-SP-PSd'Az).....27, 28, 36  
 MANTERO (M5S).....29  
 AIROLA (M5S).....31  
 MARCUCCI (PD).....33  
 MOLLAME (M5S).....34  
 SALVINI (L-SP-PSd'Az).....35  
 RONZULLI (FIBP-UDC).....35, 36  
 MISIANI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.....36, 37  
 PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az).....37  
 PISANI GIUSEPPE, segretario.....39  
 DE PETRIS (Misto-LeU).....45

## SALUTO A RAPPRESENTANZE DI STUDENTI

PRESIDENTE.....48

## DISEGNI DI LEGGE

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1586 e della questione di fiducia:**

PRESIDENTE.....48, 73, 78  
 GALLONE (FIBP-UDC).....48  
 PARENTE (IV-PSI).....49  
 FERRERO (L-SP-PSd'Az).....50  
 BONINO (Misto-PEcEB).....52  
 FERRO (FIBP-UDC).....53  
 COMINCINI (IV-PSI).....55

RONZULLI (FIBP-UDC).....56  
 MOLLAME (M5S).....58  
 CATTANEO (Aut (SVP-PATT, UV)).....61  
 CONZATTI (IV-PSI).....63  
 RAUTI (Fdl).....65  
 TARICCO (PD).....67  
 TOSATO (L-SP-PSd'Az).....70  
 GASPARRI (FIBP-UDC).....73, 74  
 MATRISCIANO (M5S).....75

**SUI LAVORI DEL SENATO. COMMISSIONI, SCONVOCAZIONE**

PRESIDENTE.....78

## DISEGNI DI LEGGE

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1586 e della questione di fiducia:**

PRESIDENTE.....102, 105  
 STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)).....79  
 ERRANI (Misto-LeU).....82  
 RENZI (IV-PSI).....83  
 CALANDRINI (Fdl).....86  
 MANCA (PD).....89  
 ROMEO (L-SP-PSd'Az).....92  
 PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC).....95  
 PIRRO (M5S).....98  
 PARAGONE (M5S).....101  
 STEFANO, relatore.....104  
 ACCOTO, relatrice.....105

Votazione nominale con appello.....102

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019.....106**

## ALLEGATO A

**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 1586**

Articoli 102 e 103.....107

Emendamenti.....110

Articoli da 104 a 109.....111

Emendamenti.....115

Articoli da 110 a 114.....118

Emendamento.....123

Articoli da 115 a 119.....124

Emendamento 1.9000 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostituito degli articoli della sezione I.....130

Condizioni all'emendamento 1.9000 recepite dal Governo.....131

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 ....138

*ALLEGATO B*

<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA</b> .....	140
<b>SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA</b> ..	155
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	155
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
Variazioni nella composizione.....	155
<b>GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI</b>	
Variazioni nella composizione.....	155

**DISEGNI DI LEGGE**

Presentazione del testo degli articoli .....	155
--	-----

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti e assegnazione .....	156
Trasmissione di atti .....	156

**INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme .....	156
Interrogazioni .....	157
Ritiro .....	166

<i>AVVISO DI RETTIFICA</i> .....	167
----------------------------------	-----

<i>ANNESI</i> .....	169
---------------------	-----

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**  
**(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,34)**

**Discussione e approvazione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), sostitutivo degli articoli della prima sezione**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1586.

Ricordo che nella seduta del 13 dicembre si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Accoto.

ACCOTO, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signori rappresentanti del Governo, ho ascoltato attentamente gli interventi che si sono succeduti nelle giornate di giovedì e venerdì ultimi scorsi in quest'Aula. Ho riflettuto molto sulla replica al dibattito, che è stato di certo interessante, anche se - devo dire - poco incentrato sulla manovra e molto su una lettura tutta mediatica della stessa e degli emendamenti. Credo che questo debba essere rivisto.

Voglio, quindi, partire da quello che è realmente questa manovra per poi passare agli emendamenti che hanno provveduto ad aggiustare il tiro. Il dibattito sulla manovra non può che essere positivo, perché non possiamo non rivendicare che sia un provvedimento che punta al rilancio economico, culturale e sociale di questo Paese e che cerca di rendere più forti i segnali di ripresa che ci sono.

La maggior parte degli interventi che ho ascoltato erano incentrati su temi che, se è vero che hanno animato il dibattito politico in varie sedi, riguardando poi diversi emendamenti cardine del provvedimento e successivamente approvati, è altrettanto vero che non costituiscono l'unico apporto di questo provvedimento al Paese. Una manovra che - è importante non dimenticarlo - si è vista impegnata innanzitutto ad impedire l'aumento dell'IVA. Non mi pare di aver ascoltato alcun intervento di rilievo, né da parte di esponenti della maggioranza né dell'opposizione, che proponesse di lasciare che l'IVA aumentasse. Quindi, una manovra impegnata sull'IVA e su grandi temi: dagli interventi per gli investimenti degli enti locali, delle Regioni, delle amministrazioni centrali, al rilancio dell'economia sostenibile, all'ambiente e alla tutela del territorio, al *welfare*, alla sanità, all'industria e all'istruzione. Io credo che il Senato abbia compiuto il suo dovere e abbia dato spazio al suo ruolo, ovvero valutare la manovra nel suo complesso e apportare quelle che possono essere modifiche utili per il Paese. E di queste, al di là degli interventi micro o localistici di cui si è parlato, ne troviamo davvero tante.

Tornando alle modifiche oggetto di confronto nella maggioranza e nel Paese, le correzioni apportate alla *plastic tax*, ridotta a 45 centesimi al chilo; alla *sugar tax*, rinviata a ottobre; alla *Robin tax*, cioè l'addizionale Ires salita al 3,5 per cento per i concessionari di autostrade, porti, aeroporti e ferrovie e alla tassa sulle auto aziendali, ora rimodulata, mostrano che nel tempo che abbiamo avuto a disposizione, su temi così complessi sia tecnicamente, sia per le diverse visioni politiche, abbiamo trovato un punto di equilibrio in alcuni casi.

Per quanto riguarda la *plastic tax* e la *sugar tax*, voglio ribadire quanto già detto nella mia relazione di giovedì, perché forse sarà sfuggito: queste tasse altro non sono che imposte di scopo. Ci tengo a sottolineare che la filosofia di base di queste misure resta del tutto inalterata, ovvero utilizzare la leva fiscale per favorire un cambiamento dei modelli produttivi, in senso più ecocompatibile ed ecosostenibile, e per aiutare la diffusione di comportamenti di consumo più attenti alla salute dei cittadini.

Negli interventi dei colleghi di opposizione si è continuato a parlare, invece, solo di aumento delle tasse: niente di più falso! Non dimentichiamoci che già aver disinnescato l'aumento dell'IVA - come ho già detto in pre-

cedenza - è di fatto un intervento a favore dei cittadini contribuenti. Ricordo a tutti che questa azione farà risparmiare circa 600 euro a famiglia a partire dal prossimo anno. L'operazione è stata importante, perché ha permesso di bloccare due effetti nefasti che sarebbero stati prodotti dall'incremento dell'imposta sull'IVA: un effetto depressivo sui consumi (e quindi effetti sulla crescita del PIL); un effetto regressivo, ossia avrebbe impoverito le famiglie con i redditi più bassi.

È vero che siamo stati noi con la scorsa manovra a rinviare a quest'anno il carico di aumento dell'IVA da disinnescare, ereditata dai vecchi Governi sin dal 2011, ma è anche vero che noi ci siamo ancora e abbiamo preso con senso di responsabilità il dovere di annullare l'aumento dell'imposta per consegnare ai cittadini una buona legge di bilancio. Qualcun altro, invece, ha preferito lavarsi le mani aprendo una crisi di Governo nei primi giorni di agosto. Troppo facile la fuga!

Oggi, in quest'Aula, stiamo per votare una manovra che è dalla parte della gente, delle famiglie, dei giovani, degli anziani.

Voglio nuovamente ricordare quanto è stato fatto.

In ambito sanitario è stato istituito un Fondo per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale; abbiamo introdotto la possibilità nell'ambito del servizio sanitario nazionale per i pazienti affetti da malattie croniche, di usufruire, a richiesta, presso le farmacie, di un servizio di somministrazione personalizzata di farmaci; abbiamo abolito il *superticket* sulle visite specialistiche che, oltre a pesare sulle famiglie, ha creato una distorsione tra le varie Regioni nell'utilizzo dello strumento. Questa cancellazione alleggerirà le famiglie per mezzo miliardo di euro l'anno. Abbiamo introdotto misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *green new deal* italiano in linea con la strategia annunciata dalla Commissione europea, istituendo un fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni volti a realizzare progetti economicamente sostenibili; adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico e rilancio di nuovo sviluppo e nuova occupazione, anche attraverso incentivi per giovani imprenditori e *startup* innovative.

Abbiamo introdotto il credito di imposta *green* a cominciare dal 2020 per incentivare progetti ambientali di decarbonizzazione ed economia circolare aumentando lo stanziamento già esistente di 420 milioni nel triennio.

Dal punto di vista degli investimenti, in particolare quelli legati allo sviluppo sostenibile e all'efficientamento energetico, questa manovra stabilizza fino al 2024 i 500 milioni di euro l'anno che su impulso del MoVimento 5 stelle sono stati messi a disposizione dei Comuni.

Per la tutela del territorio abbiamo stanziato degli importi per il completamento della carta geologica ufficiale dell'Italia rimasta ferma e mai terminata.

Si è criticata questa manovra dicendo che non ha obiettivi e non ha una *mission*. Ebbene io credo che una *mission* vi sia, ed è quella di miglio-

re la vita dei cittadini stando dalla parte dei cittadini e non delle grandi aziende. Le uniche vere tasse che abbiamo in questa manovra sono a carico degli operatori del gioco d'azzardo, dei concessionari autostradali e aeroportuali e dei colossi del *web*.

Avete inoltre detto che non abbiamo fatto niente per i giovani: forse vi sarà sfuggito l'intervento sulla formazione dei nostri ragazzi attraverso i finanziamenti per il comparto scuola; le risorse da destinare allo sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello; le misure introdotte sui percorsi degli istituti tecnici superiori, al fine di migliorare gli esiti occupazionali dei giovani nel campo dell'innovazione tecnologica, anche mediante l'infrastrutturazione di sedi e laboratori dedicati; lo stanziamento di risorse per le scuole di specializzazione destinate alla formazione dei medici e delle altre professioni sanitarie.

Un altro intervento di questa legge di bilancio e della sua *mission* è stato quello di aver istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la disabilità e la non autosufficienza con una dotazione pari a 59 milioni di euro per l'anno 2020.

Siamo intervenuti in difesa e a favore delle donne. Cito solo il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e l'istituzione del fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno per le donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento al seno. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

In conclusione, posso dire che con tutte le forze politiche di maggioranza si è lavorato sinergicamente ad una legge di bilancio di impatto sul piano economico che riuscisse anche a garantire una vasta serie di benefici per il benessere dei cittadini.

Un altro aspetto importante che vorrei sottolineare è il grande lavoro che è stato fatto per ricercare soluzioni condivisibili, giungendo a testi condivisi da maggioranza ed opposizione.

Ci sono ancora delle pecche dal punto di vista tecnico, lo sappiamo tutti, perché il lavoro è stato impegnativo. Siamo altrettanto sicuri che la soluzione si troverà.

Concludo con gli ultimi ringraziamenti. Ringrazio il Presidente della Commissione bilancio, senatore Pesco, perché davvero, anche lui, con tanta pazienza, ha cercato di rispondere alle esigenze di tutti, pure quando queste erano contrapposte, cercando una giusta mediazione.

Ringrazio i sottosegretari Castelli e Misiani, nonché i sottosegretari Castaldi e Malpezzi, per la dedizione, per la pazienza e per l'instancabile volontà di portare a termine il lavoro della Commissione.

Ovviamente ringrazio il mio correlatore e ringrazio i senatori presenti, che hanno comunque tutti, anche le opposizioni, condiviso con noi questo percorso.

Un grazie particolare va anche a tutti gli uffici della Commissione bilancio e del Senato, che ci hanno supportato e tuttora ci supportano durante questo delicato ma importante momento per l'esercizio finanziario. (*Applausi dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI, e del senatore Errani*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Stefano.



STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto impiegare il mio tempo di replica per ribadire, sopra ogni cosa, le ragioni politiche che sottendono e sostengono le scelte economiche di questa manovra. Ma proverò anche a rispondere ad alcune considerazioni emerse dagli interventi dei colleghi in quest'Aula durante la discussione generale.

Lo faccio partendo con l'espressione di dissenso, rispettoso ma perentorio, verso chi negli interventi di giovedì e venerdì ha definito questa una manovra di piccolo cabotaggio. Un dissenso perentorio poiché la manovra al nostro esame evita - mi sia concesso di ribadirlo per l'ennesima volta, nonostante a qualcuno dia fastidio sentirselo ripetere - un *iceberg* di almeno 23 miliardi di euro di aumento dell'IVA e delle accise che avrebbe configurato il più grande aumento di tasse da un anno all'altro. (*Applausi del senatore Comincini*). Basterebbe solo questo a non concedere licenza a nessuno per bollare questo provvedimento come di piccolo cabotaggio.

Noi abbiamo voluto mettere l'Italia al riparo dall'aumento di una tassa che avrebbe frenato definitivamente PIL e consumi, con tutte le distorsioni che un'imposta così regressiva è capace di portare in dote.

Questa manovra di sicurezza - torno qui a ribadirlo - ci permette di tenere e di mantenere il Paese al riparo anche da un'altra tassa, quella di quota 300 di *spread*, durata per quindici mesi tanto che, *ictu oculi*, possiamo dire che c'è stato un prima e un dopo rispetto alla formazione di questo Governo.

Un prima che ha visto andare in fumo 11 miliardi di euro e un dopo fatto di un risparmio atteso di circa 38 miliardi nel quadriennio 2019-2022 per minore spesa per interessi. Non è poco, perché questo genera un quadro di contesto diverso, che restituisce al Paese credibilità e affidabilità.

Poi, sia chiaro: abbiamo tutti consapevolezza delle difficoltà rispetto all'attuale quadro politico ed economico internazionale, in cui - nonostante il recente primo accordo tra USA e Cina per una riduzione graduale dei dazi, che lascia qualche margine ad un leggero ottimismo - "esistono e resistono" fattori di deterioramento e destabilizzazione, una generica instabilità geopolitica e, poi, c'è la Brexit.

Ed anzi, proprio a proposito di Brexit, ne approfitto per dire che l'entusiasmo registrato da qualcuno, anche in quest'Aula, per la vittoria di Johnson rappresenta non solo uno schiaffo al sogno europeo, ma, andando più a fondo, è l'aporia manifesta del sovranismo di casa nostra. A chi gioisce ricordo che ci sono più di 700.000 italiani che lavorano e risiedono lì e c'è chi fa il tifo per chi vuole assegnare la *label* di indesiderati ai non britannici? Ecco la contraddizione! Altro che prima gli italiani! È la contraddizione di un sovranismo privo di significato.

Tornando alla legge di bilancio, il provvedimento di cui parliamo ha come obiettivo l'inversione dell'attuale contesto di stagnazione dell'economia nazionale, rispettando l'impegno di contenere il *deficit* pubblico e prefigurando un cambio di direzione del percorso di crescita del debito.

C'è da dire che qualche segnale di incoraggiamento rispetto alla rotta che abbiamo tracciato ci è giunto già, proprio nei giorni di votazione in Commissione quando, dopo Istat, anche Bankitalia - giusto un paio di giorni

fa - ha rivisto per il 2019, in marginale rialzo la stima sul PIL. Per cui la proiezione centrale è di una crescita dello 0,2 per cento nella media dell'anno, superiore alle stime inserite nella Nota di aggiornamento del DEF, che si rafforzerebbe gradualmente nei tre anni successivi. Ancora solo segnali deboli - è vero - ma si inverte la rotta al segno più.

Detto questo, torno brevemente ai contenuti della manovra, che dopo aver sterilizzato l'IVA e confermato le misure più importanti di sostegno alle imprese, ha provveduto ad aggiornare la disciplina degli incentivi collegati a Impresa 4.0, guardando in maniera più convinta verso il processo di transizione digitale delle imprese, l'investimento in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, razionalizzando e stabilizzando le agevolazioni. (*Brusio*). Presidente, mi può aiutare? Così è complicato parlare.

PRESIDENTE. Oggi nell'audio c'è un rimbombo, che sento anche nella mia voce, inconsueto. Mi spiace. Tale rimbombo dell'amplificazione non aiuta e si aggiunge al tono di voce dei colleghi che andrebbe tenuto più basso.

STEFANO, *relatore*. Abbiamo poi introdotto ulteriori disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in ricerca, aprendo all'ammissibilità di intervento nel campo della ricerca fondamentale, della ricerca applicata e dello sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico.

Analogamente, le misure relative al credito di imposta sono state estese alle spese per la formazione del personale dipendente per favorire l'acquisizione ed il consolidamento delle competenze tecnologiche.

E poi, ancora, abbiamo introdotto correttivi alla disciplina dell'ecobonus e del sisma *bonus*. Abbiamo completamente riscritto e ottimizzato l'articolo del *bonus* facciate: un intervento importante che investe sulla qualità e il decoro urbano.

Abbiamo introdotto disposizioni per il finanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi.

Al fine di sostenere l'accesso al mercato del lavoro e la formazione professionale dei giovani, abbiamo introdotto sgravi contributivi, nella misura del 100 per cento per tre anni, per l'assunzione di apprendisti.

E poi, riguardo al Mezzogiorno, in particolare, il mio Mezzogiorno, abbiamo disposto che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sul territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori già individuati, debba essere fatto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nei territori di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume di stanziamenti almeno proporzionale alla popolazione residente.

Vi è poi una norma che è posta a corollario di un pacchetto di misure che riguardano il tema dell'agricoltura e che inserisce per la prima volta un contributo a fondo perduto, fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione.

Vi è un'altra norma che porta a corollario l'impegno da noi profuso per l'attività dell'enoturismo e che prevede l'estensione delle stesse misure anche per l'olioturismo: una misura che voglio dedicare alla Puglia, quella Puglia che combatte, con le unghie e con i denti, metro per metro, contro la xylella fastidiosa, che desertifica, ma non può cancellare un patrimonio di identità e cultura.

E ancora, riguardo agli investimenti pubblici, in aggiunta alla creazione dei due fondi per gli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali e il fondo per il *green new deal*, durante l'esame in Commissione sono stati previsti significativi interventi.

Per il miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, la cui urgenza è evidente a tutti, abbiamo introdotto modifiche alle disposizioni già previste nel testo relative ai concessionari, attraverso una rimodulazione della cosiddetta *Robin tax* per i periodi d'imposta 2019-2020-2021, ma facendo lo sforzo di individuare meglio la platea interessata e, quindi, guardando ai concessionari autostradali, portuali e aeroportuali, alla produzione e distribuzione di energia.

E poi ancora: per Venezia è stato previsto uno stanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2020 per la prosecuzione degli interventi per la relativa salvaguardia previsti dalla legge speciale per la città; per Genova un programma straordinario di investimenti adottato dal Commissario straordinario nominato a seguito del crollo del ponte Morandi.

Infine, per quanto riguarda gli enti locali, siamo giunti a un graduale recupero dei tagli operati al fondo di solidarietà comunale, la cui dotazione risulta complessivamente incrementata di 100 milioni nel 2020, 200 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 330 milioni nel 2023, 560 milioni a decorrere dal 2024. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Basta! Si chiama Parlamento perché si parla a un microfono, non con il vicino. C'è un caos intollerabile. (*Applausi*).

STEFANO, *relatore*. La ringrazio, signor Presidente.

Chi si affanna a bollare questa come una manovra di tasse e marchette si ostina ad affermare un falso, poiché questa manovra scongiura tasse per almeno 26 miliardi e dedica a interventi microterritoriali somme irrisorie, dell'ordine dello zero virgola zero per cento. Sfido a dimostrare il contrario e sfido pure a trovare percentuali così basse in passato. (*Applausi dal Gruppo PD*). Nessuno scadimento a trattative, quindi, caro collega Mallegni; e sono certo che, se solo tu avessi partecipato qualche ora, ti saresti accorto del contrario, anche rispetto all'articolo 44. I tuoi colleghi in Commissione bilancio, *in primis* il senatore Pichetto Fratin e il senatore Tosato, non hanno fatto sconti, ma ci hanno aiutato a migliorare l'impianto; e io di questo li ringrazio. Un passaggio realmente maieutico quindi in Commissione al Senato, al quale ricordo hanno già avuto modo di contribuire indirettamente, ma sostanzialmente, anche i colleghi della Camera, che hanno irrobustito e qualificato un provvedimento che nasceva già con il chiaro intento di mettere il Paese su una ritrovata strada di crescita e sviluppo.

Concludo davvero. Torniamo alla buona regola di una manovra che arriva in Aula con i relatori; non accadeva da qualche tempo e questo io credo sia un risultato positivo per tutto il Senato, non solo per la maggioranza. (*Applausi dal Gruppo PD*). Si poteva fare di più? Certamente sì, come sempre. Abbiamo però fatto meglio della precedente, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Anch'io concludo con i ringraziamenti, sinceri, alla struttura della Commissione bilancio, agli uffici tecnici e legislativi del MEF e del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, al presidente Pesco e alla collega relatrice Accoto, ma anche a tutti i miei colleghi commissari di maggioranza e di opposizione, ai sottosegretari Misiani e Castelli. Sono stato felice di questo impegno, gravoso ma importante, che voglio dedicare per intero a quest'Assemblea, che oggi si riappropria di una funzione fondamentale. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Damiani.

DAMIANI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, prima di ogni considerazione, mi sia consentito rivolgere un ringraziamento e un saluto a tutti i Gruppi parlamentari e a tutti i senatori che sono intervenuti in quest'Aula in discussione generale venerdì scorso, segno che la manovra certamente è argomento politico importante, che ha ravvivato i Gruppi e il dibattito.

Però vorrei mettere un po' di ordine a questi numeri che sono stati dati in queste settimane e in questi giorni e anche a quelli forniti adesso dai relatori di maggioranza, posto che - lo vogliamo ricordare ancora una volta in quest'Aula, l'ho fatto venerdì e lo ripeto oggi - questo Governo nasce per scongiurare esclusivamente, da un punto di vista politico, le cosiddette clausole di salvaguardia. Quindi partiamo da un dato numerico certo e definito, che sono i famosi 23 miliardi di euro che servono per disinnescare le clausole di salvaguardia. Tanti altri fanno altre ricostruzioni; io faccio la mia ricostruzione numerica. Posto che - come dicevo - servono 23 miliardi di euro, noi vogliamo dire da subito che, di questi 23 miliardi, 19 li ereditiamo dal precedente Governo Gentiloni Silveri, Governo di centrosinistra che ha posto queste clausole di salvaguardia fino al tetto dei 19 miliardi riferiti al 2020. Questa legge infatti, pur avendo una programmazione triennale, contiene dei numeri che riguardano principalmente il 2020. Conosciamo tutti poi la genesi delle stesse clausole di salvaguardia sull'IVA, che partono dal 2011 (all'epoca erano 5 miliardi di euro) e che ci furono imposte dalla stessa Commissione europea. Dopodiché ci sono stati tutti gli Esecutivi che si sono susseguiti in questi anni, dal 2011 ad oggi, e li vorrei ricordare: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni Silveri e anche il Governo Conte, che hanno portato queste clausole di salvaguardia dai 5 miliardi di euro di allora ai 23 di oggi.

Ritorniamo ai 23 miliardi di euro. Se si fossero volute scongiurare soltanto le clausole IVA per 23 miliardi - questo era il motivo politico principale - la manovra sarebbe dovuta essere di 23 miliardi. Invece, non è così: in questa manovra finanziaria si usano risorse per oltre 31 miliardi.

Perché ce ne servono 23 e ne utilizziamo 31?

Innanzitutto viene ridotta la spesa di quasi 4 miliardi, soprattutto perché, ad esempio, quota 100 costa meno e, quindi, c'è un ritocco sulla spesa. Inoltre, c'è una riduzione della spesa per investimenti in conto capitale per oltre 2 miliardi di euro e noi delle opposizioni non condividiamo assolutamente questa scelta perché la manovra dovrebbe essere incentrata soltanto ed esclusivamente sugli investimenti. C'è, quindi, una riduzione di spesa per 4 miliardi e di questi 2,3 sono di spesa per investimenti. È una decisione politica - ripeto - che non condividiamo. Mancano ancora 19 miliardi per arrivare a 23.

Ci sono nuove entrate per poco meno di 11 miliardi: 3,5 miliardi deriveranno da un sistema di controllo più capillare sui pagamenti delle tasse, ma gli altri (oltre 8 miliardi circa) derivano da un aumento delle tasse, per esempio sulla rivalutazione del valore delle partecipazioni e degli immobili per 860 milioni. Poi ci sono le tasse vere e proprie sulla produzione. In sostanza, su un'economia che ha già problemi di crescita noi ci aggiungiamo le tasse sulla produzione: già non produciamo tanto, in aggiunta aumentiamo le tasse. Ci auguriamo almeno che nessuno in questo caso possa pensare che ci sia un aumento del PIL. La tassa sulla produzione della plastica, seppur rimodulata, solo in sei mesi vale 189 milioni per soli sei mesi e, invece, nel 2021 sull'intero anno ne varrà 802. La tassa sulla produzione delle bevande zuccherate, ma anche su altre bevande vale solo per tre mesi circa 58 milioni di euro. Nel 2021 varrà 234 milioni di euro. Poi ci sono le tasse sulle persone, che voi del Governo e della maggioranza definite "viziate". Ci sono tasse che vanno dai giochi, ai tabacchi e alle imposte di bollo, che genereranno 1,1 miliardi di euro. Dalla revisione del regime fiscale per le partite IVA deriveranno 208 milioni, che poi diventeranno oltre 2 miliardi nel 2021. Le entrate da acconti e deduzioni sono pari a 3,1 miliardi nel 2020 ed altre entrate riflesse da altri interventi ci portano a circa 11 miliardi di euro.

Riassumendo, abbiamo allora 4 miliardi di euro di riduzione della spesa, 11 miliardi di euro di nuove entrate. In questo modo abbiamo recuperato 15 miliardi. Per arrivare a 23, che sarebbero serviti per sterilizzare le clausole di salvaguardia, sarebbero bastati soltanto 8 miliardi di euro di indebitamento. Invece, siamo andati in Europa e abbiamo chiesto 18 miliardi di indebitamento. Quindi, abbiamo chiesto 10 miliardi in più. Per fare cosa?

Questo è il bello di oggi, perché con questi altri soldi volete addolcire una manovra che sarà amara per gli italiani. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Ecco a cosa è servito un indebitamento maggiore. Mettetevi l'anima in pace su una questione perché è scritto nelle linee programmatiche del Governo Conte II e, cioè, che la pressione fiscale nel 2020 aumenterà: passerà dal 41,9 per cento al 42. Chi dichiara il contrario dice il falso in quest'Aula. La pressione fiscale aumenterà; lo dite nel vostro programma e in questo momento lo certificano gli organismi indipendenti, da Banca d'Italia a Confindustria.

Che aumentano le tasse lo confermano le stime e, come dicevo, sale la pressione fiscale. Non bastano questi interventi che tutti in quest'Aula e, in particolar modo le forze di maggioranza, hanno ricordato. Parlate di circa 2 miliardi di euro per gli asili nido, ma occorre ricordare anche l'anno sul

quale sono appostate tali risorse, ovvero il 2021. Quindi, sul 2020 non abbiamo assolutamente nulla per gli asili nido. Ricordiamolo agli italiani.

A coloro, poi, che si sono intestati i miliardi di riduzione degli oneri sul debito pubblico dobbiamo ricordare qualcosa di più importante: che c'è stata sul debito pubblico una riduzione "illuminata" della BCE, e quindi in particolar modo di Mario Draghi, che sicuramente con quelle operazioni che sono state fatte ha portato una riduzione degli oneri sul debito.

Vorrei infine accennare, visto che ne abbiamo parlato (e lo abbiamo detto al passato) delle clausole di salvaguardia, a quale sarà il loro futuro dopo questa manovra. Infatti le clausole di salvaguardia dell'IVA non sono state eliminate: sono state disattivate sicuramente per quest'anno, ma valgono ancora 20 miliardi nel 2021 e, se sommate alle accise e all'IVA che potrà aumentare anche nel futuro, nel 2022 varranno più di 26 miliardi. Anche questa, quindi, è una barzelletta, perché non avete assolutamente tolto le clausole IVA, perché ci sono, anzi le avete aumentate portandole a oltre 26 miliardi di euro. Questi sono i dati puntuali e numerici di questa manovra finanziaria.

Il Governo, quindi, oggi smentisce la sua ragione di vita, perché un Governo che nasce per sterilizzare le clausole IVA e non lo fa, anzi le aumenta, non ha più ragione di essere. Come dicevamo, ci sono tante misure che non vanno assolutamente nella direzione giusta. Dobbiamo ricordare che anche le stime di crescita, che non sono assolutamente viste in rialzo, subiranno anche qui una contrazione, quindi dopo questa manovra l'Italia sicuramente crescerà molto meno rispetto alle previsioni della legislazione vigente.

Un altro numero è quello relativo al rapporto tra debito e PIL, che in questo caso sarà oltre il 136 per cento, un numero mai raggiunto prima anche nel passato. Sono valori talmente eloquenti da annullare l'intera manovra al nostro esame, per poi arrivare anche alla questione delle ultime ore riguardante la *cannabis* che ritengo questa Assemblea debba affrontare. Infatti anche su questi temi il Parlamento si deve assolutamente esprimere e mi auguro che su questo argomento ci sia un ripensamento. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). A questo riguardo noi ci esprimiamo in maniera assolutamente contraria.

Questi, come dicevo, sono valori talmente eloquenti da annullare l'intera manovra al nostro esame. Con questo non voglio assolutamente dire che mettere le mani nei conti dello Stato sia qualcosa di facile, ma bisogna ragionare tutti insieme sui grandi numeri di un bilancio pubblico, soprattutto a partire dalla spesa complessiva dello Stato che oggi, in un'epoca di economia digitale, di semplificazioni, di nuove tecnologie, non può crescere tutti gli anni o non può crescere anche in questa manovra finanziaria come cresceva fino a vent'anni fa. Sulla spesa pubblica, quindi, bisogna ragionare, bisogna fare degli interventi seri e decisi, come anche bisogna arrivare a una vera e propria riduzione della pressione fiscale, perché le tasse non possono servire soltanto a finanziare l'assistenzialismo, il reddito di cittadinanza. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Le tasse servono per erogare servizi ai cittadini. La spesa pubblica e la pressione fiscale sono dei punti fondamentali sui quali dobbiamo essere tutti d'accordo. Bisogna concepire oggi delle

nuove regole di bilancio avendo il coraggio di inserire in Costituzione, come abbiamo già fatto in passato con il pareggio di bilancio, un'altra norma, un limite alla pressione fiscale, perché dobbiamo dare certezza agli italiani e le tasse non possono superare un certo livello. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. Questi sono dei punti fondamentali. Oggi il problema di questo Paese non è soltanto l'evasione fiscale, anzi il problema di questo Paese oggi è la crescita che non c'è. Solo agendo su questo possiamo recuperare fiducia nel nostro sistema fiscale, la voglia di fare, di costruire e di creare qualcosa. Secondo me è sulla crescita che bisogna investire, che è l'unico modo per far ripartire il nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Rivolta.

RIVOLTA, *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, l'ha appena accennato il mio collega Damiani ed anch'io vorrei fare un passo indietro, perché nelle repliche ho sentito tante volte dai colleghi della maggioranza dire che le clausole salvaguardia sono un'eredità di Salvini e che è tutta colpa di Salvini. Sinceramente mi chiedo: ma se all'improvviso Salvini non ci fosse più, molte persone penso non saprebbero veramente cosa dire *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*; il fatto che ci sia Salvini sembra rappresentare l'esistenza in vita di certa maggioranza.

Il collega Damiani aveva già iniziato, ma vorrei tornare - perché penso che questa operazione verità serva a tutti - sulla nascita delle clausole di salvaguardia, in quel lontano 2011 quando, per esempio, nelle considerazioni finali della Banca d'Italia del governatore Draghi... *(Brusio)*.

Penso che interessi a tutti, così capiamo bene come sono nate e nessuno sbaglia più e non ricostruisce più con fantasia. *(Richiami del Presidente)*.

Dicevo, nelle considerazioni finali della Banca d'Italia del governatore Draghi il 31 maggio 2011, era scritto tra l'altro quanto segue: «La gestione del pubblico bilancio è stata prudente (...) le correzioni necessarie in Italia sono inferiori a quelle necessarie negli altri Paesi dell'Unione europea». Ancora più positivo fu il giudizio espresso in giugno dal Consiglio europeo.

Inoltre «dato che i conti pubblici di un grande Paese non possono variare in negativo e addirittura drammaticamente in pochi giorni, è ragionevole porsi qualche domanda su quanto è accaduto il 5 agosto, quando la BCE e Banca d'Italia hanno inviato al Governo della Repubblica italiana una lettera contenente la richiesta ultimativa di fortissime "correzioni" di bilancio, pena - in caso di risposta non tempestiva (entro l'8 agosto) - la minaccia di mandare in *default* il debito pubblico italiano. In uno scenario normale sono i Governi che non devono minacciare la Banca centrale; nel caso era la Banca centrale che, violando ogni regola, minacciava un Governo». *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghe, c'è un brusio veramente intollerabile.

RIVOLTA, *relatrice di minoranza*. «Quale la ragione di tutto questo? Era una ragione che torna a essere drammaticamente evidente quest'anno: la strutturale risalente e permanente crisi delle grandi banche tedesche e francesi. Allora la crisi era sui crediti verso la Grecia. L'aver iniettato allora 200 miliardi di "aiuti europei" per le perdite sulla Grecia non è stato evidentemente sufficiente (c'erano già anche *a latere* i derivati)».

Inoltre, «nella primavera del 2011 fu ipotizzato l'utilizzo del Fondo salva Stati (suggerito dall'Italia nel 2008) per salvare non solo gli Stati, ma anche le banche. Il Governo italiano pose la condizione che il contributo al Fondo, in caso di utilizzo per salvataggi bancari, non fosse calcolato in base al PIL (come è giusto per la funzione salva Stati), ma calcolato sul rischio bancario: Germania e Francia erano a rischio sulla Grecia per 200 miliardi, l'Italia solo per 20 miliardi.

La soluzione proposta all'Italia determinò reazioni negative fortissime non solo perché aumentava esponenzialmente l'onere a carico dei pubblici bilanci tedesco e francese, ma anche perché evidenziava l'effettiva origine della crisi, che non era tanto connessa alle finanze pubbliche, avendo piuttosto causa in una profonda crisi del sistema bancario, crisi che non si voleva assolutamente evidenziare (e che ancora a lungo, e per le stesse ragioni, ancora si tende a nascondere)».

È in ciò che ho appena evidenziato «che si trova sia l'origine prima degli sberleffi recitati in televisione da una coppia di *leader* europei in conferenza stampa, sia il parallelo altrimenti ingiustificato scatenarsi degli *spread* contro l'Italia.

Per evitare il *default* minacciato con la lettera del 5 agosto, il Governo emanò il cosiddetto decreto di Ferragosto. La stampa internazionale lo definì *perfect*.

In realtà, dato tutto quanto sopra, il decreto non fu comunque sufficiente per bloccare la pressione politica necessaria per forzare l'Italia verso l'ipotesi di un abnorme finanziamento del fondo salva banche». (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Ce lo ricordiamo bene. «La clausola di salvaguardia non è stata dunque un'invenzione italiana, ma una imposizione europea. Tuttavia con una specifica, una differenza tra quanto è stato nell'agosto del 2011 e quanto è poi avvenuto negli otto anni successivi. Nella formulazione italiana (agosto-settembre 2008) l'adempimento alla clausola-imposizione era assolutamente programmatico e generico e comunque subordinato all'ipotesi del non raggiungimento di altri e vasti obiettivi di bilancio. Alla larga nel testo si ipotizzava infatti, nel caso denegato di un insufficiente raggiungimento di questi obiettivi, una «possibile rimodulazione delle *tax expenditure* o delle aliquote delle imposte indirette, incluse le accise o l'IVA.

Nell'ottobre-novembre del 2011 il Governo entrò in crisi, interrompendo la sua azione in finanza pubblica. È solo con il primo decreto del Governo Monti che appare la clausola IVA come poi è stata iterata nei lunghi otto anni successivi. Una serie di clausole vincolanti e cifrate per importi e date. È del resto poi forse il caso di ricordare che, oltre ad avere importato dall'Europa e montata *in loco* una clausola IVA di tipo imperativo, come da allora così ancora, uno dei primi atti del Governo Monti fu quello per cui il



Governo italiano consentì il calcolo del contributo italiano al fondo salva banche non in base al rischio, ma in base al PIL, così che la crisi rispetto alla quale l'Italia era totalmente estranea (...) fu prima addebitata all'Italia, come se si trattasse di una crisi della finanza pubblica italiana, per poi essere - per beffa - messa sul conto dell'Italia gravandola - in aggiunta alle clausole - per un importo assolutamente spropositato».

Questo - perché rimanga agli atti - è uno scritto dell'allora ministro Tremonti, che ricostruisce giustamente una cosa che, invece, viene riportata nella maniera più sbagliata, attribuendo colpe a chi non ce l'ha.

Comunque, le clausole dell'IVA sono state sterilizzate e qualunque Governo avrebbe dovuto farlo. Certo, è stato un conto pesante, ma le clausole di salvaguardia sono state sterilizzate anche lo scorso anno. Come ho già detto e continuo a ripetere, il problema è che questo sarà un anno incredibilmente difficile. Infatti, se i colleghi della maggioranza ci hanno spiegato tutte le caratteristiche positive di quanto è contenuto nella manovra, non possono negare che comunque di crescita si parla veramente poco questo anno, come ripeteva prima anche il collega Damiani.

Questo luogo induce molti ad allontanarsi dalla vita reale, a non ascoltare la gente che ti ferma nei negozi o che si ferma ai gazebo; ma la percezione è che la vita sarà complicata per le famiglie e per le imprese e i commercianti, come ho già detto in sede di relazione di minoranza. Ricordiamo la mancata proroga sulla cedolare secca, ma non solo; l'aumento delle accise sui carburanti il prossimo anno: sarà una mazzata per tutti. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Damiani*).

Ma questo non lo diciamo? Lo dobbiamo dire solo noi? La differenza è veramente questa. Lo ripeto perché le persone, non solo quelle che votano il mio partito, ma le persone che incontro, hanno una percezione negativa. Non c'è l'aspettativa positiva che c'era l'anno scorso; non c'è la speranza di ricostruire qualcosa, perché, nonostante vi sia stato il benevolo assenso e supporto dell'Europa, questo è quello che c'è. Quest'anno ci saranno più tasse e così l'anno prossimo.

Il collega Stefano diceva che finalmente ci saranno investimenti al Sud. Io che abito a 15 chilometri dal confine con la Svizzera dico ben vengano gli investimenti, l'Italia deve andare avanti tutta insieme; questi investimenti, però, devono essere certi nei tempi e nella realizzazione, perché altrimenti non funzionano. Non ci si può fermare, questo Paese deve ripartire, ma con un altro tipo di mentalità.

Ringrazio tutti: gli Uffici della Commissione, dell'Assemblea, gli uffici legislativi di tutti i Gruppi che hanno lavorato in un modo incredibile. Abbiamo l'impressione di essere dei fenomeni, ma ricordiamoci che alla Camera praticamente si voterà solo la fiducia e secondo me questo è un *vulnus* pazzesco. Ce lo vogliamo dimenticare? E non è colpa della minoranza, ma della maggioranza che ha litigato per venticinque giorni per mettersi d'accordo sul contenuto della manovra e ha costretto le opposizioni a una maratona in cui in certi momenti addirittura veniva meno la lucidità. Per fortuna in 5ª Commissione c'è comunque un buon clima, ci sono stima e rispetto reciproco, ma le condizioni nelle quali abbiamo lavorato non sono assolutamente accettabili. Non solo avete previsto dei contenuti che non condivi-

diamo, ma in più dovremmo anche farvi i complimenti, i salamelecchi e considerarvi eroi dello Stato. Noi ci rifiutiamo di dirlo, perché non lo crediamo. Noi non crediamo in questa manovra e contestiamo fortemente le modalità con le quali l'avete portata avanti.

Vorrei accennare infine a una questione, perché è un esempio di come anche la maggioranza abbia vissuto delle contraddizioni pazzesche. La maggioranza è composta dal PD e da Italia Viva, che anni fa hanno avviato la riforma del Terzo settore e del servizio civile. Stiamo parlando di migliaia di ragazzi che vivono un'esperienza incredibilmente formativa e che, grazie a questa, il più delle volte riescono a trovare lavoro nei primi sei mesi dalla fine del servizio. Chi ha varato questa riforma praticamente dimezzato i fondi per il servizio civile e questa è una incredibile contraddizione; secondo me sarebbe stato opportuno utilizzare i 100 milioni previsti dall'emendamento a mia prima firma per ricostituire il fondo per il servizio civile universale, (ma badate bene che di universale ha ormai veramente poco). Perché non fate andare avanti le cose che funzionano? Evidentemente perché non ci credete e quindi avete al vostro interno contraddizioni incredibili.

Riprendo solo qualche brano degli interventi svolti per dire che ho sentito ridicolizzare il provvedimento studiato dal ministro Centinaio perché avrebbe obbligato le donne a fare tre figli e a stare nel settore dell'agricoltura. Mi riferisco alla norma che prevedeva la cessione di terre da coltivare alle famiglie con due figli che avessero deciso di fare il terzo; quella sarebbe stata una scelta, un'opportunità, non si voleva certo rendere schiava la donna! Cosa dite? Cosa avete capito? Non è così! L'importante è solo gettare discredito su provvedimenti che avevano un senso. Comunque noi andremo avanti e purtroppo i nostri colleghi della Camera potranno esclusivamente fare opposizione e mostrare il totale dissenso in maniera molto limitata. Lo ricordo alla Presidenza perché ritengo sia una cosa veramente sbagliata, che non dovrebbe succedere.

In conclusione, il nostro giudizio su questa manovra è assolutamente negativo.

Continueremo a esprimere comunque le nostre idee e a presentare i nostri provvedimenti, sempre in aderenza - ricordo - con quanto ci dicono le persone che vivono la vita vera, quindi gli imprenditori, le famiglie. Questa è la differenza: questo è ciò che noi dovremmo fare, anche se purtroppo, mi spiace dirlo, la maggioranza delle persone sedute in quest'Aula ha proprio perso l'aderenza alla realtà. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Castelli.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, ho ascoltato il dibattito di questi giorni e le repliche dei relatori.

Credo si debba ricordare rapidamente il percorso che ci ha portato a questo punto: ci ha portato qui la necessità di dare delle risposte e di impedire alle famiglie di dover spendere altri soldi per l'aumento dell'IVA. Si sarebbe trattato di molti soldi e le famiglie non se lo potevano permettere.

Questa è la forza con la quale abbiamo scritto la presente manovra, che prende le mosse dal decreto fiscale, che ricordo essere un importante intervento contro la grande evasione: non ce lo dimentichiamo, perché questo è un segno distintivo dell'attuale Governo, che ha deciso di ribilanciare la fiscalità dello Stato, recuperando risorse che, man mano che rientreranno nelle casse dello Stato, permetteranno di ridurre la pressione fiscale dell'Irpef.

Abbiamo già stanziato risorse per tale obiettivo e penso che il dibattito su questo si aprirà nel dettaglio nei prossimi mesi, nei quali Governo e Parlamento dovranno decidere come modificare la pressione fiscale, l'Irpef, e lo dovremo fare insieme.

Ribilanciare la fiscalità è una scelta politica forte, che può non piacere perché le forze politiche, soprattutto quelle più ideologiche, hanno idee diverse, ma è esattamente il motivo per cui si fa una manovra finanziaria. Decidere dove vanno le risorse che si recuperano dalle tasse dei cittadini per finanziare i servizi: questo è l'obiettivo di una manovra di bilancio.

Oltre alla lotta all'evasione e all'intervento sulla fiscalità, ci sono poi le tante risorse ai Comuni, un altro grande segno distintivo di questa manovra: ci sembra quasi scontato, ma non lo è e lo voglio ricordare, perché a distinguere veramente questo Governo c'è proprio il fatto di aver ridato risorse agli enti locali. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Parliamo di 33 miliardi in più anni ai Comuni, che saranno in grado di far ripartire gli investimenti che non sono stati fatti e questo è PIL. Prima qualcuno diceva che l'innovazione non fa PIL: ebbene, questo Governo non crede sia così, tant'è che ha istituito un Ministero a questo dedicato.

L'innovazione è quel tassello che ci permette di far ripartire il Paese con un sistema digitale: mi auguro che non ci siano sorprese rispetto alle decisioni assunte dalla Commissione bilancio sul tema della digitalizzazione e dell'innovazione digitale, tant'è che c'è un capitolo dedicato in questa manovra.

Permettetemi poi di ricordare, perché credo che il clima sia fondamentale, soprattutto in un momento politico come questo, che le scorse settimane sono state importanti: abbiamo lavorato in maniera comune, assumendo decisioni su alcuni grandi temi che tutti insieme, maggioranza e opposizione, abbiamo voluto mettere al centro: si tratta di temi importanti di cui per tanti anni non si era sentito più parlare.

### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 10,30)**

(*Segue CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*). Mi riferisco al diritto allo studio universitario, al tema dei lavori socialmente utili (LSU), della continuità territoriale, fatta in un combo, da una parte la tariffa sociale, dall'altra la continuità territoriale, misure che, guardate nel loro insieme, danno il senso di forze politiche chiaramente diverse, che decidono congiuntamente come confrontarsi e andare avanti.

E ancora le borse per gli specializzandi, le risorse sulla lotta alla violenza di genere. Tutte misure sulle quali ci siamo guardati negli occhi e, come Governo, insieme a voi, Parlamento, abbiamo deciso di metterci la

faccia; così come abbiamo deciso di dare una risposta alle sei milioni di donne che soffrono di endometriosi istituendo un fondo dedicato. Voglio ribadire che non era mai stato fatto: eppure, sarebbe stato molto semplice. L'abbiamo fatto insieme a tutto il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ancora, le risorse per il registro dei tumori. Il lavoro migliorativo del Parlamento non era scontato. Non era scontato con dei tempi celeri; non era scontato in un clima di dibattito politico acceso.

Poi, il tema delle imprese che, forse, è il tema più difficile. Ogni forza si lamenta, quando sta in opposizione, perché la maggioranza non spinge abbastanza sulla crescita. Questo Parlamento, insieme al Governo, è riuscito a riformare e a migliorare ancora una misura come Industria 4.0, in un impegno di innovazione, guardando i dati e migliorando quanto fatto negli anni precedenti, ed è riuscita ad aggiungere l'apprendistato, il sistema duale, lo sconto in fattura, migliorato rispetto all'anno scorso. Misure presenti nelle richieste avanzate da tutti i Gruppi del Parlamento.

Non è vero che abbiamo complicato la vita con questa manovra. Voglio ricordare quella parte di manovra che riguarda l'accorpamento delle tasse degli enti locali. Voglio ricordare che abbiamo ridotto l'occupazione di suolo pubblico sugli ambulanti con una misurazione oraria. Non era una misura scontata. Abbiamo fatto un gran lavoro con le associazioni di categoria e ce l'abbiamo fatta.

Quello che, chiaramente, è divergente rispetto ad alcune forze è il tema della riconversione ambientale. Esistono delle divergenze in questo Parlamento. Questo Governo ha scelto di stanziare molte risorse sulla riconversione ambientale e sugli investimenti *green*. E non ci sono state molte richieste di modifica, per esempio, sull'articolo del *green new deal*.

L'altro tema è la fiscalità, di cui ho già detto, con risorse già apportate, che vedranno un lavoro fatto insieme. Voglio chiudere dicendo che ho sentito pronunciare la parola contraddizione. Io credo che non sia una contraddizione quella presente qui dentro, all'interno del Governo, della maggioranza e dell'opposizione. È un confronto. E il confronto è un valore, è uno sprone a fare meglio tutti i giorni e ci obbliga a ragionare e a superare le convinzioni personali.

Questo è l'obiettivo col quale questo Governo, molto umilmente, ha lavorato insieme a tutto il Parlamento per portare a casa questa manovra. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Ai sensi dell'articolo 129, commi 2 e 3 del Regolamento, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione. Dopo la votazione degli articoli della seconda sezione, si procederà alla discussione degli articoli della prima sezione del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Sarà quindi posta in votazione la Nota di variazioni e si procederà, infine, al voto del disegno di legge di bilancio nel suo complesso.

Passiamo, dunque, all'esame della seconda sezione del disegno di legge, articoli da 102 a 119. Ai sensi dell'articolo 129, comma 5, del Rego-

lamento potranno intervenire su ciascun articolo unicamente i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli; quindi, relatori e rappresentante del Governo per esprimere il rispettivo parere.

Con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvate anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati del disegno di legge.

Passiamo all'esame degli articoli della seconda sezione del disegno di legge.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 102.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 103, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emendamento 103.1 è relativo alla restituzione del fondo di 100 milioni per il servizio civile per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Come dicevo prima, la realtà del servizio civile è incredibilmente importante, in primo luogo per i ragazzi e le ragazze che possono fare un'esperienza molto formativa non solo in termini di lavoro svolto ma come impegno civile. Infatti, i settori nei quali si presta opera per il servizio civile sono la Protezione civile, gli enti culturali, le cooperative sociali e i Comuni. Per esempio, ci sono dei poli bibliotecari, soprattutto nelle zone meno popolate, che senza il lavoro di questi ragazzi e ragazze non potrebbero garantire il servizio. Allo stesso modo moltissimi enti e Comuni hanno la fortuna di avere il sostegno offerto dal lavoro di questi ragazzi e di queste ragazze che affiancano servizi come il trasporto dei disabili o altri servizi sociali, impegnandosi nel campo delle politiche giovanili. È dunque un aspetto veramente importante.

Vi è la possibilità di espletare il servizio civile anche in campo ambientale e si può fare sia in Italia che all'estero. Togliere questa possibilità sarebbe incredibilmente dannoso, un'opportunità persa. Queste risorse vanno trovate.

Tra l'altro, secondo le statistiche, le persone che svolgono il servizio civile hanno un'impostazione che li porta poi, in futuro, ad occuparsi della cosa pubblica. Sono tantissime le persone che, avendo svolto il servizio civile per obiezione di coscienza, hanno poi abbracciato la carriera politica proprio per la passione e l'impegno a favore della comunità che hanno respirato e imparato grazie al servizio civile.

Dimezzare qualcosa che si voleva far diventare universale è una scelta che non capisco e che contesto vivamente. L'emendamento 103.1, quindi, è volto al ripristino dei 100 milioni necessari. Pensateci.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 103.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 103.1, presentato dalla senatrice Rivolta e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che ho sbagliato a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 103.2, presentato dal senatore Ferrero e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 103.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 104.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 105.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 106.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 107.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 108.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 109, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ACCOTO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 109, comprese le tabelle.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 109.5, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 109.6, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 109.7, presentato dal senatore Pillon.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 109.Tab.8.1.5, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori, identico all'emendamento 109.Tab.8.2.5, presentato dal senatore Damiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 109.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 110.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

111. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

112. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

113. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 114, sul quale è stato presentato un emendamento che s'intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

STEFANO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 114.Tab.13.100.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 114.Tab.13.100.

PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, il parere contrario sull'emendamento 114.Tab.13.100 non è giustificato, dato che a livello di Commissione bilancio i relatori avevano espresso parere favorevole sul 103.tab.2.50.5/1 e il parere era anche condiviso dal Governo. Stupisce questo cambiamento di opinione tra la Commissione e l'Aula. Chiedo al Governo se il parere è conforme al relatore, perché non ho sentito.

PRESIDENTE. Il Governo ha già espresso il parere.

VOCI DAL GRUPPO FIBP-UDC: No!



PRESIDENTE. Ha espresso il parere e mi pareva che fosse conforme al relatore. Chiedo al rappresentante del Governo di esprimere nuovamente il suo parere.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere sull'emendamento 114.Tab.13.100 è - lo ripeto - conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 114.Tab.13.100, presentato dal senatore Pichetto Fratin e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

114. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

115. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

116. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

117. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

118. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

119. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge n. 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che include le modifiche approvate dalla Commissione in sede referente e sul quale, acquisita l'autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. In conformità all'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento, nonché alla luce del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente - cui l'emendamento viene immediatamente trasmesso - ai sensi del combinato disposto degli articoli 102-bis e 128, comma 6, del Regolamento.

Poiché devo sospendere la seduta, chiedo al senatore Pesco, presidente della 5ª Commissione, se può dirmi di quanto tempo ha bisogno.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, penso che ci si potrebbe riunire nel pomeriggio.

PRESIDENTE. Nel pomeriggio?

PESCO (*M5S*). No, la Commissione si riunisce subito. Non so di quanto tempo ci sarà bisogno per l'esame; penso che per mezzogiorno potremmo farcela.

PRESIDENTE. Quindi lei chiede un'ora e dieci minuti, praticamente fino a mezzogiorno.

CIRIANI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, vorrei chiederle, rispetto al testo proposto dalla 5ª Commissione e alla luce della richiesta di fiducia appena illustrata dal Governo, se la Presidenza ha già valutato l'inammissibilità di alcune parti dell'articolato.

PRESIDENTE. Mi appresto a farlo.

CIRIANI (*FdI*). Noi vorremmo capire, prima della convocazione della 5ª Commissione, se ci sono parti che decadono per inammissibilità, per agire di conseguenza.

PRESIDENTE. Mi riservo di farlo e di comunicarlo successivamente all'Assemblea.

CIRIANI (*Fdl*). Successivamente all'esame del maxiemendamento da parte della 5ª Commissione?

PRESIDENTE. Lo farò adesso.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Mi scusi, signor Presidente, ma l'innovazione ci porta a sperimentare per le prime volte. Se lei deve trasmettere e deve sottoporre alla valutazione della 5ª Commissione un emendamento, l'emendamento stesso deve già recepire i suoi eventuali interventi. Se invece viene trasmesso così com'è, è il testo presentato dal Governo e non quello esitato dal suo esame.

PRESIDENTE. Infatti ho detto che mi appresto a farlo immediatamente.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Che cosa?

PRESIDENTE. La valutazione sulle ammissibilità; mi sembra che stiamo parlando di questo. È il problema sollevato dal senatore Ciriani.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Quindi la convocazione della 5ª Commissione avverrà solo dopo la sua valutazione?

PRESIDENTE. La seduta è sospesa e quindi va alla 5ª Commissione per una valutazione.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). È proprio quello, signor Presidente. In 5ª Commissione ci va dopo.

PRESIDENTE. La 5ª Commissione valuterà anche alla luce delle mie inammissibilità.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Ma allora cos'è che esamina in questo momento la 5ª Commissione, mi scusi?

PRESIDENTE. Per far sì che non si perda ulteriore tempo, sospendiamo la seduta, in modo che non ci sia prima la valutazione della Commissione bilancio e poi la mia determinazione sulle inammissibilità. Sospendo quindi la seduta fino alle ore 11,20, per dichiarare le inammissibilità. Quindi, dopo la mia dichiarazione, il fascicolo arriverà alla 5ª Commissione per le valutazioni del caso.

La seduta è sospesa fino alle ore 11,20.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,36*).

La seduta è ripresa.

Do lettura delle inammissibilità.

La Presidenza ha esaminato il testo dell'emendamento interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge di bilancio, sull'approvazione del quale il Governo ha preannunciato di voler porre la questione di fiducia. Ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, la Presidenza dichiara inammissibili, in quanto estranei al contenuto del disegno di legge di bilancio, come definito dall'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i seguenti commi dell'emendamento presentato dal Governo: comma 74, in materia di commissari straordinari; comma 75, in materia di personale delle Province; comma 87, che reca modifiche al decreto-legge cosiddetto sblocca Italia; comma 101, recante modifiche alla legge annuale della concorrenza; commi da 168 a 171, in materia di giustizia amministrativa; commi da 172 a 176, in materia di magistratura contabile; commi da 246 a 254, in materia di cambiale digitale; commi da 311 a 313, in materia di educazione civica; commi da 337 a 338, in materia di banche di credito cooperativo; commi da 433 a 436, in materia di informatizzazione INAIL; commi da 437 a 441, in materia di agenda digitale della pubblica amministrazione; commi da 443 a 460, recanti ulteriori misure per l'innovazione; commi da 462 a 464, in materia di misure per l'innovazione; comma 497 in materia di organizzazione del Ministero della giustizia, limitatamente alle parole da: «In particolare agli organi periferici» fino alla lettera e) compresa, nonché dalle parole: «Articolo 9 attuazione» fino alla fine del comma; commi da 791 a 795, recanti disposizioni in materia di canapa. *(Vivi e prolungati applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI, i cui senatori si levano in piedi).*

Per cortesia, vi pregherei di stare seduti.

La 5ª Commissione permanente è pertanto autorizzata a convocarsi per esaminare il testo del maxiemendamento trasmesso dal Governo, tenuto conto delle inammissibilità pronunciate dalla Presidenza.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'articolo 76-bis del Regolamento si riferisce, al primo comma, ai disegni di legge d'iniziativa governativa e al comma 2 afferma che sono improponibili gli emendamenti d'iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1.

Pertanto, l'emendamento che è stato depositato può essere ammesso se accompagnato da una relazione tecnica.

Signor Presidente, non ho fatto il conto del numero dei commi che sono saltati, ma è evidente che il testo del maxiemendamento è diverso, dopo le sue assolutamente lecite modifiche, rispetto a quello depositato dal Governo. Credo dunque che ci sia bisogno di una relazione tecnica di accompagnamento.

Le faccio un esempio a titolo esplicativo. Lei giustamente ha dichiarato inammissibili i commi da 791 a 795, nei quali viene definita la questione della *cannabis*, collegata anche a un'imposta legata alla produzione e alla commercializzazione.

MARCUCCI (PD). Non è vero! Leggi il testo!

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Quindi, se viene meno un gettito, la relazione tecnica deve prenderlo e riceverlo. Dico questo a titolo esplicativo, signor Presidente, perché non so quanti dei commi da lei espunti abbiano delle ricadute sul piano finanziario.

Il Governo deve quindi disporre e presentare, unitamente alla nuova versione dell'emendamento, una nuova relazione tecnica, in assenza della quale il mini o maxi emendamento è inammissibile. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. Ritengo che questo sia il percorso che la Commissione bilancio farà insieme al Governo, perché la relazione tecnica sarà apprestata dal Governo il più presto possibile. Adesso vedremo i tempi per procedere in tale senso. *(Commenti del senatore Calderoli)*.

MANTERO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTERO (M5S). Signor Presidente, innanzitutto voglio rispondere al collega Calderoli, che è appena intervenuto, per dirgli che rispetto all'emendamento sulla canapa industriale, da lei espunto, non era stata quantizzata la copertura, per cui non andava a incidere sulla sommatoria delle coperture: non è dunque rilevante dal punto di vista della relazione tecnica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Nonostante questo, però, si è parlato di un problema di copertura e intervengo proprio per dire che siamo molto dispiaciuti della sua decisione.

Pur sapendo che la decisione della Presidenza in merito all'ammissibilità degli emendamenti è inappellabile, siamo molto dispiaciuti - ripeto - per la decisione sull'emendamento riguardante la canapa industriale, anche a fronte di quanto è stato detto da alcuni colleghi, che hanno così mostrato, ancora una volta, un certo anacronismo e una profonda ignoranza. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI, della senatrice De Petris e dai banchi del Governo. Commenti dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.  
Prosegua, senatore Mantero.

MANTERO (M5S). Vorrei dire a quei colleghi che poco fa hanno festeggiato l'espulsione dell'emendamento in questione con un applauso che la proposta emendativa riguarda non la droga, ma semplicemente gli agricoltori. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e dai banchi del Governo)*.

Sono 3.000 le piccole aziende italiane che non delocalizzano - il nostro clima per fortuna non si può delocalizzare - e quindi producono in Italia e danno lavoro a 12.000 persone. L'applauso dei colleghi è stato fatto dunque in faccia a 12.000 famiglie che non avranno la certezza di poter continuare ad avere un reddito, perché non c'è la sicurezza di poter continuare a vendere ciò che stanno producendo. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e Misto-LeU e dai banchi del Governo. Commenti dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).*

L'applauso che avete fatto, colleghi, è uno schiaffo che avete dato in faccia all'agricoltura italiana e per questo vi chiederei di vergognarvi. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FIBP-UDC e del senatore De Vecchis).*

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, vorrei poter ascoltare.

MANTERO (M5S). Mi rivolgo a lei, signor Presidente.

Visto che purtroppo la parte politica che ha festeggiato con un applauso scrosciante l'espulsione dell'emendamento è anche la sua parte politica, le chiedo di dimostrare che la sua scelta è stata scevra da qualsiasi pressione della sua parte politica di appartenenza. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. Fate concludere il senatore Mantero, per cortesia.

MANTERO (M5S). Almeno, le chiedo di voler mettere in calendario la votazione, nella prima seduta utile, la richiesta di urgenza sottoscritta da 50 senatori per lavorare alla modifica della legge sulla canapa industriale, richiesta che le ho depositato a luglio. Io mi chiedo che urgenza sia, se da luglio non l'abbiamo ancora votata a dicembre. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e Misto).*

Quindi, le chiedo di prendere l'impegno di mettere in votazione nella prima seduta utile la richiesta di urgenza per modificare la legge sulla canapa industriale e dare una speranza agli agricoltori! *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e Misto).*

PRESIDENTE. Senatore Mantero, ho spiegato già più volte in merito alle troppe sollecitazioni che hanno riguardato la mia decisione sulle inammissibilità. Mi spiace che lei, senatore Mantero, si riferisca a una decisione che dovrebbe essere - come ha detto - scevra da condizionamenti politici.

Le voglio far presente che tutte le mie decisioni sono scevre da condizionamenti politici, perché la decisione del Presidente del Senato è meramente tecnica e, quindi, che prescinde da questioni di carattere politico.

Io non entro nel merito. Se voi ritenete il tema importante per la maggioranza, presentate un disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI. Commenti dal Gruppo M5S).*

LONARDO (FIBP-UDC). Brava!

PRESIDENTE. Lei ha detto che si tratta di nuocere alle ragioni degli agricoltori. Non è così.

TAVERNA (M5S). Certo che è così!

PRESIDENTE. Io voglio spiegare che quello in questione è un emendamento di natura ordinamentale e non potrebbe essere diversamente. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

DESSÌ (M5S). Ma non è vero!

PIRRO (M5S). È un'accisa!

PRESIDENTE. Come lei sa, senatore Mantero, si estende l'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, prevedendo la liceità della vendita della canapa. Prima era prevista la coltivazione. Quindi, per gli agricoltori, si guardava la coltivazione. Così prevedeva la legge n. 242 del 2016.

In questo modo, ampliando alla vendita e non limitando alla coltivazione, come stabilisce la legge n. 242 del 2016, che lei ben conosce, si vengono a definire in maniera del tutto innovativa le condotte consentite dall'ordinamento con una norma di carattere generale. Di più, l'ulteriore profilo innovativo riguarda l'indicazione della quantità di principio attivo che viene definita, in presenza della quale non si ravvisa alcuna illiceità.

Quindi, questa previsione, a sua volta, innova anche rispetto alle conclusioni della recente sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione.

Ho fornito la spiegazione, per cui non c'è botta e risposta.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, innanzitutto vorrei fare notare che la coltivazione...

RONZULLI (FIBP-UDC). Basta! *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

TAVERNA (M5S). Stai zitta!

AIROLA (M5S). È importante fare questa precisazione sull'ordine dei lavori onde completare la dichiarazione del collega Mantero. *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente)*.

Nella citata sentenza della Corte costituzionale si parla non di valori ma di effetti. Ora, nella legge n. 242 del 2016 che ben conosciamo si parla della pianta nella sua completezza. Peraltro, esistono centinaia di agricoltori in val Padana che hanno votato Lega che si aspettavano indubbiamente un sostegno. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. La canapa industriale - co-

me lei ben sa, e come sanno miei colleghi che applaudono dicendo: «Non vendiamo droga ai nostri ragazzi» - in realtà non ha potere drogante ma se ne fa uso in ambito edile, tessile e in molti altri settori. È una pianta che l'Italia conosce da decenni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Le marcite, infatti, si praticavano dal Piemonte al Sud Italia: si trattava della stessa coltura.

Quindi, la sua presa di posizione sarà tecnica, ma ha una forte influenza politica, tanto è vero che ha scatenato l'applauso di persone che sono non dico ignoranti ma quantomeno in mala fede o disinformate. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

Nella mia interlocuzione con lei, al banco... *(Commenti del senatore Pillon)*.

Il Senatore Pillon non sa di cosa parla. Io non vi ho mai interrotto! È inutile che facciate i finti tonti. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Nella mia interlocuzione con lei, Presidente, mi ha detto che i tre quarti degli emendamenti sarebbero stati da tagliare. Bene: questo era uno che poteva rientrare in quelli che avreste potuto tagliare e non lo ha fatto. Non so per quali ragioni, ma immagino per pressioni politiche del centrodestra, e questo è gravissimo. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Nugnes)*.

PICHELTO FRATIN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICHELTO FRATIN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, anche durante i lavori in Commissione sono state espresse molte valutazioni di inammissibilità. Ma, se crediamo nella democrazia e nelle regole, la terzietà delle Presidenze nella valutazione credo non possa essere discussa. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

Possono essere chieste la revisione e la rivalutazione di una decisione, ma non può essere messa in discussione la terzietà della decisione stessa, altrimenti non esistono più regole.

In merito a questo richiamo l'intervento del collega Calderoli che ha chiesto la relazione tecnica. Certamente la 5ª Commissione non può esaminare il provvedimento senza la conseguente relazione tecnica, perché chiaramente può essersi modificato l'assetto rilasciato dal Governo, ma credo che il Governo stesso si stia attrezzando nel merito e la Presidenza ha già risposto al riguardo.

Quanto alla valutazione di ignoranza, ognuno tiene la sua ignoranza *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az)*. Di conseguenza non mi sento assolutamente toccato; personalmente non mi intendo di *cannabis*, ma - ad esempio - posso ben dire che l'emendamento in questione non era cifrato e, di conseguenza, non determina né coperture, né spesa. Di questa parte me ne intendo. Chiederei solo che la valutazione del merito si facesse nel luogo opportuno. La valutazione del merito, essendo inammissibile, deve essere fatta in un disegno di legge, sui cui il Parlamento si esprimerà. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.



CIRIANI (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*Fdl*). Signor Presidente, vorrei intervenire su due questioni. In merito alla prima, mi unisco al coro di voci dei colleghi rispetto alla scheda tecnica che - a nostro avviso - dovrebbe essere fornita prima che la Commissione si riunisca.

La seconda questione invece riguarda le inammissibilità. Le avevo chiesto che ci fossero fornite prima della seduta della 5ª Commissione. Noi plaudiamo invece - al contrario di quanto hanno fatto i colleghi del Movimento 5 Stelle - alla dichiarazione da lei resa in riferimento alla canapa, e non perché vogliamo trascinare la Presidenza del Senato in contese politiche o partitiche, ma perché l'inammissibilità dell'emendamento relativo è chiara a chi ha avuto la pazienza e l'umiltà di leggere le carte, la sentenza della Corte costituzionale del 2014, che ha dichiarato inammissibile la riforma in tema di stupefacenti all'interno di un decreto-legge che non prevedeva in origine quel tema. È altresì chiara a chi ha letto la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del luglio di quest'anno, che ha dichiarato lecita soltanto la produzione a scopo agricolo e industriale della canapa e non certamente la sua cessione, vendita o commercializzazione. Pertanto, quando qualcuno in quest'Aula insulta i colleghi chiamandoli e appellandoli ignoranti dovrebbe prima farsi un esame di coscienza e capire se ignorante è lui o qualcun altro. (*Applausi dai Gruppi Fdl e FIBP-UDC*).

Se poi invece vogliamo valutare l'aspetto politico di questa vicenda, credo che abbiate evitato grazie alla Presidenza del Senato una brutta figura, perché avreste votato in una pagina una legge che prevede la tassazione dello zucchero perché fa male la legalizzazione della *cannabis* perché invece fa bene e produce posti di lavoro. (*Applausi dal Gruppo Fdl*). Questo è il modo per uscire dalla crisi che evidentemente voi avete in mente (*Commenti dal Gruppo M5S*): creare posti di lavoro attraverso la coltivazione della *cannabis*. (*Commenti del senatore Airola*). Avremo poi la cocaina perché anche la cocaina, se legalizzata, potrebbe garantire molti posti di lavoro, migliaia di posti di lavoro, decine di migliaia di posti di lavoro. Vogliamo andare avanti ancora così? (*Commenti della senatrice Bottici*).

Abbiate il coraggio di presentare un testo in questo Parlamento e in quest'Aula del Senato sulla legalizzazione o liberalizzazione delle droghe e ci confronteremo.

Avete scelto la scorciatoia dell'emendamento notturno in Commissione, perché pensavate che avremmo chiuso gli occhi di fronte a questa vergogna. Sfortunatamente per voi così non è stato, per quanto ci riguarda e anche per quanto riguarda la Presidenza del Senato. (*Applausi dal Gruppo Fdl*).

MARCUCCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Aveva chiesto di intervenire il Governo!

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per riportare l'Assemblea nella direzione di lavorare nell'interesse del nostro Paese. Noi abbiamo la necessità di procedere...

GARRUTI (M5S). La Russa!

LA RUSSA (FdI). Drogato! (*Vivaci proteste dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Inviterei l'Assemblea a tenere un comportamento corretto nei confronti di tutti.

SANTILLO (M5S). Il senatore La Russa ha offeso un collega!

LANZI (M5S). Non può definire drogato un altro collega!

PRESIDENTE. Ognuno esprima le proprie opinioni senza trascendere. (*Vivaci proteste dal Gruppo M5S*). Adesso facciamo finire il senatore Marcucci.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, la prego di ascoltarmi anche sulla gestione dell'Assemblea. I primi che creano situazioni di tensione e di imbarazzo sono due dei suoi Vicepresidenti. Quindi, diventa difficile lavorare. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

Non voglio però parlare di questo, signor Presidente. Noi abbiamo bisogno di andare avanti sui lavori e lei ha indicato una strada. Non entro nel merito delle sue dichiarazioni di inammissibilità, essendo una sua potestà e, tra l'altro, non esiste un diritto di appello. Non capisco la *ratio* rispetto ad alcuni di questi emendamenti, ma prendo atto della sua decisione e credo si debba andare avanti con i lavori.

Chiedo quindi alla Commissione bilancio di riunirsi il prima possibile e di poter procedere poi con i lavori di Assemblea. Abbiamo preso degli impegni all'unanimità, responsabilmente, tutti i Capigruppo di maggioranza e soprattutto di minoranza, atteggiamento che personalmente ho molto apprezzato. Ora però bisogna tenere fede a quegli impegni e procedere con il nostro lavoro. (*Applausi dai Gruppi PD, M5S e IV-PSI*).

MOLLAME (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLLAME (M5S). Signor Presidente, intervengo anche sulla questione della canapa, rispettoso delle regole e dei ruoli della nostra Repubblica e della nostra democrazia. Prendo atto della sua scelta. Voglio però ribadire rispetto alla *cannabis sativa* che, visto che è consentito coltivarla, è altresì consentito venderla: è questa la linea dettata dalla VI sezione penale

della Cassazione che, con una sentenza depositata il 31 gennaio 2019, lo stabiliva. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Nugnes).*

Allora, qua c'è un vero *green new deal*. Noi stiamo parlando di biomasse, stiamo parlando di CBD e chi parla di droga cerca soltanto di alimentare pregiudizi. È proprio così. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Nugnes).*

Con l'emendamento che porta la mia prima firma non abbiamo modificato nulla di quello che è scritto nelle leggi: la legge n. 242 del 2016 parla di un valore massimo di THC non superiore allo 0,6 per cento e una circolare del Ministero dell'interno del luglio del 2018 parla dello 0,5 per cento. Ci siamo attestati su valori già presenti e molto cautelativi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Colleghi, ammetterò solo altri due interventi su questo argomento e poi chiudiamo, perché abbiamo davvero la necessità di proseguire con i nostri lavori.

SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti dal Gruppo M5S. Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'AZ, FIBP-UDC e FdI).*

SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ci tengo a ringraziare tecnicamente il Presidente del Senato a nome di tutte le comunità di recupero dalle dipendenze che lavorano in tutta Italia *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'AZ, FIBP-UDC e FdI)*, e delle famiglie italiane per aver evitato la vergogna dello Stato spacciatore di droga previsto in una manovra economica di questo Paese. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'AZ, FIBP-UDC e FdI)*. Quindi, la ringrazio.

E, se alcuni colleghi mettessero per l'agricoltura vera la passione che ci mettono per le canne, l'Italia sarebbe un Paese più sano. Buon lavoro a tutti e la ringrazio ancora, Presidente. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'AZ, FIBP-UDC e FdI).*

RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Con il suo intervento chiudiamo. Ne ha facoltà. *(Commenti dal Gruppo PD).*

MARCUCCI *(PD)*. Non si possono permettere questi interventi!

PRESIDENTE. Hanno parlato tre esponenti del Movimento 5 Stelle, due esponenti di... *(Commenti del senatore Marcucci)*. Francamente, se uno parla fuori microfono, non lo sento, per quanto buona sia l'acustica di quest'Aula.

Prego senatrice Ronzulli.

RONZULLI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, desidero chiedere semplicemente se mi sono persa nel calendario un dibattito sulla *cannabis* perché, se è così, ci iscriviamo tutti a parlare, visto che sono stati svolti tre interventi dal MoVimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Se allora c'è un dibattito che mi sono persa nel calendario dei nostri lavori, ci iscriviamo tutti a parlare; altrimenti, la discussione deve finire ora. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario Misiani. Ne ha facoltà.

MISIANI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, a beneficio del proseguimento dei lavori e per rassicurare il senatore Calderoli - come già sottolineato dal senatore Mantero - faccio notare che i commi stralciati recanti disposizioni in materia di canapa non hanno effetti dal punto di vista della finanza pubblica. Nell'elenco di tutte le norme dichiarate inammissibili, quelle suscettibili di determinare effetti di finanza pubblica sono un numero limitatissimo, come chiunque di voi può ravvisare scorrendo l'allegato 3. Per questo motivo, non ravvisiamo la necessità di una nuova relazione tecnica. La Ragioneria generale dello Stato produrrà alla Commissione bilancio un testo della vecchia relazione tecnica, barrando le norme che producono effetti finanziari, che sono veramente poche tra quelle dichiarate inammissibili. Verrà parimenti barrata la parte dell'allegato 3 relativa alle norme in oggetto e poi, naturalmente, la Nota di variazione non potrà che tenere conto delle norme dichiarate inammissibili. (*Applausi dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI*).

PRESIDENTE. Quindi, dalle parole del Governo, capisco che sono tutte norme ordinarie, come volevasi dimostrare.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Non possiamo fare botta e risposta, senatore Calderoli. Su che cosa intende intervenire?

MARCUCCI (*PD*). Presidente, poi allora fa parlare anche noi!

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, le parole del sottosegretario Misiani hanno confermato che avevo ragione rispetto alla mia richiesta. (*Commenti della senatrice Nuges*). Egli ci ha confermato che una parte non implica alcun risvolto e che altre minimamente lo hanno; verrà pertanto predisposta una relazione aggiornata da trasmettere alla Commissione. Vorrei sapere quando sarà disponibile la variazione della relazione tecnica.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se intende rispondere.

MISIANI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Credo che sia questione di poche decine di minuti. La Ragioneria generale è rapidamente in condizione di predisporre la versione barrata della relazione tecnica, perché - lo ripeto a beneficio dell'Aula - credo che le norme suscettibili di avere effetti siano due o tre. Pertanto, non occorre molto tempo per barrare la parte della relazione tecnica suscettibile di produrre conseguenze, in relazione alle dichiarazioni di inammissibilità.

Credo, quindi, pertanto che ci siano tutte le condizioni per proseguire i lavori in Commissione bilancio, come da calendario precedentemente discusso.

PRESIDENTE. Presidente Pesco, ci può dire fino a quando la Commissione ha necessità di lavorare?

PESCO (*M5S*). Almeno fino alle ore 14, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto i lavori.  
(*La seduta, sospesa alle ore 12,09, è ripresa alle ore 12,15*).

PRESIDENTE. Avverto l'Assemblea che i lavori riprenderanno alle ore 15.  
(*La seduta, sospesa alle ore 12,16, è ripresa alle ore 15,01*).

### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA**

La seduta è ripresa, sia pure per poco. Ha chiesto di intervenire il Presidente della Commissione bilancio, senatore Pesco. Ne ha facoltà.

PESCO (*M5S*). Presidente, per concludere i lavori in Commissione è necessaria un'altra ora, quindi chiedo che l'Assemblea possa tornare a riunirsi non prima delle 16. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Per favore, lasciate parlare il presidente Pesco.

PESCO (*M5S*). Ho detto tutto. Sono momenti preziosi.

PRESIDENTE. La sua voce è stata coperta. Pensa che in un'ora possiate concludere o pensa che ci voglia più tempo? Se è così, è meglio chiederlo adesso, piuttosto che procedere a strappi.

PESCO (*M5S*). Abbiamo anche l'esigenza di riuscire a fare in fretta, quindi unendo le due esigenze, per le 16 dovremmo riuscire ad essere in Aula.

PRESIDENTE. Alla luce delle informazioni fornite dal presidente Pesco i nostri lavori riprenderanno - almeno ce lo auguriamo - alle ore 16.

PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Lo ha chiesto qualche secondo prima che dichiarassi sospesa la seduta, quindi ne ha facoltà.

PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*). La correggo: se n'è accorto prima di dichiarare sospesa la seduta.

Se la Commissione ha bisogno di lavorare fino alle 16, è inutile che riprendiamo i lavori dell'Assemblea alle 16, visto il tempo tecnico che sarà necessario poi dopo. Suggerisco quindi di posticipare la ripresa alle ore 16,30-17.

PRESIDENTE. Come lei avrà sicuramente sentito, ho chiesto al presidente Pesco se ritiene che alle ore 16 si possa riprendere la seduta. Non è nostra possibilità valutare meglio del presidente Pesco, il quale ci ha detto che pensa di potercela fare per quell'ora.

Sospendo quindi la seduta fino alle ore 16.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,03, è ripresa alle ore 16,04).*

La seduta è ripresa.

Ha chiesto di intervenire il presidente della Commissione bilancio, senatore Pesco. Ne ha facoltà.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, i lavori in Commissione si sono conclusi. Stiamo finendo di elaborare dal punto di vista testuale il parere, che sarà trasmesso entro pochi minuti. Se lo ritiene, possiamo proseguire con i lavori dell'Assemblea in attesa del testo dalla Commissione, che ha espresso un parere favorevole.

PRESIDENTE. Però il parere non lo abbiamo ancora. A suo avviso, quanto tempo pensa che occorra perché arrivi formalmente?

PESCO (*M5S*). Per le ore 16,30.

PRESIDENTE. Prudentemente sospendo quindi la seduta fino alle ore 16,35.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 16,37).*

### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

Ad integrazione della pronuncia resa dalla Presidenza sull'emendamento 1.9000, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, è dichiarato inammissibile anche il comma 474, in quanto sostanzialmente identico al comma 311, già votato in due testi parzialmente identici dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame degli articoli 28-novies e 47-sexies del testo della Commissione.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge.

PISANI Giuseppe, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea,

preso atto che:

- gli importi della Tabella A recante l'accantonamento dei Fondi speciali di parte corrente risultano allineati alle condizioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica positiva del suddetto emendamento,

- gli importi del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, risultano allineati alle condizioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica positiva del suddetto emendamento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- al comma 8, siano sostituite le parole: "successivamente alla data del 1° gennaio 2020", con le seguenti: "nell'anno 2020";

- il comma 14 sia sostituito dal seguente: "Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.";

- al comma 72, al comma 1-*bis*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024." e sopprimere il comma 1-*ter*;

- al comma 100 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

- al comma 103, dopo la parola "indennità", siano inserite le seguenti: "rimborsi spese,";

- il comma 110 sia sostituito dal seguente: "Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte della nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 107.";

- al comma 124, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "È autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.";

- al comma 128 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.";

- il comma 141 sia sostituito dal seguente: "141. Contestualmente agli incrementi di cui al comma 140 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.";

- sostituire il comma 159 con il seguente: "159. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nei limiti della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dal 2021.";

- sia soppresso il comma 162;

- il comma 164 sia sostituito dal seguente: "164. Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia SpA, per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538";

- il comma 165 sia sostituito dal seguente: "165. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, infine, il seguente comma: "6. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulta applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di



contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno *ad personam* riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.".

- al comma 180, sia aggiunto, infine, il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dal 2020.";

- sia soppresso il comma 182;

- al comma 256, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico," siano inserite le seguenti: "nel rispetto delle regole contabili,";

- il comma 294 sia sostituito dal seguente: "294. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60: a) al comma 1 sostituire le parole "delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali" con le seguenti: "di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano"; b) al comma 3, dopo le parole "Le Regioni", inserire le seguenti "e le Province autonome di Trento e Bolzano"; c) al comma 4, dopo le parole "Le Regioni", inserire le seguenti "e le Province autonome di Trento e Bolzano"; d) il comma 4-*bis* è soppresso.";

- il comma 358 sia sostituito dal seguente: "358. Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle 77 unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazione, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6 e all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale,

posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023.";

- sia soppresso il comma 360;

- al comma 364, siano soppresse le seguenti parole: "A decorrere dall'anno 2020,";

- al comma 365, sia aggiunto, infine, il seguente periodo: "Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli assistiti di cui all'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia.";

- il comma 513 sia soppresso;

- al comma 521, siano aggiunte, infine, le seguenti parole: "ad un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno.";

- al comma 522, siano aggiunte, infine, le seguenti parole: "con rapporto convenzionale.";

- sia soppresso il comma 554;

- i commi 559 e 560 siano sostituiti dai seguenti: "559. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 560-bis, primo periodo.

560. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di euro 9.000.000 annui.

560-bis. Ai fini di cui al comma 559 le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le

predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le Regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.";

- il comma 561 sia sostituito dal seguente: "561. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.";

- il comma 563 sia sostituito dal seguente: "563. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno trentacinque anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo

giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.";

- il comma 579 sia sostituito dal seguente: "579. Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio avvenute nel corso del 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.";

- i commi 611 e 612 siano sostituiti dal seguente: "611. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono attivate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.";

- al comma 620, capoverso 7-*bis*, siano soppresse le seguenti parole: "e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di Regioni e Province autonome non erogati alla data di cui al comma 7-*sexies*";

- il comma 686 sia sostituito dal seguente: "686. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-*bis*.3 e all'articolo 241-*bis*, commi 4-*bis* e 4-*octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentato a valere sulle risorse di cui al comma 14 per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.";

- al comma 769, sia soppressa la lettera e);

- il comma 773 sia sostituito dal seguente: "773. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.";

- al comma 789 siano soppresse le seguenti parole: "di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili,";

- il comma 924 sia soppresso;
- la tabella A di cui al comma 928, sia sostituita con quella depositata dal Governo nel corso della seduta odierna e allegata al presente parere;
- il comma 929 sia sostituito dal seguente: "929. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.";
- il comma 930 sia sostituito dal seguente: "930. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022."».

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo accoglie le condizioni della Commissione bilancio, che entrano quindi a far parte integrante dell'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge n. 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022».

A nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.9000 nella parte ritenuta ammissibile dalla Presidenza e come modificato alla luce del parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto) presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, la ringrazio innanzitutto per avermi fatto intervenire per prima. Voteremo con convinzione la fiducia a questo Governo sulla manovra. Il Governo e la maggioranza, vista la situazione abbastanza difficile in cui il Paese si trova dal punto di vista del bilancio, potevano benissimo fare la scelta tranquilla di limitarsi a fare la manovra di bilancio solo e unicamente per la sterilizzazione dell'IVA e poco altro. Nessuno probabilmente avrebbe potuto rimproverarci nulla; avremmo comunque garantito il fatto che le famiglie non avrebbero pagato per il prossimo anno circa 500 di euro in più e sarebbe stata probabilmente una navi-

gazione tranquilla. Dico questo perché nella discussione generale in queste ore e in queste settimane siamo stati spesso rimproverati per la lunghezza del provvedimento e della sua discussione. Ciò è accaduto perché abbiamo fatto un'altra scelta, che non era tranquilla, né era una semplice e pura operazione di forte impatto dal punto di vista economico (vorrei ricordare, infatti, che stiamo parlando di 23 miliardi di euro): abbiamo voluto provare a disegnare, invece, una manovra che avesse qualche ambizione.

L'ambizione era quella di segnare una strada, di indicare un percorso per la ripresa del Paese, disegnare un percorso, una progettualità. Non siamo una maggioranza che sta insieme o è nata solo per l'emergenza IVA, ma con l'ambizione di rimettere in campo per il Paese un disegno basato innanzitutto sull'esigenza di equità sociale. La relatrice di minoranza diceva che abbiamo perso il contatto con la realtà; no, noi siamo molto a contatto con la realtà e ci rendiamo conto che questo Paese ha necessità di equità, di avere un po' di redistribuzione e soprattutto - questo è l'altro punto fondamentale di questo progetto - di iniziare un percorso vero e serio (anche con tutte le polemiche che magari questo può attirare, come abbiamo visto in questi giorni) che porti il Paese verso una vera transizione verde. Questo significa avere il coraggio anche di cominciare a mettere le basi per una riconversione produttiva e dei consumi, con la coscienza che questa è l'unica strada da indicare e da praticare nel Paese per fare in modo di attutire non solo gli impatti ambientali, ma anche quelli sociali ed economici che i cambiamenti climatici inevitabilmente produrranno ed è anche l'unica strada - a nostro parere - per poter indicare una ripresa ed una crescita di qualità per il Paese. Altre strade, per quanto siano proclamate nelle polemiche quotidiane, come vedrete, non hanno nessun tipo di speranza.

Questo abbiamo provato a fare. Certamente potevamo fare meglio se avessimo avuto anche più possibilità e più risorse e anche forse - per carità - più coraggio (non nascondo mai i problemi e le difficoltà), ma intanto abbiamo ottenuto dei risultati, non solo quelli sull'IVA, che significano per le famiglie 400-500 euro di tasse in meno, ma sul cuneo fiscale, che significano in busta paga 500 euro in più per il prossimo anno e 1.000 per il 2021. Abbiamo eliminato il *superticket*, vi pare poco? (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*). Non si tornava ad investire in sanità e a fare dei provvedimenti da moltissimo tempo, sono stati stanziati due miliardi di euro, per non parlare delle borse di specializzazione mediche, che è uno dei grandi problemi che abbiamo, per non parlare dei 235 milioni di euro di investimenti per le macchine medicali per i medici di famiglia e i pediatri, per non parlare del fondo per la famiglia. Siamo tornati a parlare di politiche abitative, di cui non si parlava più da moltissimo tempo, abbiamo messo in campo un fondo per gli affitti, anche questo che praticamente non era più finanziato, per le famiglie in difficoltà. Vi è un progetto sulla qualità dell'abitare, con un piano investimenti per 835 milioni di euro. Per non parlare degli investimenti per la rigenerazione urbana, che significa, dal nostro punto di vista, garantire progetti ampi di sostenibilità e consumo del suolo zero. Abbiamo messo in campo, sempre dal punto di vista sociale, un aumento di risorse per il fondo disabilità, con una serie di provvedimenti per il lavoro e per la parte socio-sanitaria, per la non autosufficienza. Dal punto di vista sociale, quindi,

certamente potevamo fare di più, ma per la prima volta abbiamo ricominciato ad investire, perché l'investimento nel sociale è un grande investimento per il Paese.

L'altro elemento fondamentale che ci sta a cuore riguarda la transizione verde e le energie rinnovabili. Aver confermato tutte le detrazioni e gli ecobonus non sarebbe nulla: abbiamo anche messo in campo un'operazione per quanto riguarda le rinnovabili e tutta l'edilizia residenziale pubblica, che è molto importante e potrà produrre dei vantaggi non solo dal punto di vista energetico ma anche dell'aiuto alle famiglie più disagiate. Finalmente ci sarà poi una commissione per poter cominciare a metter mano ai sussidi ambientalmente dannosi. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*). Vi sembra poco? Non lo è, perché noi conosciamo le resistenze e cosa significa metter mano a un riordino.

Sterilizzata l'IVA, vorremmo rimodularla con dei parametri diversi che abbiano un'impronta ambientale: questo sarebbe un grande beneficio per l'economia e per la sostenibilità ambientale. Dopo il fallimento di Madrid, dobbiamo metterci in testa che questo Paese non solo deve spingere in Europa, ma deve fare la sua parte. Non possiamo più continuare così. Cosa dobbiamo aspettare, altre catastrofi? Dobbiamo metter mano a un progetto in modo coraggioso e serio, ed assumere decisioni che a volte sono complicate.

Molti hanno dato per scontati gli investimenti per il *green new deal*, ma non lo sono affatto. Oggi però vale la pena ricordare che dobbiamo mettere in campo tutte le energie, perché questi investimenti in sostenibilità ambientale, nel trasporto, su una serie di interventi legati all'economia circolare sono fondamentali per il positivo impatto economico e ambientale che potranno avere.

Si è tornati a parlare - non mi sembra poco - di lotta all'evasione fiscale in modo chiaro e preciso: è l'altro elemento che deve dare ai cittadini la certezza che lo Stato è dalla parte di coloro che fanno il loro dovere e che pagano le tasse, e che lo Stato c'è per recuperare risorse e poterle investire per una possibilità di crescita equa, sociale ed ambientalmente giusta.

Tante altre sono le questioni che abbiamo affrontato: la scuola, il diritto allo studio e potrei citarne molte altre. Dispiace - lo dico qui ancora una volta - che un altro elemento che riguardava l'impatto economico e l'economia, ossia la questione della canapa industriale, sia stata espunta da questa manovra. Ho trovato molto fastidiose le polemiche ideologiche del tutto prive di fondamento e le falsità che si sono dette in quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU, M5S, PD e IV-PSI*). Potremmo anche fare una bella sfida. Noi ci sottoponiamo volentieri ai test: facciamo un bel test e vediamo. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU, M5S, PD e IV-PSI*). Fate le vacanze in pace, mi raccomando state tranquilli, perché alla ripresa dei lavori faremo tutti il test e vedremo chi si sottoporrà e chi no. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU, M5S, PD e IV-PSI. Applausi ironici del senatore Romeo. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

CENTINAIO (*L-SP-PSd'Az*). Ora! Facciamolo ora, il test!

### Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare gli studenti della Scuola secondaria di primo grado «Bonito-Cosenza» di Castellammare di Stabia e del Liceo economico-sociale «Galileo Galilei» di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. *(Applausi)*.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1586 e della questione di fiducia (ore 17,19)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, fui la prima a fare il test in diretta, quindi non avrei alcun problema a rifarlo adesso. Se andate su Internet lo trovate. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

### Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17,20)

VOCI DAL GRUPPO L-SP-PSd'Az. Facciamo il test!

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Pronti!

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Tutti in infermeria a fare il test prima della Conferenza dei Capigruppo!

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, cerchiamo di recuperare la dignità dell'Assemblea con un intervento in materia. Prego, prosegua pure.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Questa manovra è bruttissima e dannosa. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, se volete fare discorsi privati, accomodatevi fuori. Noi invece vorremmo ascoltare la senatrice Gallone in un intervento sul provvedimento. Grazie. Senatrice Gallone prosegua pure. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Grazie Presidente, facciamo partire il tempo del mio intervento da ora.

Questa manovra, dicevo, è bruttissima e dannosa perché uccide la speranza, mina la fiducia e blocca la crescita del Paese e questo è delittuoso.

Oggi il sottosegretario Castelli, sinceramente, ha dichiarato di affidarsi soprattutto a innovazione e digitalizzazione per sostenere lo sviluppo e, subito dopo, ecco il taglio dei commi riguardanti proprio innovazione e digitalizzazione.



Oggi ho sentito gridare alla vergogna dai banchi della maggioranza verso i nostri banchi perché abbiamo esultato per il blocco del comma sulla canapa e ci hanno accusato di essere contro l'agricoltura. Noi dovremmo vergognarci? Noi? O dovrebbe vergognarsi chi sta lasciando morire un intero comparto agricolo, quello olivicolo, con l'inerzia totale delle azioni contro la Xylella? (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). O chi sta lasciando intaccare prodotti su prodotti agricoli in Veneto, in Emilia, in Piemonte, in Lombardia dalla cimice asiatica? O chi ancora non ha preso decisioni sulla fauna selvatica, sui cinghiali che stanno devastando le campagne italiane? O chi ha previsto accise sui carburanti che rischiano di fermare le macchine agricole?

Ci gridate di vergognarci perché abbiamo proposto, invece della canapa, risorse per le cure palliative o per i farmaci orfani per curare le malattie rare (che non ci avete concesso ovviamente). (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Dite che il Governo è amico degli enti locali e neanche ha preso in considerazione il gravissimo problema della mancanza di segretari comunali nei piccoli Comuni, che sono il cuore pulsante del Paese.

Ci dite che questa legge di bilancio è ispirata al *green new deal* e bocciate, per partito preso, la proposta dell'introduzione del sistema del vuoto a rendere, che avrebbe agito sui comportamenti a tutela dell'ambiente, privilegiando invece odiose tasse, che hanno l'unico scopo di finanziare l'umiliante assistenzialismo. Si dice che la tassa sulla plastica esiste un po' in tutta Europa; sì, ma chi lo dice dimentica che l'Italia ha uno dei carichi più pesanti al mondo per imposizione fiscale e burocrazia paralizzante.

E vogliamo parlare del taglio al comma sull'educazione civica? O di come si penalizzano le università virtuose in favore di quelle che andrebbero chiuse?

Ci vuole coraggio, ci vuole un bel coraggio. Ma questo non è coraggio: il coraggio presuppone ardimento, questa è irresponsabilità e mancanza totale di visione, condivisione, approfondimento e conoscenza.

In buona sostanza, questo Governo è pericoloso per manifesta incapacità, perché declama con enfasi quello che bisognerebbe fare, ma senza la capacità di farlo. Stando così le cose, vi chiediamo una sola cosa: poggiate la penna e fermatevi prima che sia troppo tardi. Lasciate libere le imprese di lavorare e far lavorare e andate a casa, perché questo incubo è durato fin troppo. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, in questo mio intervento mi soffermerò sulla disabilità. Nella legge di bilancio abbiamo aumentato di 50 milioni di euro il fondo per la non autosufficienza e di 12,5 milioni di euro la dotazione per le scuole dell'infanzia paritarie, che accolgono bambine e bambini con disabilità. Abbiamo stabilito un contributo straordinario di un milione di euro in occasione dei cento anni di fondazione dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti e di 500.000 euro

ad ANGLAT (Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti). Si incrementa inoltre di 5 milioni il fondo per diritto al lavoro dei disabili e si stanziava un contributo di 400.000 in favore della Federazione italiana per il superamento dell'*handicap*. Ringraziamo queste associazioni, *in primis* la Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), e tutte le associazioni, anche quelle piccole, di familiari, di madri e di padri che quotidianamente, con dedizione, sono a fianco delle persone più fragili e delle loro famiglie risolvendo i loro bisogni e quelli degli altri. Viene istituito un fondo per la disabilità e la non autosufficienza, a cui si assegneranno risorse stabili per 300 milioni di euro a decorrere dal 2022 (su questo abbiamo tanto bisogno di risorse stabili), per riorganizzare e sistematizzare le politiche di sostegno alla disabilità.

I nostri prossimi impegni come Italia Viva saranno di destinare le risorse stanziata per: dopo di noi, *caregiver* (sappiamo che il 70 per cento delle persone impegnate nel *caregiver* sono donne) e autismo, ma sappiamo tutti che le risorse non bastano.

Ognuno di noi è diverso dall'altra, dall'altro; l'alterità è il fondamento della convivenza umana. Una società è giusta e plurale quando tratta la disabilità non come un mondo a parte, ma come parte del mondo, quindi noi continueremo a batterci perché le risorse per la non autosufficienza, rese strutturali dal Governo Renzi, siano volte alla vita indipendente, all'autonomia, per preservare e rispettare il benessere e la felicità delle persone con disabilità che hanno un loro carattere, dei desideri. Questo è l'approccio con cui dobbiamo affrontare il tema; solo così passeremo dai bisogni ai diritti, battendoci per un sistema di servizi sociali realmente accogliente, perché noi non vogliamo lasciare nessuno o nessuna da soli. Il presente disegno di legge di bilancio rappresenta anche questo. (*Applausi dai Gruppi IV-PSI e PD e del senatore Errani. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà.

FERRERO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, lasciatemi iniziare il mio intervento condividendo una considerazione del collega Bagnai indicativa della situazione che stiamo vivendo con questo Governo. In teoria il Parlamento legifera, il Governo ha funzione di indirizzo politico, il Presidente della Repubblica ha funzione di garanzia, ma la pratica è ben altra: il Governo legifera, il Presidente della Repubblica ha funzioni di indirizzo politico senza la responsabilità politica, il Parlamento prova ad avere una funzione di garanzia cercando di correggere gli errori del Governo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Questa è una rappresentazione perfetta di quello che sta succedendo all'ennesima potenza e che si sta concretizzando in questa strampalata legge di bilancio.

Lo scorso venerdì sera sono tornata a casa nella mia azienda. Sì, perché mio marito e io siamo tra quegli imprenditori che dormono in azienda (non mi vergogno a dirlo) e ho ripensato a quella nottata assurda trascorsa in Commissione bilancio e tutto mi è sembrato lontano, fuori dalla realtà, come in uno di quei sogni confusi e senza senso. Il messaggio che voglio portare

oggi a tutti voi, cari colleghi, è che non si può continuare così. Abbiamo nelle mani il futuro di una Nazione e il bilancio dello Stato deve essere una cosa seria, istituzionale, con scadenze e regole che si rispettano e quadrature dei conti. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Questo è ciò che si pretende dalle aziende, dagli imprenditori, ma anche da tutti i cittadini. Si demonizza l'evasore, che spesso si trova a pagare sanzioni e balzelli per aver tardato di un giorno nei pagamenti; noi pretendiamo dai cittadini italiani rigore e rispetto delle leggi e poi noi cosa facciamo, anzi voi cosa fate? Raffazzoniamo, anzi raffazzonate un bilancio in una notte di dicembre, con un Governo che ci viene a dire: abbiamo sbagliato, correggiamo, tanto il saldo non cambia; abbassiamo di 0,05 la plastica, facciamo rientrare il tetrapak. E il giorno dopo un emendamento si trova ma non è stato votato, l'altro è stato votato ma non si trova più. Basta un *file* di Excel, non ci vuole molto.

Ho ascoltato l'intervento della collega Faggi di venerdì; lei l'ha spiegato meglio di me: prima di fare le pulci agli italiani e di riempirli di leggi e leggine senza senso, cominciamo a modernizzarci noi. Cominciamo a non avere più la carta che vola, un po' più di rigore, e ritroviamo la dignità del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Il Parlamento in questo bilancio avrà voce per un terzo dei componenti, vi rendete conto? Alla legge più importante dello Stato ha avuto la possibilità di partecipare, con un emendamento, un'idea, un correttivo, soltanto un terzo dei parlamentari; soltanto i senatori. E gli onorevoli deputati? Non avranno questo privilegio perché non c'è tempo.

È il risultato di un Governo che ha sprecato il tempo a litigare per quaranta giorni. Questa è una piena responsabilità dell'attuale Esecutivo, che butta fuori una legge e poi si accorge di aver partorito un mostro, e cerca ovviamente il correttivo.

I colleghi hanno parlato tutti abbondantemente di *plastic tax*, *sugar tax*, auto aziendali, Imu, Tasi, TOSAP: ci avete messo troppo tempo a rendervi conto che erano tutte stupidate, frutto di una visione miope.

A fronte di un misero contributo in termini di entrate avete creato il caos nel mondo dell'imprenditoria; non avete fatto i conti con le cadute e le ricadute sul mondo reale. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Ma l'azienda che stampa o calandra o trafilata prodotti in plastica come farà a calcolare quanto materiale da riciclo mette dentro i prodotti? Altri registri magari? Altra tenuta di registri? Altre incombenze? E come si potrà controllare se un prodotto contiene 30, 40, 50 per cento di materiale riciclato?

Sapete cos'è una materozza? Fa parte del processo produttivo di stampaggio e nella normalità viene reimmessa come riciclo nel processo produttivo; come verrà considerata? Non lo sapete perché chi parla tanto, con tutta probabilità, non ha mai visto un processo produttivo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Chi è l'ideatore di questa tassa? Chi è? Vorrei conoscerlo, guardarlo in faccia.

Ma torniamo al nostro modo di fare il bilancio: anche la Ragioneria come ragiona? Bisogna fare i conti con la realtà. Com'è possibile che, quando si diminuisce un'entrata, non vi sia un calcolo probabilistico che mi dà una stima dell'impatto positivo in termini espansivi sull'economia reale? È come se un'azienda investisse in un progetto considerandone soltanto il co-

sto e non i probabili profitti. Allo stesso modo, per quanto riguarda le maggiori entrate derivanti da una maggiore tassazione: com'è possibile che la Ragioneria consideri soltanto il valore della maggior entrata e non consideri l'effetto - ben più grave e reale - di una contrazione economica che alla fine determina un'entrata inferiore? Com'è successo all'emendamento abrogativo dell'articolo 14 del cosiddetto decreto crisi d'impresa: era il 14.1, quello sullo scudo fiscale dell'Ilva. Non è stato trattato in Commissione bilancio. La Ragioneria non ha avuto niente da dire su quell'emendamento; eppure, guardate i devastanti risvolti finanziari ed economici sull'economia reale. Bastava esprimersi ex articolo 81 della Costituzione, ma la volontà politica ha prevalso sulla coerenza e sul buonsenso.

PRESIDENTE. Senatrice, deve concludere.

FERRERO (*L-SP-PSd'Az*). Termino, Presidente, e la ringrazio.

Siamo all'assurdo, e qualcuno ha il coraggio di dire che quest'anno è andata meglio perché abbiamo votato in Commissione. A quei senatori ricordo che 600 parlamentari non solo non voteranno, ma non avranno neanche la minima possibilità di dire la loro. Vergogna! L'ennesima fiducia. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*). Non ricordo un solo provvedimento che non sia passato finora senza fiducia, e anche in questo caso non vi smentite: fiducia al Senato, fiducia alla Camera e il bilancio è fatto.

Fermatevi, questa vergogna deve concludersi al più presto. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO (*Misto-PEcEB*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, noi di Più Europa avevamo davvero sperato che questo nuovo Governo, il Conte-*bis*, relativamente alla legge più importante di un Paese, la legge di bilancio, si sarebbe comportato in modo diverso rispetto a come l'ha affrontata l'anno scorso, in nome di una proclamata, quanto inesistente, discontinuità. Invece, non è così, sia nel metodo del rapporto con il Parlamento - che definire indecoroso è persino eufemistico - sia nel merito. E voglio cominciare dal metodo.

Lo scorso anno in Senato la legge di bilancio non fu neppure discussa. Ricordate? Fu licenziata con un voto di fiducia su un testo arrivato *in extremis*, senza che nessuno potesse averne neppure contezza. Quest'anno si sono concessi giorni in più di discussione, più o meno finta, in Commissione, in attesa del testo vero che il Governo, come abbiamo sentito, ha licenziato in queste ore.

Insomma, siamo di fatto alla situazione dell'anno scorso, a parti opposte tra Senato e Camera, perché la Camera è evidentemente in una condizione di impossibilità di analisi.

Aggiungo che anche nel merito siamo in perfetta continuità col precedente Governo. Le riforme simbolo del Conte I (parlo di quota 100 e del

reddito di cittadinanza) sono rimaste le questioni prioritarie, non negoziabili, anche per l'attuale maggioranza. Le clausole di salvaguardia sono state disinnescate per 23 miliardi per il 2020, ma saranno riproposte obiettivamente per 43 miliardi nel biennio 2021-2022. Insomma, la stessa cosa fatta su cifre leggermente inferiori del Governo Conte I per l'anno 2019.

Deve essere chiaro che la cosiddetta flessibilità negoziata con l'Europa è a debito; e i debiti non sono gratuiti e non sono neanche per sempre. Il che vuol dire che questa flessibilità a debito va ad aumentare il già enorme debito pubblico, di tutta evidenza.

Non si può neppure invocare l'alibi che il Governo ha dovuto negoziare con la Commissione europea. Qui la ragione del ritardo è tutto interno alla maggioranza e tutto relativo alla spesa corrente. Non c'è, a parte i 3 miliardi sul cuneo fiscale, neanche l'ombra di interventi che possano spingere l'economia riducendo il debito pubblico.

Nel frattempo, però, abbiamo assistito per un mese, evidentemente sulla stampa, a lanci di grandi proclami, dal *green new deal* al *family act*. Il tutto sapendo che non ci sono soldi. E dunque, se le entrate del Paese sono pari a 855 miliardi e le uscite pari a 900 miliardi, aggiungendo questa manovra, capite che spolpare l'osso va bene, ma l'osso era già spolpato. Tutti annunci, tutti destinati a cadere l'uno dietro l'altro, creando aspettative e, quindi, relative frustrazioni nell'opinione pubblica.

Noi avevamo proposto, per essere costruttivi, quattro emendamenti, ma non c'è stato verso di pensare ad approvarne neanche uno. Questi avrebbero aumentato il gettito e, forse, consentito investimenti in settori molto più rilevanti per lo sviluppo economico che non qualche aumento di spesa corrente.

A tutto questo si somma lo scontro di queste ore in merito all'intervento per mettere in sicurezza la Banca popolare di Bari. Su questo voglio fare una osservazione molto semplice: salvataggio, sì; nazionalizzazione, no. Questa, almeno, è la posizione che Più Europa esprime in modo molto netto.

Infine, lo scorso anno non ho partecipato al voto per una sorta di obiezione di coscienza a questa umiliazione del lavoro parlamentare, che si è ripetuta esattamente quest'anno ancora.

Quindi, anche quest'anno, per le stesse ragioni, io farò altrettanto. A questa pseudo farsa, perché amo la democrazia parlamentare e amo le istituzioni, io veramente non voglio partecipare. È il maggior rispetto che posso attribuire a questo Parlamento. (*Applausi del senatore Martelli*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferro. Ne ha facoltà.

FERRO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, in apertura del mio intervento mi sia permesso ringraziare i membri della Commissione bilancio, di cui faccio parte, sia di maggioranza che di opposizione, perché - credetemi - si è lavorato in una situazione poco agevole, per usare un eufemismo.

Della manovra finanziaria al nostro esame possiamo dire, innanzitutto, che essa manca di un disegno strategico e di una visione per rilanciare il

nostro Paese. Si vuole trasformare in legge una serie di misure tra loro eterogenee, sconclusionate e incoerenti, utilizzate solo ed esclusivamente come collante di questa sgangherata maggioranza. Colleghi, avete usato la legge principale dello Stato per tenere unita questa raffazzonata maggioranza di Governo. Signor Presidente, in Commissione bilancio è stato pietoso assistere ai balletti, alle interruzioni, agli aggiornamenti, ad una situazione che il pur lodevole impegno del presidente Pesco tentava di salvare, causata dalle divisioni e dalle rotture della maggioranza.

Quello al nostro esame è un provvedimento che dovrebbe dare stabilità all'economia del Paese e proprio tale stabilità dovrebbe dare più credito allo Stato e più fiducia nel nostro Paese. Per voi, colleghi della maggioranza, la legge che dovrebbe garantire la stabilità è invece una legge di tassazione. Tassate tutto: siamo tornati alla tassa sul macinato, di storica memoria, per chi se la ricorda, e ci sono la tassa sulla plastica, quella sullo zucchero, la Robin tax, l'addizionale Ires, l'aumento del prezzo dei carburanti e via discorrendo. Si tratta di un disegno di legge di bilancio che ha una caratteristica fondamentale, ovvero quella di puntare tutto sul rinvio della sua applicazione. Di quel poco che c'è nella manovra, tutto viene rimandato a dopo. Occorre fare attenzione, perché stiamo giocando con l'affidabilità del nostro Paese nei confronti dell'Europa e nei confronti dei mercati finanziari. C'è poco e quel poco che c'è viene rimandato a dopo.

Si tratta dunque di una manovra chiaramente insufficiente rispetto alle esigenze dell'Italia, che rischia di non incidere in modo efficace sulla situazione di sostanziale stagnazione del Paese. Avevamo tentato alcuni correttivi alla manovra. Ricordo, tra tutti, la proposta di introdurre la facoltà della videosorveglianza nelle case di riposo e nelle scuole, per quegli istituti che ne avessero fatto richiesta, per impedire il ripetersi di quei gravi fatti di cronaca, che stanno accadendo in questi giorni. La mia collega senatrice Giammamco ha presentato su questo tema varie formulazioni normative, per venire incontro a tale necessità, ma non se ne è fatto niente, perché sono contrari il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'interno. Si voleva però dare un segnale chiaro, su un'emergenza, che tocca alcune realtà del nostro Paese.

Avete previsto lo *stop* alla cedolare secca sulle locazioni commerciali, che era stata introdotta nel 2019. Vi rendete conto, colleghi, che tale previsione costituisce un colpo mortale alle locazioni di botteghe, di negozi e di tutti quei locali che si trovano nei centri storici delle nostre città e che si stanno svuotando, in favore dei centri commerciali? (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Non parliamo poi della fusione tra Imu e Tasi, visto che c'è poco tempo e mi devo accingere alle conclusioni.

Mancano una visione strategica per rilanciare il nostro Paese e norme che diano fiducia ad esso e alle nostre economie. Chi volete che venga a investire in un Paese come il nostro, ridotto in questa maniera? (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Se ne stanno scappando tutti, ve ne rendete conto? Colleghi del PD, che avete una cultura di Governo, a differenza di altri che compongono la maggioranza, rendetevi conto che stiamo portando il Paese su un baratro dal quale credo difficilmente riusciremo a uscire. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, ci apprestiamo dunque a votare la fiducia sul disegno di legge di bilancio che, come dicevo già in discussione generale, è stata caratterizzata dal fatto di trovare una massa di risorse significative (24 e rotti miliardi di euro) per sterilizzare le clausole di salvaguardia, che, per le scelte condotte lo scorso anno, in modo particolare con la decisione di realizzare quota 100, avevano bruciato importanti risorse per gli anni a venire.

Ce l'abbiamo fatta: nonostante risorse così numerose siano destinate alla sterilizzazione dell'IVA, la manovra contiene comunque misure significative sotto diversi punti di vista. Mi voglio fermare e concentrare su alcune riguardanti il *green new deal*, che vedranno nel nostro Paese avviare un percorso innovativo e nuovo, per quanto riguarda l'attenzione all'ambiente. Sono previsti 4,24 miliardi di euro, che possono sembrare ancora pochi rispetto ai bisogni che abbiamo per intervenire in questi ambiti, ma sono sicuramente un inizio importante, anche perché sappiamo bene che non riusciremo a spendere questi miliardi tutti subito, per una serie di altre ragioni che dirò in coda.

Abbiamo da affrontare politiche riguardanti l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, la lotta ai cambiamenti climatici: si tratta di un insieme di politiche per sostenere lo sviluppo economico con investimenti pubblici per la riqualificazione e la riconversione energetica del nostro Paese, andando verso le decarbonizzazione dell'economia.

A questo dico che si aggiungono - perché forse non lo si è sufficientemente compreso e sottolineato - i miliardi di euro messi a disposizione dei Comuni: nei prossimi anni, tra il 2020 e il 2034, saranno messi a disposizione dei Comuni 25 miliardi di euro e una fetta importante di queste risorse, con destinazione precisa e definita nella legge di bilancio, andranno all'efficientamento energetico degli edifici, allo sviluppo territoriale sostenibile, alla rigenerazione urbana e allo sviluppo sostenibile. Credo che, se mettiamo insieme le risorse che questa legge di bilancio ha saputo collettare e destinare alle questioni ambientali, possiamo dire che sia un buon avvio e un buon inizio.

A ciò si aggiungono due misure che Italia Viva ha proposto negli emendamenti che ha presentato e che sono stati approvati, ossia il fondo da 50 milioni di euro all'anno per tre anni, dal 2022 al 2024, per implementare la rete ciclabile urbana, il che vuol dire realizzare circa 1.000 chilometri di reti ciclabili all'anno nelle nostre città, ossia 3.000 chilometri in tre anni; si aggiunge poi un emendamento molto semplice, che però ha fatto tanto parlare, perché, proponendo l'equiparazione dei monopattini elettrici alle biciclette, permetterà di avviare una piccola rivoluzione sulla micromobilità elettrica nelle nostre città. Anche questo contribuirà a portare benefici all'ambiente e sappiamo quanto da parte dei Comuni si chiedesse in termini di semplificazione delle norme per avviare questa rivoluzione.

Dicevo prima che non basta aver messo a disposizione le risorse, ma c'è bisogno di semplificare le norme che permettono agli investimenti che lo Stato riesce ad appostare di vedere presto e velocemente la luce.

È per questo che Italia Viva ha proposto in queste settimane, e tornerà a proporre al Governo e alla maggioranza nel mese di gennaio, un piano *shock*, ossia una modalità di semplificazione delle norme riguardanti quei 120 miliardi di euro circa che negli anni le diverse leggi di bilancio hanno appostato perché lo Stato potesse realizzare investimenti e che necessitano di procedure semplificate: solo in questo modo, entrando velocemente nel circuito economico italiano, potremo realizzare la crescita di cui il Paese ha bisogno. Prima la senatrice Bonino si lamentava del fatto che non abbiamo risorse aggiuntive. È vero perché questo nostro Paese non cresce, ma per poterlo far crescere in un momento di stasi economica, di crisi o di stagnazione, abbiamo bisogno di far ricorso alla leva economica dello Stato. I soldi ci sono. Abbiamo bisogno di semplificare le procedure perché questi 120 miliardi di euro, entrando nel circuito economico italiano, possano produrre ricchezza; producendo ricchezza e crescita, anche le entrate dello Stato aumenteranno e la prossima legge di bilancio potrà vedere risorse fresche e aggiuntive per poter adottare misure ulteriori e migliorative; e magari anche la senatrice Bonino il prossimo anno potrà esprimere un parere più positivo. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli senatori, la manovra al nostro esame colpisce gli italiani con una raffica di nuove tasse, come abbiamo ascoltato più volte in quest'Aula, ma - cosa ancora più grave - ipoteca il futuro dell'Italia e degli italiani e ruba qualsiasi prospettiva ai nostri figli.

È una legge di bilancio che entra in vigore il 1° gennaio 2020, ma produrrà danni per molti anni perché si accanisce sulla nostra unica vera ricchezza sociale, sul nostro unico patrimonio: vi state accanendo sui nostri figli.

Non mi riferisco soltanto ai 16 miliardi di nuovo debito per il quale chi oggi ha uno, cinque o quindici anni, dovrà pagare gli interessi per tutta la vita, ma, soprattutto, al sistema di nuove tasse che risulta persecutorio nei confronti dei soggetti più indifesi, cioè i bambini, per il tramite delle loro famiglie.

Succede così quando si pensa di governare un Paese con l'abaco, esclusivamente per far quadrare i conti, senza conoscere come vivono e quali sono le reali necessità delle persone. Si chiama distacco o dissociazione dalla realtà; in politica è la peggiore delle patologie perché evidenzia uno iato incolmabile tra il popolo e chi lo amministra, collegati solo con il potere e scollegati dalle esigenze del Paese.

Avete messo in scena poco fa un lungo, animato e appassionato dibattito sulla *cannabis*. Avete tentato di liberalizzarla occultandola nel disegno di legge di bilancio con l'ipocrisia di definirla *light*. Non abbiamo visto



purtroppo lo stesso fervore per argomenti ben più importanti come la sicurezza dei bambini. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Per esempio, avete deciso di non procedere all'installazione delle telecamere negli asili nido e nelle strutture dove si curano anziani e non autosufficienti. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Quindi, quando avremo notizia di un ulteriore caso di maltrattamento su bambini o anziani, abbiate almeno la decenza di tacere, perché avete voluto e preferito chiudere gli occhi e non guardare in nome della *privacy* dei lavoratori. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Siete stati bravi, anzi direi bravissimi, nel chiedere soldi alle famiglie, senza restituire nulla in termini di sicurezza e trasparenza.

Fate cassa anche sull'aranciata con la tassa sulle bevande gassate. Il raddoppio del prezzo dell'aranciata convincerà, secondo voi, una mamma a comprare una bottiglia in meno di aranciata? Non è così e lo sapete benissimo. Questa misura non vuole affatto disincentivare l'uso di bevande zuccherate, altrimenti avreste investito i soldi di questa tassa in campagne di sensibilizzazione ed educazione alimentare. Il vostro scopo è un altro e non ha nulla di nobile come la cura della salute, ma è solo quello di aumentare il gettito.

Per non parlare della tassa sulla plastica, che ha come primo e immediato effetto l'aumento del costo delle bottiglie d'acqua, che sappiamo bene tutti essere un bene primario. In questa misura annega tutta l'ipocrisia che vi siete guadagnati in questo periodo e che vi contraddistingue, ma non basta perché colpite proprio i prodotti plastici monouso importanti per evitare che i bambini si facciano male con il vetro e che si usano nelle case, nelle mense degli asili e nelle scuole.

Se anche qualcuno pensasse di risolvere la questione col succo di frutta, usando ad esempio il tetrapak, niente da fare perché anche quello è stato ipertassato.

Queste tasse costeranno una media di 138 euro a famiglia. Si tratta di aggravii inaccettabili, che colpiscono indiscriminatamente, a prescindere dal reddito e dalla condizione sociale e che puntano dritti all'unica categoria di italiani che, in un Paese dove la vera emergenza è la denatalità, andava risparmiata. Ci sono già oggi 1.300.000 bambini poveri. Chi avrà ancora il coraggio di mettere al mondo dei figli sapendo che non potrà offrire loro un degno avvenire? (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Avete la grande responsabilità e la colpa di avere scritto una manovra contro i bambini, o quantomeno, non a favore.

La vostra manovra di bilancio si potrebbe così sintetizzare: «Sì alla *cannabis*, no all'aranciata». È questo che state dicendo ai vostri giovani. (*Commenti del senatore Lanzi*).

Il senatore Mantero prima si indignava perché questa parte dell'emiciclo aveva applaudito al presidente Casellati, che aveva preso una decisione tecnica, applicando il Regolamento. Ebbene sì, senatore Mantero, noi abbiamo applaudito perché siamo la parte sana di questo emiciclo. Noi siamo la parte che si prende cura della salute dei nostri figli e la difende. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Per fortuna c'è un lumicino in un quadro desolante. Lo abbiamo acceso noi membri della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza. Mi

riferisco all'approvazione dell'emendamento con cui si introduce la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole, attraverso una specifica formazione degli insegnanti, anche con riferimento al contrasto alla violenza di genere. Una proposta nata dal lavoro che la Commissione ha portato avanti per circa un anno e che si è conclusa con l'approvazione all'unanimità dell'indagine conoscitiva su questi odiosi abusi a danno dei minori.

La misura, sottoscritta da numerosi colleghi di tutti i Gruppi parlamentari, che ringrazio di cuore per la sensibilità dimostrata, stanziava 3 milioni di euro in tre anni per formare i docenti, così da prepararli a fare fronte nel modo più efficace possibile a quella che si va via via imponendo come una vera e propria piaga sociale.

La prevenzione è fondamentale, ma è comunque solamente un primo passo che deve inserirsi nel più ampio contesto di un *welfare* per l'infanzia che, da un lato, tuteli adeguatamente i minori dai pericoli e, dall'altro, contribuisca ad assottigliare le differenze di natura sociale tra i bambini. Penso a quel padre al quale pochi giorni fa, nonostante i quattro figli a carico, è stata sospesa la fornitura di luce e gas, perché in arretrato con il pagamento delle bollette. È impensabile che vengano tagliati servizi essenziali nei luoghi che ospitano minori ed è una palese privazione di bisogni primari, come cibo, acqua o una temperatura adeguata in ogni periodo dell'anno. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Bisogna che Governo e Parlamento intervengano perché, in un momento di crisi economica e sociale così acuta, siano introdotti correttivi a tutela proprio dei minori, come, per esempio, il congelamento del distacco in presenza di difficoltà economiche - temporanee, ovviamente - e comunque fintanto che nell'abitazione risiedono dei bambini. Un Paese civile non può consentire episodi simili che ledono i diritti dei minori. Famiglie e minori purtroppo sono ancora vissute come oggetto di una operazione di recupero crediti, piuttosto che come cuore della nostra società, nucleo insostituibile dell'Italia del futuro.

Tra le mille evidenti criticità di questa manovra, sono però felice di aver favorito l'accensione di un lumicino - come dicevo prima - a garanzia dei più piccoli, di quanti non possono difendersi da soli e che le istituzioni hanno il dovere di tutelare. Questo è il regalo di Natale che il Senato, approvando il nostro emendamento, ha fatto a tutti loro. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Per il resto, purtroppo, è un deserto dove non c'è neanche più il miraggio di un'oasi. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mollame. Ne ha facoltà.

MOLLAME (*M5S*). Signor Presidente, senatrici e senatori, membri del Governo, per questo disegno di legge di bilancio che ci apprestiamo a votare vorrei ricordare alcuni concetti espressi dal Presidente del Consiglio in occasione del voto di fiducia a questo Governo. Abbiamo ascoltato il Presidente del Consiglio, appena tre mesi fa, riferire di volersi ispirare nell'azione di governo ad un «nuovo umanesimo», secondo un *modus operandi*

che lasciasse alle spalle «il frastuono dei proclami inutili» e «delle dichiarazioni roboanti». Un Governo operativo che si occupasse delle tante difficoltà delle donne e degli uomini di questo Paese, che si occupasse di sanità, di famiglie, di *green new deal*, di riduzione del cuneo fiscale, di asili nido, di riforme e che scongiurasse l'aumento dell'IVA.

Oggi ci siamo. Con il disegno di legge di bilancio al nostro esame ci stiamo muovendo su questo nuovo corso tracciato appena tre mesi fa. E secondo questo nuovo corso e questo nuovo stile, voglio oggi ricordare a tutti noi alcuni utili concetti: voglio parlare di lavoro, di consapevolezza, di diligenza (quella del buon padre di famiglia) e del conseguente concetto di pareggio di bilancio. Voglio parlare di fiducia (sul nostro stesso operato e su quello degli altri) senza la quale la vita sociale non si reggerebbe. Non vorrei essere demagogico, pertanto parlerei anche di vizi pubblici e private virtù (ho invertito appositamente gli aggettivi).

La Repubblica italiana - sta scritto - è fondata sul lavoro; ed è proprio da tale valore fondante, il lavoro, che dobbiamo ripartire, ricordando il lavoro dei nostri avi, senza con ciò andare molto lontano. Quelli usciti da un disastro epocale, settant'anni fa circa, hanno ricostruito e costruito l'Italia. Il lavoro quale impegno delle nostre energie rivolte verso uno scopo.

Darwin diceva che al mondo sopravvive chi meglio si adatta e l'uomo non solo si adatta al mondo circostante, ma, unico per livello raggiunto, adatta a sé quel mondo. Il lavoro mezzo di realizzazione personale, di per sé e perché ci permette stabilità in quanto ci consente altresì di impiegare i corrispondenti ricavi. Il lavoro momento forse più rilevante dell'azione individuale nella società e strumento per adattare la realtà a noi stessi e ai nostri progetti. E non dobbiamo dimenticare che, a grande prezzo e con umanissimo sforzo di ingegno e progresso, i nostri avi ci hanno riscattati anche dal lavoro più duro.

Ciò detto, passo alla consapevolezza che il nostro debito pubblico (vizio pubblico), richiamato prima, dal 1980 al 1995 è raddoppiato in appena quindici anni, passando dal 60 per cento al 120 per cento del prodotto interno lordo, per stabilizzarsi oggi intorno al 130 per cento circa, come a tutti noto.

Passiamo poi al concetto di diligenza, quella del buon padre di famiglia, concetto che risale addirittura al diritto privato romano, al *Corpus iuris civilis iustinianum*. Quella che veniva definita *diligentia diligentis patris familias* è la diligenza applicata da una persona che abbia la responsabilità del sostentamento e della conduzione di un nucleo familiare. Vedete, questo concetto, richiamato anche dal codice civile italiano, riporta all'adempimento di talune obbligazioni contrattuali. Da qui al concetto di pareggio di bilancio il passo è anche breve e poco importerebbe se pubblico o privato, in una società nella quale c'è fiducia. Sì, quel pareggio pubblico, vincolo introdotto alcuni anni fa, comporta che l'ammontare delle spese sostenute dallo Stato e dagli altri enti pubblici sia uguale alle entrate ovvero al gettito fiscale, evitando a tal guisa il *deficit* di bilancio.

Ora, vedete, la privata virtù cui mi riferivo sta nel fatto che questo popolo ha una lunga storia e una grande cultura e sa del valore di un adempimento. Se si amplia lo sguardo al debito aggregato, ovvero ai livelli di in-

debitamento di tutti gli attori economici (Stato, imprese, banche e famiglie), l'Italia si rivela un Paese senza grandi problemi di debito.

Dove starebbe il problema? Il problema sta in quel concetto di crisi fuorviante che è diventato comune e pervadente. Ho già citato Luigi Einaudi, che ripeto. Luigi Einaudi diceva che la crisi economica non è mai una causa; semmai è una conseguenza di una crisi etica e - aggiungeva - spirituale. Pertanto, secondo quei valori richiamati in premessa e un fardello assai pesante, una strada con questo disegno di legge di bilancio l'abbiamo intrapresa e continuiamo a seguirla. È la strada tracciata con gli impegni presi, è la strada della coerenza e della responsabilità. Ma lungo questo percorso dobbiamo sforzarci di dare autentico valore al lavoro, perché a parità di energie spese possiamo raggiungere risultati assai diversi. Per questo servono consapevolezza, fiducia e diligenza; serve guardare al futuro con rinnovato orgoglio. La nostra storia e la nostra cultura ce ne danno fondate motivazioni. Occorre rimboccarsi le maniche; dobbiamo essere autenticamente positivi nell'animo e propositivi nelle idee e nelle azioni.

Consentitemi, da membro della Commissione agricoltura, di aggiungere alcune argomentazioni sul ruolo importante che oggi può essere svolto dall'azienda agricola e da tutto il comparto agroalimentare. Un comparto che è sintesi di cultura, storia e tradizioni di questa straordinaria terra mediterranea. Si tratta di un comparto non delocalizzabile e di una terra che, per le condizioni climatiche, si presta a interpretare quel *green new deal* che ci deve vedere protagonisti scevri da fuorvianti pregiudizi.

Stamattina abbiamo parlato di *cannabis sativa* e ho sentito affrontare l'argomento in diversi interventi. È una pianta che viene coltivata da secoli per realizzare tessuti, cordami, farina e olio. Oggi la sua coltivazione cresce nel mondo con un *trend* prossimo a circa il 40 per cento l'anno e si realizzano fibre per la bioedilizia, biomateriali, farine, il fito-cannabinoide CBD terapeutico e tanto altro ancora. Occorrono, però, solo chiarezza e norme certe - questo volevamo fare - che tutelino produttori e consumatori. Ed è nostro principale dovere porle in essere secondo regole democratiche. Occorre soprattutto esprimersi con quella coerenza che oggi non ho avuto modo di vedere in Aula, soprattutto da parte di un Gruppo politico che, nella Regione dove governa con una maggioranza assai diversa da questa, ha promulgato l'8 agosto di quest'anno la legge regionale n. 36 dal titolo: «Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa». (*Applausi dal Gruppo M5S*). E poi stamattina ci hanno parlato di droga!

ANGRISANI (*M5S*). È la Regione Veneto.

MOLLAME (*M5S*). Sì, si tratta del Veneto. Ho sentito ancora proclami per l'ennesima volta roboanti e lesivi per la nostra agricoltura.

Andiamo, comunque, avanti con consapevolezza, diligenza e responsabilità. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.

CATTANEO (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, membri del Governo, gentili colleghi, intervengo perché ritengo doveroso dare conto in quest'Aula di alcune importanti novità di principio nelle politiche per la ricerca pubblica del Paese che sono inserite nella legge di bilancio che andiamo a votare.

La prima novità riguarda una norma che, nell'intervenire sul neonato centro di ricerca Human Technopole, un'infrastruttura di ricerca localizzata nell'area ex Expò, ristabilisce il principio secondo cui le assegnazioni di fondi alla ricerca debbano essere basate su una competizione di merito, libera, equa e trasparente.

Signor Presidente, tre anni fa il Parlamento votò per garantire, sempre con legge di bilancio, un finanziamento straordinario e non competitivo alla fondazione Human Technopole. Si tratta di 140 milioni di euro l'anno senza vincoli temporali. Per dare un'idea di cosa sia questo *budget* per la ricerca vorrei solo segnalare che i nostri 51 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) si spartiscono, per via competitiva, 159 milioni di euro l'anno. A Human Technopole sono stati assegnati 140 milioni l'anno per sempre e senza competizione. Con una decisione politica legittima si era deciso di costruire una nuova casa della scienza in quell'area e se ne stabiliva l'assegnazione economica. Contestualmente fu però deciso anche chi avrebbe scritto e gestito il progetto scientifico che sarebbe entrato in quella casa, senza aver vinto alcuna gara e senza alcuna concorrenza. Fu un errore per motivi che vorrei qui brevemente riassumere, anche per valorizzare quanto ritroviamo ora in legge di bilancio ed evitare simili errori in futuro.

L'errore, il primo forse, stava nell'aver dimenticato che il dovere del legislatore è di garantire al cittadino il miglior ritorno dall'investimento del suo denaro e per raggiungere tale obiettivo serve una gara. Con Human Technopole, questo principio di etica pubblica fu ignorato, in quanto non vi fu alcuna gara per scegliere il progetto vincente.

La conseguenza - il secondo motivo dell'errore - sta anche nel fatto che quel progetto non fu scelto come il migliore tra pari, perché non c'era nessun altro progetto, e ci si è trovati quindi con un progetto privo di autorevolezza scientifica, da cambiare, come di fatto stava succedendo.

Come terzo motivo vorrei segnalare che contemporaneamente a tutto questo - un progetto che aveva vinto per legge, assegnato per legge a un gruppo o a un ente - mentre si privilegiava tutto questo, a tanti straordinari ricercatori italiani fu impedito di gareggiare per immaginare il miglior contenuto della nuova casa della scienza. Pensate che Human Technopole si occupa di genomica e dalla sua progettazione sono stati esclusi i colleghi che stanno in Sardegna, al CNR di Cagliari e all'Università di Sassari, come Francesco Cucca, che da anni sono ai vertici della ricerca mondiale proprio sui temi di cui Human Technopole si vuole occupare. Sarebbe bastato un bando pubblico che avrebbe alimentato nuove passioni; avrebbero potuto nascere nuove collaborazioni fra studiosi e fra enti per immaginare il progetto migliore per il nostro Paese, il progetto vincente da sviluppare lì dentro. Fece così l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg, quando pochi anni fa decise che, a Manhattan, si doveva costruire una nuova casa della scien-

za: presa la decisione, stanziato il *budget*, aprì un bando e fecero richiesta 17 cordate di enti non solo americani, ma di tutto il mondo insieme e, tra i 17, vinse la cordata composta dalla Cornell University e dal Technion israeliano.

Ma questo è il passato da non dimenticare a cui la legge di bilancio cerca di porre rimedio. Il nostro Human Technopole resta infatti un'operazione importante, ma deve esserlo per l'intero Paese: è una nuova casa della scienza. Il punto era come agire ora per eliminare l'idea presente nella comunità degli studiosi, non accettata, di un ente che ha vinto senza merito e senza fatica. L'obiettivo era come radicarlo nel Paese, come alimentare con esso quella eccellenza diffusa, con progetti e idee sparse in tutte le nostre università, ospedali ed enti pubblici, che veramente caratterizza la nostra ricerca. Ebbene, la legge che votiamo oggi, senza sottrarre risorse alla fondazione, né gravare ulteriormente neanche per un euro sul bilancio dello Stato, conferisce a Human Technopole una missione nazionale che credo sia veramente importante: lo apre al Paese sistematicamente, stabilendo che dovrà dotarsi, con la quota maggioritaria di quell'ingente finanziamento annuale, di laboratori di super tecnologie, quelle che le università e gli enti di ricerca di tutto il Paese non riusciranno mai ad acquisire e che forse sarebbe anche assurdo acquisire, visti i loro costi e la loro rapida obsolescenza. Potranno essere laboratori di super tecnologia sulla proteomica, sulla genomica, sulla metabolomica, saranno decisi dopo consultazione pubblica; l'intero Paese sarà chiamato a stabilire quali saranno detti laboratori, che conterranno strumenti, personale dedicato, competenze, protocolli per realizzare esperimenti complessi. Molti modelli all'estero replicano con successo esattamente questa esperienza che centralizza le tecnologie. Soprattutto, con la norma in legge di bilancio, con cadenza annuale le porte di questi laboratori di super tecnologie si apriranno ai ricercatori di tutto il Paese - Bari, Pavia, Genova, Urbino - e da ogni ente di ricerca potranno accedere a quelle strumentazioni ed esperienze, ma su base competitiva e, quindi, solo se il loro progetto sarà giudicato migliore di altri da un comitato indipendente.

Si introduce così in Human Technopole il principio della concorrenza, il principio dell'accesso competitivo presso la fonte delle risorse pubbliche. Se vincenti, potranno svolgere lì la parte tecnologica del loro lavoro, e poi tornare al centro di ricerca della loro Regione con il risultato e l'esperienza acquisita, che potrà ulteriormente diramarsi localmente. Human Technopole beneficerà nel diventare un riconosciuto epicentro della ricerca nazionale con movimenti virtuosi di studiosi da tutta la Penisola verso la Lombardia e poi di ritorno alle proprie Regioni.

Ma nulla di questo sarebbe stato possibile senza l'attiva collaborazione dei tanti colleghi presenti dentro e fuori la Commissione bilancio, di ogni Gruppo e orientamento politico che, con i loro interventi, hanno dato forza alla necessità di rivedere e dettagliare come quelle ingenti risorse dovessero essere dispiegate, affinché anche chi sta fuori da Human Technopole ne potesse giustamente beneficiare.

A quel voto unanime in Commissione bilancio sulla proposta di emendamento credo debba andare davvero la gratitudine degli studiosi del Paese. Ringrazio quindi davvero tutti, maggioranza e opposizione, i Mini-

steri dell'istruzione, della salute e dell'economia. Vorrei citare i nomi dei cinquanta colleghi senatori che hanno sottoscritto l'emendamento e i funzionari. Visto però che non posso citarli tutti, mi limiterò a ringraziare il presidente Pesco, i relatori di maggioranza e di minoranza e il sottosegretario Misiani per il MEF che, con il prezioso ruolo di raccordo dei lavori, ha consentito che questo testo oggi fosse in Aula. Ci sarà da fare nei prossimi dodici mesi e il loro lavoro continuerà, perché si dovrà dettagliare il testo della convenzione tra la Fondazione e i Ministeri fondatori, affinché si dia solida e concreta attuazione ai principi della legge.

Vorrei concludere con la seconda importante novità introdotta con una norma in legge di bilancio. Per la prima volta si parla di Agenzia per la ricerca nel nostro Paese. Era attesa ed è un segnale davvero importante, una grossa opportunità, ma va migliorata molto e accresciuta con un lavoro collettivo che non può prescindere dal coinvolgimento dell'intero mondo scientifico.

Molti hanno evidenziato i limiti della sua attuale configurazione. Soprattutto - a mio avviso - bisognerà insistere sulla vera funzione di questa Agenzia che, ovunque nel mondo, è soprattutto il luogo che istituisce e regola con terzietà, indipendenza e competenza, i bandi che erogano i soldi alla ricerca, per garantire la valutazione dei progetti tra pari, senza discriminare nessuno, con bandi aperti in tempi certi e noti su tutta la disciplina. È la politica che decide gli ambiti su cui investire, ma è il metodo della valutazione tra pari che deve stabilire come raggiungere quegli obiettivi.

Infine, l'ultima citazione riguarda un altro aspetto importantissimo: l'aumento di 31 milioni per il finanziamento delle borse per il diritto dello studio universitario per il 2020. È un aumento importante e spero davvero che sia volto a completare l'eliminazione della figura dello studente idoneo ma senza borsa, e rendere effettivo il diritto per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzo, di raggiungere i gradi più alti degli studi, come stabilisce la nostra Costituzione.

C'è dunque tanto da fare, ma penso davvero che oggi si pongano le premesse per una stagione importante per la ricerca pubblica italiana. (*Applausi dai Gruppi Misto, M5S, PD e IV-PSI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

CONZATTI (*IV-PSI*). Signor Presidente, tra i molti meriti della manovra in esame ce n'è uno che mi piace molto ricordare, ed è quello di esserci resi conto e di aver affermato chiaramente che l'Italia non è ancora un Paese per donne. Ci sono esempi - purtroppo lontani anche da quelli fulgidi che abbiamo ascoltato citare adesso dalla senatrice a vita Cattaneo - che ci ricordano come le diversità di opportunità di lavoro, di reddito, di ruolo e di potere tra donne e uomini ancora sono fondanti nella nostra società. E questo crea distorsioni macroscopiche e anche macroeconomiche; si tratta ovviamente di distorsioni in termini di lontananza da quei valori ideali e costituzionali che vedono uomini e donne senza distinzioni; ma anche in termini di dipendenza, una dipendenza imposta sul piano economico, psicologico e

fisico, che vede moltissime donne, fino a 8 milioni, ancora oggi, essere vittime di violenza nel nostro Paese, un milione e mezzo vittime di molestie sui luoghi di lavoro e una donna uccisa ogni due giorni.

Il costo per lo Stato di questa enorme violenza, di questa enorme distorsione, della sperequazione di potere tra uomini e donne equivale a metà della nostra manovra: 17 miliardi di euro l'anno tra costi diretti e indiretti. Tutto questo crea una distorsione anche in termini macroeconomici e di competitività del nostro Paese. I dati sono a ricordarcelo: Banca d'Italia e Istat ci dicono che, se l'occupazione femminile al Nord è ferma al 50 per cento (una donna su due lavora), solo una donna su tre lavora nelle aree del Centro-Sud. Questo comporta un *gap* rispetto alla media europea di 14 punti percentuali di occupazione femminile e danneggia la nostra crescita, il nostro PIL e il nostro futuro, perché disperdiamo un potenziale di talenti che dovrebbe essere invece fondante.

Grande merito va al Governo perché si è reso conto di questa distorsione, ne ha preso atto e ha adottato in questa manovra moltissime misure che possano rimettere in pista una società non solo paritaria, ma anche competitiva. Grande merito va a questo Parlamento e alla maggioranza, che hanno voluto ripristinare l'educazione al rispetto nelle scuole; è fondamentale dirsi che, seppur diversi, seppur speciali, siamo uguali nella dignità e nelle opportunità. E questo attiene molto, anche nel concreto, a ciò che avviene nella dinamica della violenza.

Benissimo, quindi, il rifinanziamento del piano strategico sulla violenza di genere con ulteriori 5 milioni di euro, anche per finanziare i percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti perché, nel caso della violenza, il problema sono gli uomini e va detto chiaramente. Aumento e sblocco dei fondi per gli orfani delle vittime di femminicidio: è una norma innovativa, trasversale, per dire che i debiti verso lo Stato degli orfani di vittime di femminicidio devono essere sgravati, e questo riguarda anche fatti di cronaca. Un'altra innovazione importante è il finanziamento di corsi all'università: tutti gli operatori che, a vario titolo, si occupano di parità, di insegnare la parità, di raccontare la parità, di disegnare il nostro Paese (politici, giornalisti, medici, operatori sociali, giudici che scrivono le sentenze) devono nel loro percorso di studi essere formati; saper leggere le disparità e i pregiudizi ed evitarli, nelle sentenze, negli articoli di giornale, nei discorsi, a volte dannosi, dei politici.

Abbiamo fatto molto sul fronte familiare per dire che il lavoro di cura deve essere bilanciato tra uomini e donne - il congedo parentale ha questo obiettivo - e non spetta alle donne in termini gratuiti e i servizi devono essere offerti dallo Stato: il *bonus* asili, il fondo di 100 milioni di euro per ristrutturare e costruire asili anche là dove non ci sono.

Occorre poi rompere quel soffitto di cristallo, che molte donne hanno già rotto in Italia (Marta Cartabia) e in Europa (Christine Lagarde e Ursula Von Der Leyen), per dimostrare che non è più un tabù: le donne possono e devono essere modello per le nuove generazioni; possono esserlo nei ruoli che permettono loro di ridisegnare una società diversa, aziende quotate diverse, piccole medie imprese diverse. Benissimo, quindi, la proroga della



legge Golfo-Mosca; benissimo l'incremento della percentuale di donne previste laddove si decide.

Se la nostra società vuole essere libera, vuole liberare le donne dalla violenza, vuole liberare le opportunità e i talenti, non può che lavorare in questa direzione e non può che volare alto. Con Italia Viva noi vogliamo e possiamo. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI (*Fdi*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio essere da subito assertiva: la manovra che discutiamo si finanzia per il 50 per cento in *deficit* e per il resto in tasse; non rilancia l'economia; risulta recessiva; somma tasse, *deficit* e indebitamento e produce una sostanziale crescita zero.

Ma entriamo nel merito e in qualche dettaglio. In questa manovra per 31,7 miliardi, 16,3 miliardi sono di *deficit* aggiuntivo che, sommato a quello a legislazione vigente, determina un ammontare complessivo di 40,9 miliardi. Non possiamo non considerare nuove imposte per 6,1 miliardi nel 2020 e 11,2 miliardi nel 2021.

Anche sul *deficit* vorrei essere chiara: Fratelli d'Italia non ha un pregiudizio. Va bene se è per investimenti, per le infrastrutture, per il territorio, per la sicurezza, insomma per comparti strategici; non va bene se è per finanziare la spesa corrente, che è esattamente ciò che puntella questa manovra finanziaria.

L'indebitamento prodotto determinerà un aumento del rapporto *deficit*-PIL di 0,9 punti percentuali e tale rapporto salirà al 2,3 per cento nel 2020. Si tratta quindi di altri numeri, i dati oggettivi.

Tutti ci ricordiamo che quando, dopo il mese di agosto, venne varato l'attuale Governo, si agitavano due discutibili motivazioni. La prima era quella politica volta a evitare la vittoria delle destre qualora si fosse consentito di ritornare al voto, e dico magari. L'altra era di natura economica: si fa questo Governo perché bisogna sterilizzare l'aumento dell'IVA previsto dal gennaio 2020.

La manovra evita gli incrementi d'imposta per i famosi 23 miliardi, ma - e ripeto ma - mette una serie di micro tasse - di cui abbiamo già calcolato gli importi - e, soprattutto, si riducono solamente le clausole di salvaguardia previste che, in valore assoluto, pesano per 19 miliardi nel 2021 e per oltre 25 miliardi nel 2022.

In questa manovra finanziaria, cari colleghi, non c'è niente di serio in favore delle piccole e medie imprese, per le professioni, per gli artigiani, per i commercianti, per non parlare della locazione degli spazi commerciali. Inoltre, la manovra penalizza le partite IVA e in generale il mondo produttivo e non rilancia alcuna delle eccellenze del *made in Italy*; non c'è niente per infrastrutture né per il territorio. Peraltro, ci sarebbe da ridere anche quando enfatizzate anche la *vision green*, perché il fondo è misero e soprattutto decidete di affrontare la questione ambientale soltanto con nuove tasse che colpiranno settori produttivi.

Fratelli d'Italia ha presentato oltre 500 emendamenti e ha elaborato molto di più di una contromanovra, ha elaborato un modello alternativo, perché siamo convinti che un'altra manovra sia possibile: quella dell'Italia che pensa in grande. L'abbiamo così intitolata e andiamo in giro per l'Italia a presentarla.

Reperiamo risorse per la nostra manovra dal reddito di cittadinanza, che vorremmo vedere cancellato, da quei 7 miliardi di euro che costituiscono una misura assistenzialistica e fallimentare che non ha prodotto lavoro e che meglio sarebbero impiegati nei servizi alle famiglie e alla persona. Proponiamo anche l'abolizione della *sugar tax*, che voi avete mantenuto, avendone solo spostato l'entrata in vigore ad ottobre, nonché della *plastic tax* che, dopo le proteste, avete fatto scendere a 0,49 centesimi per chilogrammo e slittare a luglio, ma nonostante ciò si abatterà sui settori produttivi interessati con una stangata che non ha precedenti.

Proponiamo un fisco più equo; riproponiamo la *flat tax* sul reddito incrementale e un sistema complessivo di riduzione delle tasse e della pressione fiscale; proponiamo l'introduzione di una seria *web tax* e di misure di sostegno alle imprese, la difesa del marchio italiano, nonché interventi per colpire i veri grandi evasori e gli evasori totali.

Non posso non citare il nostro pacchetto famiglia, incentrato sulla natalità e sul riconoscimento del valore sociale della maternità e della centralità della famiglia. La vostra manovra marginalizza le famiglie. So che ci sono il bonus bebè, l'assegno unico, pochi spicci per gli asili nido. Lo stesso relatore di maggioranza ha dichiarato in Aula che avete tracciato una rotta; non di più. Infatti non basta. È troppo poco. Al contrario, noi abbiamo elaborato un pacchetto famiglia, che costituisce un modello di *welfare* rivoluzionario e sussidiario e non assistenzialistico, con asili nido gratuiti e aperti a tempo pieno; con un fondo per ristrutturarne e crearne di nuovi; con la proposta dell'IVA agevolata al 4 per cento sui prodotti per l'infanzia; con l'introduzione del reddito di infanzia; con l'aumento dei tempi di congedo per maternità e paternità; con l'incremento delle detrazioni per i figli a carico e altre misure per sostenere le scelte di maternità e paternità nonché per favorire l'occupazione femminile aumentando quindi il prodotto interno lordo.

Non avete accolto queste nostre misure, purtroppo. Tuttavia, dobbiamo riconoscere con soddisfazione che altri nostri emendamenti sono stati approvati in Commissione bilancio. Ne cito solo alcuni per la loro natura e importanza. Penso anzitutto all'incremento, grazie all'emendamento che mi vede prima firmataria insieme ad altri colleghi, per un milione di euro del fondo destinato agli orfani di femminicidio e di crimini domestici. Questa è la realtà. L'anno scorso non ci riuscimmo; quest'anno sì, e aspettiamo i decreti attuativi della legge del 2018, che il 25 novembre finalmente avete dichiarato che avreste sbloccato. Aspettiamo passi concreti perché stiamo parlando di bambini che hanno perso la madre, molto spesso per mano dei loro padri; bambini che vengono affidati a parenti che ne devono seguire il percorso economico, psicologico, formativo e di ingresso nel mondo del lavoro.

Ancora, un altro emendamento che segna la vittoria di Fratelli d'Italia è l'istituzione di un fondo di 7 milioni di euro per il sostegno all'acquisto

di sostituti del latte materno, ovvero il latte in polvere, per tutte le neo mamme che non possono allattare in modo naturale perché affette da patologie specifiche. Anche in questo caso un aiuto concreto e l'ottica per i reali bisogni della persona.

Ancora, cito l'emendamento di Fratelli d'Italia approvato contro le cosiddette bollette pazze, ovvero quelle contenente importi non corrispondenti ai consumi effettivi che rappresentano una vera vessazione dei cittadini e una lesione dei diritti del consumatore. Grazie all'approvazione del nostro emendamento, il gestore del servizio dovrà rimborsare quanto illegittimamente percepito e dovrà pagare una penale pari al 10 per cento dell'importo non dovuto.

Spostando lo sguardo, penso al nostro emendamento che riguarda la comunità italiana in Venezuela, ovvero i cittadini che hanno tutti i requisiti per chiedere e ottenere la cittadinanza e che talvolta aspettano anni a causa della burocrazia e non riescono a ottenerla. Abbiamo pensato anche a loro e alla crisi che ha colpito il Venezuela.

Colleghi, in conclusione, questa manovra viene in Aula dopo liti e frizioni all'interno di una maggioranza che non è coesa. Il testo non potrà essere migliorato né qui né alla Camera; è blindato. Con il tombale voto di fiducia si impone sostanzialmente una volontà politica, quella di un Governo che non è - perché non ha - una sintesi. E non ce l'ha perché è una sommatoria di numeri e di diverse componenti votate al mantenimento dello *status quo*.

Questa manovra è figlia diretta di un Governo che non costruisce la crescita e non rilancia l'economia. È una manovra miope e triste che non guarda lontano; non è coraggiosa ed è priva di una visione di prospettiva per la Nazione.

È una manovra senz'anima, perché le manca come prevalente l'interesse nazionale e la voglia di mettere l'Italia al di sopra di tutto. (*Applausi dai Gruppi FdI e FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taricco. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, siamo qui per il passaggio finale della legge di bilancio 2020. Credo che, per ragionare compiutamente su questa manovra, dobbiamo inserirla nel giusto contesto.

Da una parte, abbiamo un quadro complessivo internazionale e del tempo che abbiamo alle spalle che ci mostra le complessità e le difficoltà che abbiamo affrontato e dovremo ancora affrontare: le guerre commerciali in atto, la Brexit, i problemi intorno all'Europa e quelli che hanno accompagnato sin qui il nostro Paese.

Dico per inciso che quest'anno avremo una crescita del PIL reale intorno allo 0,1 per cento; il che vuol dire, sostanzialmente, consumi delle famiglie stagnanti, investimenti al palo, con una piccola compensazione legata all'andamento dell'*export*.

Credo, poi, sia utile inquadrare la discussione su questa manovra di bilancio sulla base del fatto che ha alle spalle un anno di vita spericolata,

con uno *spread* schizzato nei mesi scorsi alle stelle, che ci consegna una fotografia - come è emersa nel corso delle audizioni in Commissione - di ben 11 miliardi di euro di interessi buttati e che, senza l'intervento legato all'inversione di rotta realizzata dalla nuova maggioranza e dal nuovo Governo, ci avrebbe consegnato nel bilancio triennale un ulteriore aggravio di altri 40 milioni di euro di maggiore interesse.

Mi verrebbe da dire: una tassa Lega sull'andamento dell'economia del nostro Paese. Ebbene, io dico questo anche perché credo sia nella evidenza di tutti che il Governo ad agosto sia caduto proprio per non dover affrontare questa legge di bilancio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

È innanzitutto da lasciare sul terreno una notazione di fondo. Il nuovo Governo, pur con tutte le difficoltà legate a un avvio necessariamente da rodare e mettere a punto, ha assunto la responsabilità di dare a questo Paese un nuovo quadro economico con cui confrontarsi; ha garantito - lo dico anche in questa sede - una tenuta democratica. Ritengo, infatti, che abbiamo ancora tutti nelle orecchie le richieste di pieni poteri e di frantumazione sociale che abbiamo sentito avanzare in quei giorni. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

Oggi possiamo dire che - da una parte - con questa manovra viene affrontato in modo significativo e importante il tema del superamento dell'aumento dell'IVA e - dall'altra - c'è un cambiamento di clima generale, in qualche misura testimoniato anche dall'andamento dello *spread* e, conseguentemente, dei tassi di interesse che riguardano il costo del debito del nostro Paese.

In quest'Aula, negli interventi che abbiamo sentito svolgere anche oggi è stata lanciata l'accusa che questa manovra non ha una visione strategica. Ebbene, è abbastanza evidente che essa contiene, innanzitutto, una serie di interventi importanti in termini di equità e sostenibilità sociale.

Il tema della famiglia, con i 600 milioni aggiuntivi per il *bonus* bebè; il raddoppio dei *bonus* nidi a 3000 euro, che permetterà a una larga fetta di famiglie di non pagare più l'asilo per i figli; la nuova costruzione di asili nido; la costituzione del fondo per l'assegno universale per i servizi alle famiglie; gli interventi per la non autosufficienza e la dotazione di oltre 30 milioni di euro. Questo porterà la dotazione complessiva per il 2020 a 80 milioni di euro, per il 2021 a 200 milioni di euro, che saliranno a 300 nel 2022.

Cito poi la proroga dell'APE sociale e "Opzione donna" tutti interventi che vanno in questa direzione; il tema della salute, già citato negli interventi che mi hanno preceduto, con l'abolizione del *superticket* e il mantenimento dell'integrazione di 2 miliardi di euro al Fondo sanitario nazionale. Era già successo in altre stagioni di avere una dotazione incrementata che poi, però, all'ultimo momento, è stata ridotta. Questa volta, il Fondo viene mantenuto, con 2 miliardi di integrazione.

Segnalo ancora le 1.200 borse di studio per gli specializzandi; gli interventi per i giovani, legati al sostegno alle assunzioni e al fare impresa, e i già citati 31 milioni per il diritto allo studio. Questi sono segnali molto importanti, che vanno nella direzione di un recupero di equità e di sostenibilità sociale.

Ancora, vi è il sostegno allo sviluppo economico; l'intervento sul cuneo fiscale e gli interventi a sostegno di Impresa 4.0, che viene allargato anche alle piccolissime imprese, con il rifinanziamento della Sabatini, dell'ACE, del *bonus* edilizia. Cito gli investimenti in ricerca e sviluppo col credito d'imposta e gli apporti correttivi portati all'articolo 10 del decreto crescita, invocati a gran voce dal mondo artigiano, che da quella riforma rischiavano di venire schiacciati.

Segnalo poi gli sgravi contributivi al 100 per cento, per tre anni, per gli apprendisti; il *bonus* facciate e gli interventi per l'agricoltura, come l'importantissima possibilità di accesso anche per le imprese agricole alle disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del disegno di legge proposto dalla Commissione, che adesso verrà inserito in un nuovo comma, con riferimento all'accesso al credito d'imposta per l'innovazione; gli interventi a sostegno delle micro-irrigazioni e di tutte le innovazioni tecnologiche; il Fondo per l'agricoltura biologica, che sosterrà la legge sull'agricoltura biologica, che nei prossimi mesi andremo ad approvare; le prospettive per gli impianti a biogas e le innovazioni introdotte per quanto riguarda il digestato, che daranno strumenti e nuove prospettive a un settore importantissimo. Ricordo inoltre il tema dell'economia verde, con l'investimento di oltre 50 milioni di euro per i due fondi in materia.

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,40)**

(*Segue TARICCO*). Voglio poi ricordare il sostegno dato agli enti locali e in particolare il fatto che il Fondo di solidarietà dei Comuni avrà un'integrazione di 100 milioni di euro per il 2020, che diventeranno 200 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 330 milioni nel 2023 e 560 milioni di euro nel 2024. Si tratta di segnali fondamentali e importantissimi; centinaia di milioni di euro vanno ai Comuni, a partire dalla legge di bilancio al nostro esame fino al 2024 e potrei citare decine di altre misure che vanno esattamente in tale direzione.

Dire che tutto questo testimonia un'assenza di visione credo sia un insulto al buon senso dei cittadini che ci stanno seguendo e che potranno leggere i contenuti della manovra. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*). L'indirizzo è molto chiaro: evitare l'aumento dell'IVA, che si sarebbe tradotto in un aggravio di costi tra i 500 e i 600 euro per tutte le famiglie; ridare fiato all'economia; introdurre elementi significativi di equità e di sostenibilità sociale.

Di certo avremmo voluto fare molto di più. Avremmo voluto introdurre delle misure, che abbiamo presentato attraverso le nostre proposte emendative, che poi però non hanno trovato l'"incastro" nel quadro delle risorse, che avevamo a disposizione per affrontare la manovra in esame. Dico solo che, quando ragioniamo che avremmo dovuto fare di più, dovremmo avere ben presente ciò che abbiamo alle spalle, e cioè la manovra dell'anno precedente e le conseguenze che ha introdotto nel quadro che ci siamo trovati a dover affrontare. Questa manovra evita l'aumento dell'IVA per 23 miliardi di euro e riduce già di 10 miliardi di euro anche la clausola IVA per l'anno seguente.

Mi permetto di fare due ultime annotazioni. La prima riguarda il cosiddetto aumento delle tasse e in particolare la *plastic tax* e la *sugar tax*. Si tratta, semplicemente, di imposte di scopo, che hanno l'obiettivo di riorientare i comportamenti sociali. Credo che, dopo i miglioramenti introdotti in Commissione, tali norme abbiano la strumentazione per ottemperare appieno la missione loro affidata.

Voglio fare una considerazione: non possiamo continuare ad avere lo spirito contrito quando vediamo filmati che ci mostrano isole di plastica nell'oceano, grandi come la Penisola iberica, e poi contestare una norma che dice al mondo economico e sociale che bisogna cambiare indirizzo perché il sistema non regge più. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*). Allo stesso modo, non possiamo rammaricarci per l'aumento esponenziale dell'obesità e dei problemi legati all'alimentazione e poi scandalizzarci se introduciamo una norma che disincentiva comportamenti sbagliati sul piano alimentare.

La seconda annotazione che voglio fare, per concludere velocemente, è in merito al fatto che staremmo per approvare la legge di bilancio con un voto di fiducia e qui voglio essere molto chiaro: l'anno scorso non abbiamo contestato il fatto che si sia approvata la manovra con un voto di fiducia, ma che questo abbia riguardato un testo che era stato elaborato da altre parti e che nessuno in Commissione aveva visto. Qui voteremo la fiducia su un testo che è stato oggetto di una discussione che, pur con tutti i limiti che ha avuto, è durata molti giorni e molte notti in Commissione bilancio.

Concludo con quest'annotazione: abbiamo sicuramente alle spalle e di fronte una stagione molto complessa, che poteva comportare e portare al Paese molti rischi. Qualcuno di fronte a questo quadro, facendo demagogia e propaganda, è scappato adducendo tutte le scuse di questo mondo (ricordiamo tutti il Papeete Beach e quello che è successo dopo).

MARIN (*L-SP-PSd'Az*). Ma basta, basta!

TARICCO (*PD*). Perché basta? Ricorderemo a iosa, perché questa roba grida vendetta di fronte al Paese. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Marin*).

In questa manovra ci assumiamo la responsabilità di dare risposte difficili a una situazione complessa, con una compagine che ancora sconta un insufficiente affiatamento, ma ci stiamo lavorando. (*Commenti del senatore Bergesio*). Abbiamo dato risposte importanti al Paese: si tratta di un contributo importante, che non risolve tutto (*Commenti del senatore Ripamonti*), ma credo che indiscutibilmente vada nella giusta direzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, siamo arrivati ormai alla fase finale dell'approvazione della legge di bilancio, la più importante dello Stato, e noi dell'opposizione e della Lega possiamo dichiarare serenamente di esserci impegnati per migliorare questa manovra e ridurre l'impatto de-

gli aumenti fiscali, senza ostruzionismo, esclusivamente con le nostre proposte.

Ci siamo impegnati perché fosse una manovra più equilibrata ed equa. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi che speravamo, ma sappiamo di averci messo tutto il nostro impegno, soprattutto i colleghi impegnati in Commissione bilancio, Erika Rivolta, Roberta Ferrero, Antonella Faggi, Cristiano Zuliani e tutti i senatori del Gruppo Lega (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), che con la loro partecipazione ci hanno accompagnato in questo lungo percorso.

Il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia su questa manovra dopo un'unica lettura al Senato, quindi si tratta di un passaggio importante e fondamentale, perché la Camera evidentemente ratificherà le nostre decisioni.

La risposta della Lega a questa richiesta di fiducia è no: non riteniamo infatti che questa manovra sia utile al Paese e non abbiamo certamente alcuna fiducia in questo Governo; non abbiamo fiducia in un Governo nato con un unico scopo, quello di impedire le elezioni e che possa vincerle Matteo Salvini. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

E guardate che non lo diciamo noi: l'ha dichiarato più e più volte il vero padre nobile di questo Governo PD-5 Stelle, continuamente e in molte occasioni, Matteo Renzi, sin dal mese di agosto.

Diciamo no alla fiducia ad un Governo che con la politica dei porti aperti sta nuovamente sottoponendo il nostro Paese all'immigrazione incontrollata: tra settembre e novembre si è registrato un più cento per cento di sbarchi rispetto a quelli dei tre mesi corrispondenti del 2018.

Diciamo no a un Governo che nella vicenda del MES sta dimostrando il peggio di se stesso: ipocrisie, menzogne, dichiarazioni contraddittorie, opportunismi di ogni genere e servilismo nei confronti dei poteri forti europei.

Diciamo no a un Governo che con quest'accordo sta dimostrando tutta la sua incapacità di difendere gli interessi dei risparmiatori italiani, delle famiglie e dei lavoratori, insomma, gli interessi del nostro Paese.

Diciamo no alla fiducia a un Governo che sul caso Ilva sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza, con migliaia di lavoratori a rischio di perdere il proprio lavoro, nella totale indifferenza e incapacità del Governo.

Il nostro è un no anche e soprattutto alle politiche economiche contenute in questa manovra di bilancio, che non è moderatamente espansiva, come avete continuato a dichiarare. Non sarà una manovra che porterà alla crescita, sarà una manovra che porterà ad una fase recessiva l'economia del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

La vostra legge di bilancio è stata giustamente ribattezzata una "manovra tasse e manette", introduce infatti numerose tasse e balzelli che metteranno in difficoltà la competitività di settori importanti del nostro sistema produttivo, causeranno la perdita di posti di lavoro e alla fine graveranno sulle tasche dei cittadini quando andranno a fare la spesa.

Voi non meritate la nostra fiducia e non avete certamente la fiducia del Paese e degli italiani. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Vi ostinate a pensare che aumentando le tasse, aumentano automaticamente le entrate per le casse dello Stato. Questo convincimento è pura follia; una follia pericolosissima che deve essere assolutamente combattuta. Quando il prelievo supera una certa soglia - e voi l'avete abbondantemente superata con le vostre manovre finanziarie negli anni passati, a partire da quella Monti - le imprese, le aziende, gli artigiani, i commercianti, i titolari di una qualsiasi attività non pagano più tasse. Non pagano più tasse, ma sono costretti a chiudere, a licenziare e ad arrendersi, per colpa di queste politiche folli, delle politiche della sinistra.

Noi non la pensiamo come voi; non tassiamo chi è già stremato dalle imposte. L'esempio più evidente è stata l'introduzione del regime forfettario per le partite IVA. Con questa norma, che voi avete cercato di scardinare, il numero delle partite IVA è cresciuto. C'è stata emersione di parte del sommerso, è aumentato il gettito; questa è la ricetta vincente. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). In Italia il gettito fiscale può aumentare solo abbassando le tasse, non alzandole: mettetelo in testa! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Le vostre politiche economiche sono folli e irresponsabili. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Dicevamo poi che quella al nostro esame è anche una manovra di manette. Perché abbiamo fatto questo riferimento? Perché per voi, di fondo, un imprenditore, un artigiano, un libero professionista, un commerciante è, a priori e per definizione, un evasore. È un evasore e va punito. Per noi, invece, è un lavoratore che lotta ogni giorno contro tasse e burocrazia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). È un lavoratore che lotta contro tasse e burocrazia per sopravvivere, per mantenere la propria famiglia, i posti di lavoro dei propri dipendenti. Voi non li aiutate, ma li trattate come delinquenti. Lo fate nel decreto fiscale; lo fate con norme e burocrazia che non colpiscono i veri evasori, ma le persone oneste. Siete anni luce lontani dalla realtà. Per questi motivi non noi, ma gli italiani non hanno fiducia in voi.

Noi abbiamo introdotto la pace fiscale non per aiutare gli evasori, ma per aiutare le famiglie e i titolari di piccole attività distrutti dalla crisi e da un prelievo fiscale insostenibile. Voi, con le vostre norme, trattate i datori di lavoro in modo inaccettabile, non come coloro che hanno difficoltà a rispettare alcune scadenze fiscali per pagare i propri dipendenti e che lo dichiarano apertamente, li trattate alla stregua di evasori. Noi no, noi pensiamo che vanno aiutati a mettersi in regola con il fisco per rimettersi in gioco e riprendere a lavorare. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Cancellare more e sanzioni e rateizzare i debiti con il fisco non è favorire gli evasori, ma avere un minimo di buon senso. A volte si dice che la politica è tutta uguale e non ci sono differenze.

LAUS (PD). Ci sono, ci sono.

TOSATO (L-SP-PSd'Az). Le differenze ci sono, eccome se ci sono, e noi ne siamo orgogliosi. Noi senatori della Lega non saremo complici di una manovra tasse e manette. Non saremo complici di chi approverà una manovra che porterà la nostra economia alla recessione. Non saremo complici di chi farà aumentare la disoccupazione nel nostro Paese. Non saremo complici



di chi mette a rischio i risparmi degli italiani. Non saremo complici di chi spingerà un numero sempre maggiore di italiani a emigrare all'estero in cerca di miglior fortuna. Non saremo complici di chi favorisce un'immigrazione senza regole e controlli e spinge i giovani italiani a cercare opportunità di lavoro in altri Paesi, fuggendo dall'Italia.

Questa non è l'Italia che vogliamo. Questo non è il futuro che vogliamo per gli italiani. Noi voteremo «no» alla manovra Conte-Renzi-Di Maio-Zingaretti-Monti. Voteremo «no» alla fiducia ad un Governo che ha ancora i numeri in Parlamento, ma non li ha mai avuti nel Paese. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Si chiuda quindi presto questa pagina della politica italiana. Si torni al più presto al voto. Si dia la parola al popolo sovrano. Si permetta ai cittadini di scegliere liberamente e democraticamente da chi vogliono essere governati. Voi non avete la fiducia: prendetene atto. No a questa manovra, no alla manovra "tasse e manette". (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, parto dall'ultima vicenda, quella riguardante la *cannabis light*. Voglio ringraziare, a nome del nostro Gruppo, il Presidente del Senato per aver applicato in maniera integerrima le regole: era una norma estranea alla legge di bilancio. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Avete cercato surrettiziamente di introdurre il consumo umano della cosiddetta *cannabis light*, usando una legge che non c'entra niente: un conto è la produzione industriale, un conto sono i trattamenti fiscali, altro conto è il tentativo di aggirare la sentenza della Cassazione che ha posto fine al commercio della *cannabis light* che fa male e malissimo. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Non c'è la senatrice Segre oggi, ma voglio chiedere alla Presidenza: quand'è che ci si indigna per gli insulti in rete? Noi siamo solidali con la senatrice Segre e con chiunque abbia subito insulti, ma vi comunico che sulla mia pagina Facebook Rodolfo Roma, Diego Scognamiglio, Andrea Brunetto, Andrea La Causa, Salvatore Casaniello, Cosimo Chiurco, Matteo De Rio, Mirko Bussi ed altri, che non condividono le mie opinioni, hanno scritto gravi insulti e minacce. Le minacce sono gravi solo se indirizzate a voi e non sono gravi se rivolte a noi? (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Basta con questa ipocrisia. Sono solidale con tutti i minacciati, ma chiedo alla Presidenza: qual è il grado di gravità? Quelli di Forza Italia sono sterco che può essere insultato, oppure è grave allo stesso modo? Questo mi chiedo. Oppure, come è successo stamattina in Rai...

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, ovviamente lei può esprimere liberamente la sua opinione, ma lei sa molto bene che l'istituzione di quella Commissione era contro qualsiasi forma.

Visto che si rivolge alla Presidenza, la Presidenza deve rispondere. Naturalmente lei ha un suo punto di vista e altrettanto naturalmente può proseguire.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Io ho fatto dei nomi e cognomi e sono su Facebook. Sono gravi come gli altri. Per carità, non voglio fare raffronti con chi ha subito enormi tragedie, ma non è che il diritto di insulto c'è perché uno non ha vissuto tragedie. È ora di finirla.

Il disegno di legge di bilancio al nostro esame è ignobile: tasse sullo zucchero e tasse sull'acqua, perché poi è sull'acqua che si paga la tassa: la volete pubblica, ma in realtà la fate pagare di più, alla povera gente, nelle bottigliette di plastica. Bella acqua pubblica. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Tasse di ogni tipo. Vi siete inginocchiati ai giganti del *web*. Avete cancellato la cedolare secca sugli affitti dei negozi e favorite solo i giganti del *web*, a cui vi siete consegnati. Vi siete consegnati e non credo gratuitamente. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Ma voi sapete che avevo proposto di portare la *web tax* al 15 per cento? Sapete colleghi - mi rivolgo soprattutto ai grillini, a cui piacciono tanto i giganti del *web* - che Amazon nel 2018 ha incassato in Italia 2,3 miliardi e ha pagato 6 milioni di euro, lo 0,25 per cento, di tasse? È uno schifo, una vergogna! (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

E non vorrei che qualcun altro incassasse forse soldi in aggiunta. I giganti del *web* vanno tassati; il commercio va rispettato; gli immobili vanno detassati, perché i negozi chiudono, uccisi da una crisi economica e dall'eccesso di tasse.

Avete quindi fatto una legge veramente da archiviare. L'altro giorno i Presidenti di Confindustria Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna hanno emesso una nota per denunciare il decreto fiscale che si combina a questa manovra, per dire che l'eccesso di accertamenti può portare alla paralisi delle aziende. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Avete già affondato la Whirlpool, l'Ilva, mezza economia italiana: la volete uccidere tutta l'economia? Lo dico in particolare al PD: non vi porterà bene abbinarvi a gente incompetente, incapace e irresponsabile, che sta distruggendo l'economia italiana in maniera radicale.

Quindi il nostro è un "no" ultra convinto a tutte queste tasse e a queste scelte che avete fatto. Non ci avete ascoltato sulle imprese, sui balneari, sui pertinenziali; non avete stanziato almeno un miliardo per la sicurezza. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Plaudiamo al fatto di aver visto condivise le nostre proposte sui Vigili del fuoco, ma avevamo chiesto almeno un miliardo per i contratti delle Forze di polizia e non l'avete messo. Date il reddito di cittadinanza ai mafiosi e non date il contratto alle Forze di polizia. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Commenti dal Gruppo M5S*). Questa è la politica di Grillo, questa è la politica di Di Maio, questa è la realtà!

Noi siamo orgogliosi di essere stati all'opposizione fin dall'inizio di questa legislatura e di aver difeso le ragioni della famiglia, delle imprese, del commercio, di aziende che sono state massacrate. E, se qualche tassa l'avete limata e differita, non l'avete cancellata. E credetemi, Bonaccini perde-

rà lo stesso, perché la *plastic tax* c'è e le imprese, anche quelle della Regione Emilia-Romagna, hanno visto che Governo c'è in Italia, tant'è che hanno detto ai Ministri di non andare a fare la campagna elettorale, perché ne temono la presenza, ma ne temono soprattutto l'azione.

LANZI (*M5S*). Ma cosa stai dicendo?

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Quindi, signor Presidente, credo che potete pure urlare sulla questione.

Torno al discorso iniziale: aver tentato di usare la legge di stabilità per rimettere in circolazione la *cannabis light* è stato un atteggiamento vergognoso. Vergogna! (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Commenti dal Gruppo M5S*).

Preferite - come ha detto qualche collega - tassare lo zucchero e far circolare le droghe. Avete sbagliato barattolo in casa vostra! È roba bianca, ma forse volevate detassare quella sbagliata. Rispettate la vita, le famiglie e l'economia italiana. Vergognatevi! (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Commenti dal Gruppo M5S*).

LANZI (*M5S*). Ma vergognati tu!

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Potete rimandare il voto, ma non cancellerete la sconfitta dell'incapacità e dell'ignoranza che voi rappresentate. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Matrisciano. Ne ha facoltà.

MATRISCIANO (*M5S*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, ho pensato molto prima di scrivere questo intervento, perché su questa manovra ne abbiamo sentite dire di tutti i colori. È stata descritta come un provvedimento che impoverirà gli italiani e le imprese e che porterà alla perdita di centinaia di posti di lavoro. Insomma, una sorta di catastrofe che si abatterà sulle nostre vite e le rovinerà. Questo tipo di notizia, o disinformazione per meglio definirla, è stata talmente amplificata e così ingrandita che io stessa ho sentito la necessità di andare a rivedere il provvedimento nei suoi particolari, perché non potevo credere che il Movimento 5 Stelle avesse fatto uno scempio del genere. Vi ho trovato invece molta sostanza e qualità, tante cose valide, ma che forse a qualcuno non interessava raccontare, proprio perché erano valide e proprio perché non era possibile che una maggioranza nata da due mesi potesse aver fatto un lavoro di squadra in così poco tempo. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Laus*).

La prima parola che mi viene in mente, pensando a questa manovra, è la parola "responsabilità". Il termine "responsabilità" deriva dal latino *responsus*, participio passato del verbo *respondere*: ricambiare o rispondere a un impegno, cioè, in un significato filosofico generale, impegnarsi a rispondere a qualcuno o a se stessi delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano. Eh sì, signori, perché proprio di questo si è trattato: un atto di re-

sponsabilità. Mettere insieme un nuovo Governo, che potesse garantire a questo Paese una legge di bilancio e che evitasse ai cittadini italiani l'aumento dell'IVA, aumento che avrebbe significato per ogni famiglia italiana un costo di oltre 500 euro. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

Ci siamo presi questa responsabilità e siamo andati avanti, perché era la cosa giusta da fare. Di cose ne sono state fatte in questa manovra e ne sono stati già sottolineati i punti salienti. Io però vorrei soffermarmi, in particolare, su alcuni interventi con i quali abbiamo dato risposte concrete a lavoratori, famiglie, donne e persone con disabilità. Ad esempio, ai Vigili del fuoco è stato triplicato il fondo per adeguare finalmente gli stipendi di un intero comparto, da sempre più di altri esposto a rischi professionali come infortuni e incidenti anche mortali sul lavoro. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Chiedo scusa senatrice. Colleghi, è l'ultimo intervento in discussione, credo che possiamo moderare il brusio, perché è difficile anche per la Presidenza ascoltare.

Prego, senatrice Matrisciano.

MATRISCIANO (*M5S*). Verranno stanziati 65 milioni di euro per il 2020 contro i 25 inizialmente previsti; 125 milioni per il 2021 e 165 per il 2022. I Vigili del fuoco sono sempre in prima linea quando c'è un'emergenza, ma finora in Italia non avevano avuto lo stesso trattamento retributivo delle altre Forze dell'ordine. Parliamo di un ritardo inspiegabile visto che la legge istitutiva del comparto risale agli anni Sessanta. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il MoVimento 5 Stelle si è fatto portavoce delle rivendicazioni di questa categoria, che merita il rispetto di tutti noi, rispetto che abbiamo dimostrato con i fatti.

Un'altra risposta concreta viene data attraverso lo stanziamento a favore dell'INPS di 7,2 milioni di euro all'anno per tre anni a partire dal 2020. Questa misura consentirà all'ente di stipulare convenzioni con medici per incarichi di trentacinque ore settimanali e assolvere così alle competenze medico legali a esso attribuite, con particolare riguardo a quelle di invalidità civile, puntando inoltre ad accelerare gli *iter* burocratici per l'erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali a favore dei cittadini. La legge di bilancio pensa poi ai *worker buyout*, lavoratori di imprese in crisi che, rimasti senza occupazione perché l'azienda in cui lavoravano è fallita o ha chiuso, hanno scelto di investire la liquidazione in una cooperativa di produzione e lavoro e hanno riavviato la produzione per diventare imprenditori di loro stessi. (*Applausi dal Gruppo M5S*). La norma, inserita in legge di bilancio, elimina la tassazione sulla liquidazione anticipata della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) ai fini Irpef per chi sceglie di investire l'indennità di disoccupazione in una cooperativa di lavoro.

Chi parla di manovra delle tasse dice il falso. Misure come l'agevolazione fiscale introdotta per i *worker buyout*, ad esempio, dimostrano l'esatto contrario. Il Governo e il MoVimento 5 Stelle puntano su chi ha il coraggio di guardare al futuro e sceglie di non arrendersi scommettendo sul valore delle proprie competenze e professionalità, mantenendo e riavviando la produzione in aree del Paese che altrimenti rischiano di impoverirsi. Di

esempi virtuosi ce ne sono in tutta Italia, come quello dei mastri birrai della Città dello Stretto che, rimasti senza lavoro, non si sono persi d'animo e dopo anni di buio e cassa integrazione hanno vinto una scommessa: sono riusciti a creare una cooperativa finanziata con il proprio TFR, a trovare i canali di finanziamento, a elaborare un piano industriale e far ripartire la produzione di birra artigianale realizzata con un'arte che si tramandano da generazioni.

Abbiamo poi pensato alle famiglie con bambini. La manovra aiuterà anche le mamme che, a causa di una patologia, devono rinunciare all'allattamento al seno e lo fa con un contributo di 400 euro per acquistare il latte in polvere fino al compimento del sesto mese di vita del neonato. Si tratta di risorse volute dal MoVimento 5 Stelle e inserite negli emendamenti alla manovra di bilancio che hanno avuto il via libera dalla Commissione e pensate per un *welfare* a misura di bambini e dedicate alle famiglie. Dal prossimo anno e fino al 2034 sono stati stanziati 2,5 miliardi di euro per gli asili nido. Serviranno a costruire nuove scuole dell'infanzia, a ristrutturare e riqualificare quelle già esistenti, dando priorità alle aree svantaggiate e alle periferie delle città. Inoltre, chi diventerà genitore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potrà contare di nuovo sul *bonus* bebè, l'assegno mensile da 80 a 160 euro che mamme e papà potranno ricevere per un anno in base al reddito.

In Commissione bilancio, inoltre, è stato approvato un emendamento alla manovra che agevola le società e le federazioni al passaggio al professionismo delle donne sportive. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Con il collega Nannicini abbiamo fatto un buon lavoro di squadra. Nello specifico è stato inserito un incentivo per le società che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo: l'esonero del versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua. Si tratta di un importantissimo passo per consentire alle atlete italiane di coltivare il proprio talento sportivo in condizione di sempre maggiore parità con i colleghi maschi perché, se c'è un settore in cui la disparità di genere è tenacemente e odiosamente presente, è quella dello sport e oggi, sul professionismo delle atlete, finalmente passiamo dalle parole ai fatti.

Quale manovra delle tasse? Chi lo dice è solo in malafede. Facciamo un altro esempio. Il piano triennale per la disabilità e la non autosufficienza contenuto nel disegno di legge di bilancio, che ammonta a 1,3 miliardi di euro dal 2020, segna un *record* importantissimo e getta le basi per un nuovo modello di *welfare* capace di mettere al centro la persona e di supportare in modo adeguato le famiglie. La novità principale riguarda il fondo per la non autosufficienza e disabilità, che potrà contare su 580 milioni di euro nei prossimi tre anni, a cui si aggiungono 150 milioni di euro del fondo per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili e 35 milioni di euro del fondo per il *caregiver* familiare. In Italia ci sono più di tre milioni di persone con disabilità e le famiglie con almeno una persona con disabilità sono circa 2,3 milioni. Chi si occupa di un disabile spesso è costretto a scegliere tra attività di cura alla persona e lavoro a scapito di quest'ultimo e a ricorrere ai servizi a pagamento. Con questo intervento abbiamo dimostrato una grande sensibilità e attenzione per una delle fasce più fragili della popolazione.

Per quanto riguarda gli LSU, abbiamo finalmente posto fine al precariato durato venticinque anni. Grazie al lavoro del senatore Auddino, che ci lavora da più di un anno, oltre 6.000 lavoratori potranno essere assunti a tempo indeterminato entro il 2020 in Calabria, in Campania, in Basilicata e in Puglia, in deroga ai vincoli assunzionali e storicizzando le somme. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Abbiamo sbloccato le graduatorie degli idonei non vincitori di concorso in modo che dal 2020 le pubbliche amministrazioni potranno procedere all'assunzione in caso di necessità.

Ultima, ma non per importanza, è la risposta tempestiva e quanto mai doverosa che tutela ogni forma risarcitoria diretta a tutti gli orfani di femminicidio, ma che risolve nell'immediato il caso delle figlie di Cristina Biagi, uccisa dal marito nel 2013. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Laus)*. Grazie alle ministre Catalfo, Bonetti e Lamorgese, la Commissione femminicidio ha saputo fare squadra con il Governo e l'INPS ed è stato presentato un subemendamento che ha trovato un'ottima soluzione: le spese risarcitorie saranno coperte da un fondo già esistente presso il Ministero dell'interno per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali.

Questo e molto altro c'è in questa manovra, una manovra che è stata portata avanti grazie al lavoro parlamentare delle diverse forze politiche che compongono questa maggioranza e che sempre più devono imparare a fare lavoro di squadra, se vogliamo raggiungere obiettivi importanti per gli italiani. Non si va avanti con gli *slogan*, perché non è su questi che verremo giudicati: verremo giudicati per quello che faremo, sulle azioni concrete, sulle soluzioni che porteremo al Paese, che ha bisogno di riacquistare fiducia nella politica e nelle istituzioni. Questione di fiducia, sì, oggi siamo qui per questo. Voteremo la fiducia a questo provvedimento prendendoci ancora una volta la responsabilità del nostro operato. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

Proprio perché insieme alla parola responsabilità la parola fiducia è l'altra parola chiave di questa manovra, vorrei chiudere con una frase di Giovanni Paolo II: «La fiducia non si acquista per mezzo della forza. Neppure si ottiene con le sole dichiarazioni. La fiducia bisogna meritarsela con gesti e fatti concreti». Andiamo avanti. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

### **Sui lavori del Senato Commissioni, sconvocazione**

PRESIDENTE. Do conto all'Aula dell'esito della Conferenza dei Capigruppo, che ha stabilito che le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio alle ore 19,15 con la diretta televisiva. Seguirà la chiama. Una volta votata la fiducia, la seduta sarà sospesa intorno alle ore 21,30 per consentire al Governo di presentare la Nota di variazioni che sarà immediatamente

trasmessa alla 5ª Commissione. Seguirà quindi la votazione della Nota di variazioni e il voto finale del disegno di legge di bilancio con la presenza del numero legale.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì convenuto sulla sconvocazione delle Commissioni già convocate per domani per il rinnovo delle cariche vacanti dei rispettivi Uffici di Presidenza.

Ora, colleghi, per consentire di prepararci per la diretta televisiva sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 19,15.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,13, è ripresa alle ore 19,16).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1586 e della questione di fiducia (ore 19,16)**

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge n. 1586, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, la politica difetta spesso di memoria, quindi quasi non si ricorda che questa legge di bilancio è nata per togliere prima di tutto un'ipoteca sugli italiani di 23 miliardi lasciata dai precedenti Governi. L'aumento dell'IVA avrebbe spinto un'economia stagnante in una nuova fase di recessione, dando un durissimo colpo alle realtà produttive e agli esercizi commerciali anche delle zone di confine.

Questo risultato viene raggiunto prevalentemente attraverso un confronto con l'Europa e con misure di recupero di quell'evasione fiscale che è una questione di giustizia sociale non più rimandabile perché, come ha ricordato il Presidente della Repubblica, «è davvero un'indecenza. Una somma enorme, 119 miliardi, che consentirebbe di abbassare le tasse per chi le paga, di aumentare gli stipendi e le pensioni: chi non paga non capisce che si vive insieme».

Ecco, credo che sia giusto ribadire che il significato di questa manovra sia soprattutto in questi elementi e nell'inizio di un percorso per ridurre il costo del lavoro, che dovrà continuare anche nei prossimi anni, se si vuole davvero creare un beneficio tangibile per quel ceto medio che, da un lato, ha pagato le difficoltà del quadro macroeconomico e, dall'altro, non ha beneficiato delle misure redistributive di questi anni, dagli 80 euro al reddito di cittadinanza. Una cornice condivisibile, pur sapendo, con la stessa onestà, che guarda molto timidamente ai problemi strutturali del nostro Paese e del-

la nostra economia: la bassa produttività del sistema imprenditoriale, la troppa burocrazia, l'eccessiva pressione fiscale.

Ci vorranno quindi i prossimi mesi per giudicare il Governo sulle sue reali intenzioni in economia; ci vorrà sicuramente la verifica di gennaio preannunciata per vedere se la nuova agenda saprà indicare un percorso convincente in tal senso.

Tengo comunque a sottolineare alcune migliorie che sono state apportate durante l'esame in Commissione. La principale è la correzione della tassa sulla plastica che, nelle versioni iniziali, rischiava di penalizzare fortemente le imprese. La riconversione ecologica deve essere socialmente sostenibile, attraverso un percorso che accompagni imprese e cittadini e che non si basi solo sulla leva fiscale. Questa semmai deve essere il punto d'approdo di un percorso, ma non di certo un punto di partenza, altrimenti la questione *green* verrà percepita solo come un pretesto per fare cassa. Un piccolo ma concreto esempio è nel nostro emendamento, recepito nel testo, per l'aggiunta dei veicoli a idrogeno a quelli alimentati a natura elettrica o ibrida per i nuovi acquisti di automobili nella pubblica amministrazione.

Bene anche la stretta sul gioco, a condizione, anche in questo caso, che si mettano in campo strumenti più forti contro la ludopatia e per un gioco responsabile. Gli italiani spendono nel gioco quanto lo Stato spende per il servizio sanitario nazionale. C'è un problema sociale che deve essere aggredito da tutti i punti di vista.

Molto bene la revisione dell'articolo 10 del decreto crescita, che va incontro agli artigiani e alle piccole e medie imprese che operano nei settori delle ristrutturazioni edilizie e dell'efficientamento energetico. Già nell'*iter* di quel decreto-legge, come autonomisti, avevamo presentato un emendamento per chiederne la soppressione, perché il rischio di generare crisi di liquidità per le piccole imprese era davvero molto concreto.

Per quel che invece riguarda i nostri territori, questo disegno di legge recepisce alcune nostre richieste. Importante è l'emendamento sulla deducibilità dell'IMI nella Provincia autonoma di Bolzano, che armonizza ed estende le norme nazionali sulle detrazioni introdotte con il decreto crescita. Di grande rilievo per l'Alto Adige-Südtirol è la norma che esclude le imprese dalla contribuzione aggiuntiva per i lavori stagionali, sanando un'ingiustizia fiscale contro settori che, per la loro stessa natura, non possono di certo procedere alla stabilizzazione dei lavoratori e quindi, per questo, non possono vedersi fiscalmente colpiti.

Ma penso anche alla proroga a fine 2023 sulle concessioni idroelettriche, che allinea Trento e Bolzano alla scadenza nazionale, garantendo così l'accesso al mercato delle realtà del settore. In questo caso si tratta di emendamento presentato dalle opposizioni, in particolare la Lega, che in Commissione abbiamo fortemente sostenuto.

Molto importante è anche l'emendamento che interessa la Valle d'Aosta: 15 milioni di euro per tre anni, da destinare alla salvaguardia dell'ambiente alpino, il cui ecosistema è di fondamentale importanza per tutto il Paese.

Sul fronte sociale, c'è l'accoglimento della proposta che semplifica di gran lunga la burocrazia per il Corpo volontario dei vigili del fuoco con l'e-



sclosure dall'applicazione del codice degli appalti. Questa norma ha il merito di riconoscere il valore e quindi di agevolare quel volontariato che svolge una fondamentale funzione di difesa e di protezione del territorio; un tema di straordinaria importanza, in un Paese che, sempre più spesso, mostra la sua fragilità e che quindi necessita del contributo e dello straordinario lavoro dei Vigili del fuoco e di tutti quei soggetti che, a titolo volontario, operano per la protezione civile.

Relativamente ai commi 611 e 612, sulle modifiche alle discipline statali sui tributi che potrebbero avere ripercussioni sulle finanze locali, mi rammarica che il testo da me proposto e approvato all'unanimità (maggioranza e minoranza) dalla Commissione bilancio non abbia ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Soprattutto fatico a vedere il problema tecnico, a meno che non ci sia dell'altro che alla tecnica non attiene. Apprezzo, però, la volontà politica espressa in Commissione.

Apprezzo altresì la volontà, sempre politica, di non voler mettere in discussione gli articoli 79 e 104 dello Statuto speciale d'autonomia così come era definito dall'accordo tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano del 2014. Questa misura può comunque essere considerata un punto di partenza - spero utile - nel confronto bilaterale tra Stato e Provincia in materia di finanza pubblica, che dovrà prossimamente essere avviato.

Una riflessione a parte merita il discorso sul rinnovo della concessione dell'autostrada del Brennero, la A22. Abbiamo avuto col Governo un confronto molto serrato affinché fosse superata la norma di revisione dei criteri d'ammortamento dei beni devolvibili allo Stato a fine concessione, che avrebbe fortemente compresso la progettualità legata alla nuova concessione. Di questo sono grato al Governo, con il quale abbiamo trovato anche un accordo per prorogare di ulteriori sei mesi la concessione. Tuttavia, questa proroga non deve essere un pretesto per tergiversare, ma deve essere usata per chiudere definitivamente questo *dossier*: su questo, come Gruppo Per le Autonomie, siamo pronti a proseguire il confronto col Governo e a portarlo avanti con la massima responsabilità e con il massimo impegno.

Per concludere, signor Presidente, credo che in Commissione si sia portato avanti un lavoro difficile, accidentato, non per ultimo per le differenti posizioni anche all'interno della maggioranza. Tutto questo per dire che il lavoro dei relatori Stefano e Accoto e del presidente Pesco è stato davvero prezioso: se abbiamo un testo migliorato lo dobbiamo al loro impegno e a quello altrettanto determinante dei sottosegretari Misiani, Castelli, Malpezzi e Castaldi. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), M5S, PD, IV-PSI e Misto*).

Questa manovra ha il merito di aver messo al riparo il Paese. Non è la migliore delle manovre possibili; è adeguata per le condizioni politiche ed economiche che ci sono state date. Adesso bisogna imboccare con decisione la strada della crescita e della semplificazione, con grande attenzione alla tenuta e alla coesione sociale, un punto di equilibrio da ricercare per mettere in campo un nuovo e convincente modello di sviluppo (sarà questa la sfida dei prossimi mesi); il tutto anche attraverso quel percorso di rafforzamento dell'autonomia speciale, ma anche di quella delle Regioni a statuto ordinario, che per noi sarà un importante banco di giudizio e valutazione su questo

Governo. È con questo impegno che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al disegno di legge di bilancio (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), M5S, PD, IV-PSI e Misto*).

ERRANI (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, in molti si sono interrogati su quale sia l'anima di questa manovra. Ebbene, essa si fonda su tre punti fondamentali: più equità, a partire da una lotta finalmente seria all'evasione fiscale, promuovere una crescita fondata sulla transizione ecologica, rilanciare il *welfare* e il *welfare* universale. Di questo, infatti, ha bisogno il Paese, non della propaganda: ha bisogno di fatti concreti. L'opposizione parla di tasse, ma è un fatto che la sterilizzazione dell'IVA proponga di fatto alle famiglie italiane di non spendere 400-500 euro all'anno; è un fatto che attraverso la scelta di ridurre il cuneo fiscale sarà possibile per i lavoratori con reddito fino a 36.000 euro avere 500 euro all'anno in più e nel 2021 1.000 euro all'anno in più; da metà dell'anno non si pagherà più il *superticket*, un balzello odioso che stava producendo il fatto che decine di migliaia di persone rinunciavano alla cura e al servizio sanitario universale.

Vorrei dire ai colleghi che complessivamente con la manovra ci saranno oltre 28 miliardi di tasse in meno per i cittadini italiani. Nel 2020, grazie al lavoro fatto in Commissione con il Governo, al dibattito e alla capacità di ascolto che l'Esecutivo e la maggioranza hanno dimostrato, le imposte sulla plastica, le auto aziendali e lo zucchero complessivamente peseranno 200,1 milioni di euro contro un'ipotesi di partenza che andava oltre i 2 miliardi di euro.

Fate male a parlare male del vostro Paese; non è vero che il sistema di imprese subirà un colpo irrinunciabile. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU, PD e M5S*). Non è vero, è una balla! Attenzione, però, abbiamo fatto un'altra cosa. Voi parlate di famiglie, ma noi abbiamo messo un prelievo in più sui guadagni dei grandi concessionari. Sì, lo abbiamo fatto, perché questa si chiama redistribuzione del reddito e del prelievo; non si rivolge ai cittadini. Colleghi, per quello che riguarda questi concessionari, trattasi di tariffe contrattate e non di aumento con tariffe automatiche; lo sapete bene, e dobbiamo dirlo agli italiani perché abbiamo fatto un'operazione di giustizia nella redistribuzione del peso fiscale. Dentro a questo, c'è anche l'altra scelta fondamentale: la lotta all'evasione.

Colleghi, è inutile che ci dividiamo su questo punto: noi non vogliamo penalizzare o criminalizzare nessuna categoria, nessuna forma di imprese. Attraverso la tecnologia, finalmente, si potrà combattere quella vergogna che sono almeno 109 miliardi di euro di mancata entrata all'erario, la ragione per cui questo Paese è così in difficoltà nella capacità di sostenere. Non vogliamo colpire nessuno e vogliamo costruire, nei prossimi mesi, un dibattito sulla riforma fiscale, a partire dall'Irpef. Il criterio è uno solo: propor-

zionalità e chi più ha, più deve pagare, e chi paga le tasse deve avere la possibilità, con questa politica, di vedersela ridurre. Questa è la scelta strategica che facciamo.

È vero, colleghi, il nostro Paese fa fatica a crescere, cresce poco, e in più abbiamo da affrontare un'altra grande emergenza, ed è un fatto grave il fallimento del vertice di Madrid. Mi riferisco all'emergenza climatica. Questo Governo fa questa scelta: sceglie di lavorare sulla transizione ecologica, sulla transizione energetica; si propone di costruire politiche di sostegno, con il rifinanziamento a Industria 4.0, il credito d'imposta per l'innovazione, per la prima volta allargato anche all'agricoltura, gli investimenti per le infrastrutture, il fondo di crescita per il Sud. Sono confermate le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, la ristrutturazione edilizia, il *bonus* sisma. Sono scelte importanti che cercano di aiutare prima di tutto i cittadini e le famiglie.

Non credo che possiamo continuare a ignorare il tema. La grande questione climatica pone sì la necessità di costruire una sintesi, di investire sulla riconversione, ma questa riconversione deve partire; la decarbonizzazione deve diventare un fatto reale, diversamente non faremo passi in avanti.

C'è poi una svolta in questa manovra: la svolta sulla sanità. Finalmente 2 miliardi di euro in più sul Fondo sanitario nazionale, 2 miliardi di euro di investimenti, per arrivare - nei prossimi anni - a 10 miliardi di euro. Nuove assunzioni, 1.200 borse per gli specializzandi. Vorrei dire una cosa ai colleghi. Sento molti colleghi dire che bisogna tagliare la spesa corrente e fare investimenti. Guardate che la spesa in sanità nel fondo della sanità è una spesa per investimenti, perché sulla sanità vi sono le imprese, la farmaceutica, la ricerca, milioni di persone che vivono e crescono nel loro reddito e nella loro esperienza grazie al grande sistema sanitario. È una svolta.

Così come è una svolta la scelta fatta sulla famiglia: il *bonus* bebè, la scelta sugli asili nido. Sì, d'accordo, abbiamo tanta strada da fare ma per la prima volta sulla casa c'è una scelta netta: si rifinanzia il fondo per gli affitti e si mettono risorse per rilanciare la costruzione dell'edilizia residenziale pubblica, ferma ormai da più di un decennio.

Poi vi sono le risorse per i disabili, per la non autosufficienza, per il diritto allo studio. Nella situazione data (quella, colleghi, che ci avete lasciato voi), abbiamo tracciato una strategia e un progetto per il futuro del Paese. La maggioranza ha discusso, ma abbiamo imparato a lavorare insieme. Basta con le polemiche e portiamo avanti questo progetto di cui l'Italia ha assolutamente bisogno. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU, M5S e PD*).

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,36)**

RENZI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (*IV-PSI*). Signor Presidente, signor Ministro della sanità, onorevoli colleghi, Italia Viva voterà la fiducia ed esprime soddisfazione per

il fatto che l'IVA non aumenterà, rischio molto forte nel mese di agosto ed evitato dal lavoro di tutte e di tutti.

Una premessa, però, occorre a questa discussione. Parliamo spesso di onestà, onesta, onestà. Ebbene, c'è una onestà intellettuale che dobbiamo a quest'Aula. Questa maggioranza, nel rivendicare con forza il positivo risultato raggiunto, deve anche scusarsi con le opposizioni, perché, per il secondo anno consecutivo, un ramo del Parlamento non potrà discutere approfonditamente della legge di bilancio. Noi abbiamo contestato questo quando eravamo all'opposizione, facendo anche un ricorso in Corte costituzionale. Oggi che siamo in maggioranza abbiamo il dovere di scusarci con l'opposizione e con il Presidente della Repubblica, che ci aveva richiamato a un metodo diverso. Senza onestà intellettuale non c'è la possibilità di andare ad analizzare il risultato di questa legge di bilancio (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*), che per noi, signor Presidente del Senato, vede un bicchiere più che mezzo pieno.

L'IVA non aumenta. Aumentano i denari per la sanità: ma non da adesso, senatore Errani, bensì dal 2013. Aumentano i denari per il lavoro e siamo contenti che l'aumento di 20-30 euro al mese per ogni lavoratore sia oggi salutato come una vittoria; lo è anche per noi, almeno come lo era l'aumento di 80 euro che invece qualcuno considerava una mancia. Aumentano i denari per la famiglia, grazie al lavoro del ministro Elena Bonetti, e per l'agricoltura, grazie al lavoro del ministro Teresa Bellanova. Abbiamo sottolineato con il Gruppo Italia Viva, con i colleghi Comincini, Consatti e Parente, il lavoro straordinario fatto in questi mesi.

Tuttavia, c'è un problema. Il problema è che questo Paese, che doveva abolire la povertà, lo scorso anno ha abolito la crescita, in particolar modo per tre errori, che per noi sono stati clamorosi, compiuti dal Governo precedente: quota 100, la strategia dei condoni fiscali e la misura (che noi non condividiamo, ma che abbiamo rispettato in ragione dell'impegno di maggioranza), del reddito di cittadinanza.

Il punto fondamentale è che non è stato un anno bellissimo. Non lo è stato per l'Italia, in un quadro nel quale intorno a noi tutto sta cambiando con una certa velocità. I ruggenti anni Venti di questo secolo vedranno Stati Uniti e Cina discutere, litigare e combattere. L'Inghilterra o, meglio, il Regno Unito di Boris Johnson affronterà la Brexit con uno straordinario investimento in incentivi fiscali, preoccupante per un'Unione europea che è capace di avere regole comuni per il bilancio ma non per il fisco. Lussemburgo e Irlanda continuano a farci concorrenza sleale.

Il mondo va verso Est e tutti sottolineano l'importanza dell'intelligenza artificiale, non rendendosi conto della straordinaria difficoltà e fragilità che hanno, ad esempio, gli amici cinesi sul tema energetico e gli amici indiani sul tema idrico. In questo scenario, in cui la NATO sembra soccombere dal punto di vista geopolitico (tanto che il presidente Macron parla di "morte cerebrale"), qual è il ruolo che vuole avere l'Italia? Solo quello di rincorrere e fare da spettatrice? Qual è il nostro ruolo sull'aerospazio, sulla robotica e sulle scienze della vita, in un momento nel quale fortunatamente si vive più a lungo, ma non è detto che si viva meglio?

Su tutti questi temi, a nostro avviso occorre una scelta di campo, quella della verità contro la demagogia. È per questo che sul tema della *plastic tax* e della *sugar tax*, nel rispettare il compromesso, cui faceva riferimento il senatore Errani, pensiamo che nei prossimi mesi il Parlamento dovrà intervenire. Il senatore Errani ha detto che abbiamo recuperato 28 miliardi di euro di tasse e dunque cosa volete che siano 200 milioni di euro (*Commenti della senatrice De Petris*). Ma allora, "fatto 30, facciamo 31", perché quello della *plastic tax* non è un tema che aiuterà i nostri amati pesci a vivere nell'oceano in modo più semplice e garbato, ma porterà i nostri lavoratori dell'Emilia-Romagna a vivere con maggiori difficoltà. È un po' quello che è accaduto nel 2011, quando si decise di fare la guerra al distretto della cantieristica navale pensando di colpire i ricchi e si andarono a colpire gli operai che non riuscivano ad arrivare alla fine del mese. Lo stesso discorso vale per la *sugar tax*. Pensiamo che sia giusto un grande investimento in educazione ambientale, ma non è la cultura del semaforo - che vogliono i Paesi anglosassoni - quella che serve, perché si rischia paradossalmente di colpire le aziende italiane (anche quelle che usano noccioline turche, che sempre italiane sono). Il punto fondamentale, amici e colleghi, è che dobbiamo riflettere su quale Italia vogliamo per i prossimi dieci anni e non stare a discutere di misure semplicistiche e demagogiche. Per questo, fare dell'Italia la Silicon valley dell'economia circolare è possibile, non facendo cassa con le tasse, ma investendo sulla trasformazione tecnologica e sull'innovazione ambientale. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

Bisogna dire la verità, sempre. Signor Presidente del Senato, diceva Mark Twain: «Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe»; lo abbiamo visto sulla vicenda bancaria. Ieri il Governo ha dato il via libera a un decreto importante per salvare la Banca popolare di Bari, facendo finalmente verità, raccontando cioè che chi salva i risparmiatori e i lavoratori non è un amico dei banchieri ma è una persona che si preoccupa del futuro delle imprese e del territorio. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*). Lo abbiamo detto da tempo, anche quando non si mettevano soldi pubblici nelle banche, cosa che invece oggi si facendo. Se si è potuto fare quell'intervento è perché la riforma delle banche popolari, che due grandi personaggi di questo Paese, Carlo Azeglio Ciampi e Mario Draghi, avevano chiesto al Parlamento invano nel 1998, è stata finalmente realizzata. Arriverà il giorno in cui, mentre la verità si allaccia le scarpe, le bugie smetteranno di circolare, contro la serietà di chi ha scelto la responsabilità e non l'ipocrisia.

Abbiamo scelto di dare vita a questo Governo e pensiamo che esso abbia bisogno di stabilità. La stabilità ha un numero in questa legge di bilancio, il 59, come i miliardi di euro che dovremo investire per recuperare il costo degli interessi. Si tratta di una cifra enorme: il debito pubblico italiano ci costerà 59 miliardi di euro, ma nel 2013 i miliardi di euro erano 77, segno che, con il lavoro di riforma che può fare questo Parlamento, con la stabilità e grazie al *quantitative easing*, possiamo ridurlo e arrivare fino a quota 50, che è meno evocativa di quota 100, ma che è più importante per il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

La stabilità, signori del Governo, non può però essere immobilismo. C'è un problema di crescita nel Paese e Italia Viva proporrà, dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna, un piano *shock* per sbloccare 120 miliardi di euro sui cantieri. Se non sblocchiamo i cantieri, non saremo in grado di far ripartire l'economia di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI. Commenti dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FdI)*. E siccome lo dite tutti, sarà il caso in cui finalmente vedremo. Trovo un certo entusiasmo dei colleghi della Lega, che evidentemente nei giorni pari sono europeisti e in quelli dispari sono di lotta antieuropea. Voglio dire ai colleghi della Lega che credo alle parole dei loro capi, forse più di loro, e che evidentemente, se è passata la sbornia antieuropeista che tre giorni fa ha portato a cercare di far cadere il Governo sul MES e oggi arriva a immaginare un Governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi, in una simpatica tarantella che sicuramente merita di essere approfondita, e se davvero hanno voglia di essere seri e responsabili verso questo Parlamento, il piano *shock* sui cantieri è a loro disposizione per far vedere se davvero al centro dell'interesse del Paese c'è il bisogno di sbloccare i lavori pubblici o di continuare con le polemiche.

Da parte nostra, signor Presidente, e mi accingo a chiudere, pensiamo che un'Italia viva ci sia già: è quella che non può accettare l'idea che un lavoratore, un imprenditore o un artigiano sia un potenziale evasore ed è quella che oggi a questo Parlamento dice che è ora di finirla con chi continua ad alimentare polemiche senza senso: è il momento di sbloccare i cantieri più che di sbloccare le polemiche. Tuttavia quest'Italia viva, che c'è e sta fuori da qui, ci attende al vaglio, perché il 2020 non potrà essere definito ancora un anno bellissimo. È l'anno delle scelte: o stavolta si fa sul serio o la crescita zero inghiottirà tutti.

Noi siamo dalla parte di chi ci prova, ci crede e non nega la fiducia al Governo, ma gli chiede un cambio di passo, perché il 2020 sia l'anno della ripartenza per tornare ai livelli di crescita che abbiamo vissuto in passato. *(Applausi dai Gruppi IV-PSI e PD. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

CALANDRINI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI *(FdI)*. Signor Presidente, noi membri della Commissione bilancio siamo reduci da un'intensa maratona che ci ha visti protagonisti per valutare non solo la manovra di bilancio ma gli oltre 4.500 emendamenti presentati da maggioranza e opposizione.

Permettetemi di ringraziare velocemente la Commissione, i relatori di maggioranza e minoranza e il presidente Pesco, perché quest'anno per la prima volta siamo riusciti quantomeno ad approfondire i temi legati a questa manovra di bilancio.

Nei lavori che abbiamo svolto in Commissione in queste settimane si è avuta la conferma di ciò che ognuno di noi pensava. Questa manovra di bilancio non piace a nessuno, né alle categorie economiche e sociali che ab-

biamo ascoltato in audizione, né soprattutto ai nostri colleghi di questa maggioranza, che oggi si apprestano a votarla.

Dico questo perché voglio ricordare ai miei colleghi che hanno presentato migliaia di emendamenti alla legge di bilancio che in questi casi una domanda sorge spontanea, come diceva un giornalista tanti anni fa: dove eravate quando il vostro Governo scriveva questa legge di bilancio?

Vede, signor Presidente, questa è una manovra che non piace a nessuno, come dicevo prima, ma specialmente a noi di Fratelli d'Italia, che pure abbiamo cercato con insistenza di essere propositivi, facendo approvare alla Commissione bilancio una serie di emendamenti che hanno dato risposte positive alle categorie più deboli.

Voglio andare con ordine per fornire un quadro chiaro e spiegare gli aspetti di questa manovra che assolutamente non ci convincono. È una manovra di quasi 32 miliardi di euro, di cui oltre 16 a debito con un rapporto *deficit*-PIL quasi al 2,3 per cento. Lo scorso anno non ero in quest'Aula, signor Presidente, perché non ero ancora senatore, ma ricordo bene il polverone che si sollevò quando la manovra dell'allora Governo giallo-verde doveva essere al 2,4 per cento di *deficit*. L'Europa ci disse che non si poteva fare quel tipo di manovra e allora il Governo la cambiò, passando dal 2,4 al 2,04 di *deficit*. Non ho capito e vorrei che il Governo, qui presente con il sottosegretario Misiani, ci potesse illuminare per capire perché una manovra al 2,4 per cento non era possibile lo scorso anno ed è invece possibile oggi al 2,3 per cento. Vede, Presidente, facciamo una manovra e ci indebitiamo. Non è che noi di Fratelli d'Italia in linea di principio siamo contrari a produrre *deficit*, ma se producessimo *deficit* per investimenti e se questi investimenti servissero a portare crescita, allora tutto questo avrebbe un senso. È un fatto che in questo caso la crescita non c'è; lo dice il Governo, che fissa la crescita dell'Italia allo 0,6 per cento, riducendo le stime precedenti che erano fin troppo ottimistiche. Lo dice anche l'Unione europea, che stima addirittura una crescita pari allo 0,4 per cento. Non può sfuggire a nessuno che siamo il fanalino di coda dell'Unione europea.

Per crescere servono investimenti, infrastrutture e mettere in sicurezza il nostro territorio. Nulla di tutto questo c'è in questa legge di bilancio che abbiamo davanti e che probabilmente determinerà un percorso dell'Italia per il prossimo anno che ci farà perdere un altro anno ancora.

Tuttavia, per onestà intellettuale, voglio anche considerare alcuni aspetti positivi della manovra, come diceva il collega Errani. Mi riferisco in particolare all'aver evitato l'aumento dell'IVA; è costato 23 miliardi di euro che, almeno sulla carta, dovrebbero - utilizzo il condizionale - far risparmiare qualcosa al popolo italiano. Avremmo però gradito che con la stessa onestà intellettuale con cui riconosciamo questo merito, il Governo ci avesse detto con maggiore chiarezza che il problema sarà solo rimandato all'anno prossimo, quando arriveremo con altri 19 miliardi che addirittura diventeranno quasi 26 nel 2022.

Un altro aspetto seppur molto timido su cui focalizzare l'attenzione è il tentativo di ridurre il cuneo fiscale, che riguarda la sola riduzione delle tasse sul lavoro dipendente, che evidentemente non tocca le imprese. Temiamo però che questo timido tentativo, 3 miliardi di euro nel 2020 e 5 mi-

liardi nel 2021, servirà a ben poco. Ogni lavoratore avrà in busta paga mediamente 40 euro in più, intorno ai 500 euro l'anno. Avete poi spostato i termini per l'entrata in vigore di questa misura dimodoché, invece di 40 euro, i lavoratori dipendenti potranno prendere intorno ai 60 euro; la matematica però, purtroppo per voi, non è un'opinione e quindi sommando gli addendi, il risultato non cambia.

Se con questa misura pensavate in qualche modo di smuovere i consumi, permetteteci di essere in qualche modo scettici su di essa perché il tema vero non è quello di poter dare una mancia elettorale, come è stato fatto anche nel passato ai nostri dipendenti, ma è quello di capire come fare per ridurre i costi delle imprese. Al riguardo voi purtroppo non fate nulla. Date 40 euro o qualcosa in più ai lavoratori dipendenti, ma non risolvete il problema vero dell'Italia: il costo del lavoro altissimo che scoraggia gli investimenti. Non ci meravigliamo poi, signor Sottosegretario, se la Whirlpool o l'ArcelorMittal lasciano il nostro Paese.

Una manovra coraggiosa avrebbe puntato a ridurre il costo del lavoro in modo serio e ad incentivare le assunzioni. Questo sarebbe stato il vero motore per far ripartire l'Italia. La riduzione delle tasse sul lavoro che voi prevedete positiva è però veramente molto limitante; si poteva e si doveva fare molto di più. Purtroppo però dobbiamo prendere atto che, piuttosto che fare tutto ciò, avete preferito 16 miliardi di euro di *deficit* per mantenere il reddito di cittadinanza e a noi questo sapete che ci dispiace molto. Noi di Fratelli d'Italia non vi diciamo certo oggi che il reddito di cittadinanza non ci ha mai convinto. Quello che vi diciamo oggi è che il reddito di cittadinanza ha fallito la sua *mission* e lo sapete anche voi leggendo i giornali, le statistiche e quello che voi stessi avete scritto nella Nota di aggiornamento al DEF e cioè che il reddito di cittadinanza non ha prodotto politiche attive di sostegno al lavoro. Ciò è affermato anche dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), una società pubblica che opera nel campo delle politiche attive. Tale agenzia ha rilevato che su un milione di domande sono stati creati appena 18.000 posti di lavoro.

Dovevamo quindi spendere questi 7 miliardi di euro del reddito di cittadinanza per aiutare le imprese ad assumere quelli che veramente avevano voglia di lavorare. Non si possono regalare 7 miliardi a chi sta seduto sul divano senza fare nulla, spaccia o froda lo Stato. (*Applausi dal Gruppo FdI*). Ma soprattutto non possiamo pagare questa gente con i soldi di chi lavora onestamente e molto spesso magari per 700 euro al mese.

L'impostazione di questa legge di bilancio è quella di dare fastidio ai cittadini e complicare loro la vita con decine di microbalzelli e con decine di microtasse che servono a nascondere l'aumento del prelievo fiscale e a rendere meno competitivo il sistema Italia rispetto al resto dei Paesi avanzati.

Questa manovra, come dicevo prima, non produce crescita, condanna l'Italia ad essere il fanalino di coda dell'Unione europea, finanzia le mance elettorali di questo Governo - come il reddito di cittadinanza - e lascia da parte gli investimenti per un vero rilancio dell'economia italiana. In più si accanisce contro le partite IVA, si accanisce contro i commercianti, gli artigiani, i professionisti e i singoli cittadini a causa di un pregiudizio ideologi-



co - tutto di sinistra - per cui si pensa a queste categorie come a categorie di evasori fiscali.

### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 19,55)**

(*Segue CALANDRINI*). Quindi, la vostra filosofia sta nel tassare le bevande zuccherate e nel tassare la plastica, quando invece abbiamo bisogno di lavoro, di fiducia e di opportunità.

Come ho sentito dire quando abbiamo iniziato a lavorare su questa manovra di bilancio in Commissione, il presidente Zingaretti del PD si è occupato dello *ius soli*, quando in venti anni due milioni di ragazzi italiani hanno abbandonato il Mezzogiorno d'Italia. (*Applausi dal Gruppo FdI*). Migliaia di giovani italiani, la maggior parte dei quali laureati, che vanno via. Voi negate la Patria a questi giovani e dentro questa legge di bilancio non pensate a loro, ma pensate solo ai diritti di chi vuole venire nella nostra Nazione. Non può funzionare in questo modo. Abbiamo quindi provato a modificare questa manovra, consapevoli che con la vostra chiusura ideologica le nostre proposte non avrebbero trovato accoglienza.

Ma in fondo siamo ottimisti, Presidente, perché sappiamo che se voi maggioranza siete un presente di tasse e stagnazione, noi del centrodestra siamo un futuro di crescita e di innovazione. Quindi aspetteremo, con molta pazienza, il nostro turno, che sicuramente arriverà. Aspetteremo che tocchi a noi, augurandoci che tocchi a noi il più presto possibile, quando vi degnate di alzarvi da quelle poltrone alle quali siete incollati per mandare finalmente al voto gli italiani, dare loro un Governo che li rappresenti e che sappia fare i loro interessi, ma a maggior ragione gli interessi del popolo italiano.

Signor Presidente, la ringrazio per il tempo che mi ha concesso e dico chiaramente che per questi motivi - che brevemente ho potuto accennare - il voto di Fratelli d'Italia a questa manovra di bilancio sarà contrario. (*Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni*).

MANCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (*PD*). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, la manovra economica accompagnerà il nostro Paese sui binari di una nuova crescita, una crescita certamente ancora insufficiente, ma in grado nello stesso tempo di toglierci da diversi trimestri recessivi. Essa ci restituisce, dopo un anno vissuto nelle contrapposizioni e nell'isolamento, la nostra naturale collocazione europea: una centralità in Europa per l'Italia indispensabile per generare fiducia e gestire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Sono trascorsi dodici mesi dall'utopia leghista e sovranista contro l'Europa. Le conseguenze erano e restano evidenti: l'isolamento dell'Italia da una parte, la sovrastima della crescita all'1,5 per cento e la sottostima degli effetti dell'indebitamento al 2,4 per cento dall'altra, ci portarono ad un passo

dall'infrazione per debito eccessivo: un costo per effetto dello *spread* a quota 300 di 11 miliardi di euro a carico dei cittadini italiani. Lì, colleghi senatori della Lega, abita il vostro fallimento; lì nasce la vostra fuga estiva dalle responsabilità di Governo. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S . Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Noi diciamo con chiarezza «mai più», perché il nostro riferimento sono le famiglie e le imprese italiane (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), che vogliamo accompagnare a una nuova crescita, con un accesso al sistema del credito certamente selettivo e rigoroso, ma orientato con bassi tassi di interesse alla crescita.

Il nostro Governo nasce nella responsabilità che dobbiamo alle famiglie e alle imprese italiane. Tutti sanno che, per una virtuosa gestione del debito, la fiducia è imprescindibile e quella fiducia nei confronti del Paese vale 38 miliardi di euro nel quadriennio: un'intera legge di bilancio, risorse indispensabili che nei prossimi anni andranno indirizzate verso un miglior sostegno alla famiglia e alla genitorialità, per togliere l'Italia da una curva insostenibile, rappresentata dal bassissimo tasso di natalità e da un invecchiamento insopportabile della popolazione; 38 miliardi di euro di risparmi per una virtuosa ed efficace gestione del debito, grazie a un recupero di centralità e di responsabilità nella dimensione europea.

La legge di bilancio è caratterizzata inoltre da un altro asse importante per il futuro del nostro Paese: un piano di investimenti *green*, il *green new deal*, 50 miliardi di euro in piena relazione con le politiche della nuova Commissione europea. Una nuova Europa che nella nuova legislatura deve superare il *fiscal compact*, deve riformare il patto di stabilità interno e deve indicare con chiarezza un grande piano di investimenti ancorato all'economia circolare e alla sostenibilità ambientale. Per il Partito Democratico sono queste, colleghi senatori, l'identità e la visione della legge di bilancio. L'ambiente e la sostenibilità ambientale delle politiche economiche non rappresenteranno un freno allo sviluppo; come sappiamo bene, invece, percorrere con coraggio la strada dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale e della ricerca significa costruire nell'economia circolare un nuovo e più qualificato sviluppo economico, che trasformerà paura e incertezza in speranza e futuro, prima di tutto e soprattutto nei confronti dei più giovani, delle giovani generazioni che operano nel sistema della ricerca e dell'istruzione.

La manovra restituisce inoltre centralità al lavoro, che era sparito nella legge di bilancio del 2019 (dove tutto era finalizzato al reddito di cittadinanza e a quota 100). Restituire centralità al lavoro per noi è indispensabile ed è fondamentale, perché il lavoro non è solamente dignità e non è solo un articolo della nostra Costituzione (una Repubblica fondata sul lavoro); tre miliardi di euro di tasse in meno nel 2020 (cinque nel 2021) aumenteranno i salari dei lavoratori, sosterranno i consumi interni e ridurranno le disuguaglianze. (*Applausi dal Gruppo PD*). Credo che questo sia un altro elemento fondamentale dell'identità della manovra.

Se aggiungiamo i 50 milioni di euro introdotti da un lavoro proficuo in Commissione sul sistema duale, gli investimenti sugli ITS e l'apprendistato e affianchiamo tutto questo a Industria 4.0 e alla sua necessaria estensione anche al comparto agricolo, teniamo sulla stessa mano il lavoro e il capitale. Quando la competitività avviene nel segmento alto dello sviluppo, ci sono

più diritti e più salario per i lavoratori. Questo è il cuore della seconda manifattura europea che l'Italia rappresenta. Questo è un serio piano industriale, che voi ci chiedete e che non individuate e che invece questa manovra radicalizza nella sua identità per il futuro del nostro Paese. Certamente la manovra ne costituisce un primo passo, la prima tappa, ma la strada che abbiamo intrapreso è una strada giusta, che segna nel solco dell'equità una nuova crescita economica e un nuovo profilo industriale anche per lo sviluppo del nostro Paese.

La riduzione della pressione fiscale e la lotta dura all'evasione si tengono per mano. Sì, riduciamo la pressione fiscale, altro che manovra delle tasse. È una manovra che le tasse le riduce: 23 miliardi di euro per sterilizzare le clausole di salvaguardia ed evitare l'aumento dell'IVA sono una certezza, non solo le ragioni per le quali è nato questo Governo, nel rispetto e nella responsabilità nei confronti dei cittadini italiani; 3 miliardi in meno di cuneo fiscale sono un'altra certezza, ma nel passaggio parlamentare abbiamo lavorato insieme al Governo per rivedere il carico fiscale di alcune imposte, a cominciare dalla *plastic tax* e dalla *sugar tax*, che sono state allineate non solo proteggendo dall'imposizione fiscale il riciclo, il riuso e l'economia circolare, ma riducendone l'impatto e preparando un piano industriale necessario del settore, ad esempio, della plastica, che va orientato verso l'economia circolare e il sostegno a una nuova crescita. La pressione fiscale si riduce in termini assoluti e in relazione al PIL nella programmazione triennale.

Riusciremo a ridurre le tasse tuttavia, se vinceremo la sfida dell'evasione fiscale. L'evasione fiscale non comporta solo un minor gettito per lo Stato, non rappresenta solo l'odiosa disuguaglianza tra chi paga e chi evade. L'evasione fiscale semina nel lavoro e nell'economia aree di illegalità e spinge in basso la competitività. (*Applausi dal Gruppo PD*). Cari colleghi, ecco perché diciamo no ai nuovi condoni e sì alla fatturazione elettronica, alla moneta elettronica, alla digitalizzazione dei dati per una pubblica amministrazione 2.0 in grado di ridurre il carico burocratico, che purtroppo insiste ancora sulle imprese e mangia redditività e spazi per la crescita. Questo è un altro pilastro del progetto culturale e politico contenuto in questa manovra.

La manovra aumenta, infine, le risorse per la sanità eliminando il *superticket*, ma soprattutto rilanciando gli investimenti ospedalieri insieme agli asili nido gratuiti. Questi sono e rappresentano elementi fondamentali di allargamento dei diritti di cittadinanza, di miglioramento dell'accesso universale a prestazioni fondamentali per tutti. Questo è un altro patrimonio culturale irrinunciabile del nostro Paese che fa del sistema di universalità di accesso un sistema che tiene insieme ciò che i cittadini pagano rispetto ai servizi che noi eroghiamo alle nostre comunità.

Ci sono investimenti crescenti che abbiamo dedicato nei lavori parlamentari in Commissione alla non autosufficienza (50 milioni in più) e alle dinamiche sociali fondamentali. Ad esempio, ci sono mille specializzandi in più. Sono investimenti; per noi non sono voci di spesa. (*Applausi dal Gruppo PD*). Sono capitoli essenziali per migliorare il diritto alla salute e gli investimenti fondamentali nel sistema territoriale. Non dimentichiamolo mai: una delle aree più critiche che dobbiamo affrontare abita nella dimensione

territoriale. La non autosufficienza è una questione cruciale; riguarda il nostro Paese e richiede una risposta territoriale per incrementare i servizi alle persone.

Insieme a tutto questo, le scelte compiute nei confronti del sistema degli enti locali sono un ulteriore elemento che apre una stagione nuova nelle relazioni tra Stato e autonomie territoriali, un elemento fondamentale per rilanciare gli investimenti e migliorare i servizi alle persone. Abbiamo svolto una manovra importante. L'abbiamo portata qui.

Voglio ringraziare tutto il Gruppo Partito Democratico, unitamente ai relatori, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari. È stato un lavoro collegiale. Quando una manovra entra con il relatore in quest'Aula significa che abbiamo avuto la responsabilità e la capacità di sviluppare insieme un confronto anche con le opposizioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*. C'è una bella differenza.

Nessun parlamentare in quest'Aula può dire di avere rinunciato a emendare la legge di bilancio o può negare la possibilità di aver votato emendamenti in Commissione. Tutto questo l'anno scorso ci è stato impedito ed è la ragione strutturale del ricorso che abbiamo compiuto per difendere la credibilità del Parlamento e della democrazia, che è incompatibile con la richiesta di pieni poteri. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo è il nostro approccio culturale e questi sono gli elementi essenziali. Ecco perché esprimiamo un sì convinto nei confronti della fiducia che ci apprestiamo a votare, ma anche nei confronti di una manovra che ha un'identità precisa e che sarà sicuramente nelle condizioni di rappresentare una prima tappa per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, inizio subito con i ringraziamenti nei confronti di tutti i membri della Commissione bilancio, vista la maratona che c'è stata e tutto il lavoro svolto *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e dei senatori Astorre e Marcucci)*. Ringrazio in particolar modo i componenti della Commissione del nostro Gruppo, i senatori Ferrero, Tosato, Rivolta, Faggi e Zuliani, che sono qui intorno a me, perché grazie alla loro determinazione e forza hanno saputo portare a casa un miliardo da qui al 2026 per le olimpiadi Milano-Cortina, grande risultato per tutto il Paese. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ma partiamo dalla questione politica. C'è stato detto fin dall'inizio, con il solito ritornello, che dovevamo scongiurare l'aumento dell'IVA, le famose clausole di salvaguardia, dando sostanzialmente la colpa al Governo precedente. Questa volta, però, il giochetto non riesce, perché il Governo precedente è, per metà, lo stesso Governo attuale, anzi con lo stesso Presidente del Consiglio, direi un caso più unico che raro nella storia repubblicana. Il secondo motivo è che, se andate a leggervi la relazione tecnica fatta

nella manovra votata a fine dicembre del 2017 (bilancio 2018) dal Governo Gentiloni Silveri, di quei 23 miliardi ben 19 sono quelli che ci avete lasciato voi in eredità. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Dite quindi al ministro Gualtieri, che non vedo presente in Aula - vedo assente anche il presidente del Consiglio Conte - che più che il conto del Papeete gli italiani oggi stanno pagando i debiti di sette anni di Governo del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). È il solito giochino delle tre carte (togli-metti, metti-togli, togli-metti) ma che ormai i cittadini hanno capito. Avreste comunque potuto fermarvi lì, scongiurando l'aumento dell'IVA, e probabilmente gli italiani vi avrebbero anche ringraziato, vista l'onestà intellettuale e qualche altra misura come la riduzione del *ticket* e il taglio del cuneo, anche se in minima parte, che noi giudichiamo sicuramente positivi. Poi però ci avete voluto mettere del vostro e allora è arrivata la manovra tutta *tax*, perché la parola chiave, se si facesse una ricerca al *computer* all'interno del maxiemendamento, sarebbe proprio *tax*: *plastic tax*, *sugar tax*, *Robin tax*, tassa sulle auto aziendali (quindi da una parte date i soldi ai lavoratori, dall'altra glieli togliete mettendo la tassa sulle auto aziendali), l'aumento delle accise sulla benzina. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). A proposito di clausole di salvaguardia, 800 milioni in più nel 2020, 1,2 miliardi nel 2021, 1,5 miliardi nel 2022, 1,6 miliardi nel 2023, 1,7 miliardi nel 2024: avete più di cinque miliardi di clausole di salvaguardia e di aumento della benzina che ci sarà dal 2021. Non solo, ma avete addirittura aumentato la tassa sulle vincite, la cosiddetta tassa sulla fortuna. Ecco, sarebbe opportuno non giocare troppo con la fortuna, come dice il detto. Più che altro perché l'anno scorso il presidente del Consiglio Conte ci ha raccontato che sarebbe stato un anno bellissimo e siamo cresciuti dello 0,1. Quest'anno ha detto che la manovra sarà moderatamente espansiva e che cosa ci dobbiamo aspettare? Di andare sotto lo zero? Tocchiamo ferro che forse è meglio. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Lo stesso presidente del Consiglio, Conte, ha parlato di tassa di scopo (ho sentito anche qualche vostro collega intervenire a proposito). Sì, lo scopo sostanzialmente di fare cassa, perché cosa c'entra la *plastic tax* con il tema del rispetto dell'ambiente? Tutti siamo d'accordo sul fatto che dà fastidio vedere gli oceani pieni di plastica, ma la colpa è di chi la butta la plastica, non di chi la produce. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Ci volevano un'educazione ai consumatori e incentivi alle nostre aziende affinché, di fatto, si procedesse a trasformazioni eco-compatibili. La stessa cosa vale per la *sugar tax*: il presidente della filiera Centopercento zucchero italiano ha detto che fundamentalmente regaleremo quote di mercato a Francia e Germania con questa operazione (*Applausi della senatrice Lonardo*) e le nostre aziende saranno di fatto obbligate ad andare a produrre all'estero, contribuendo a deprimere gli investimenti. (*Brusio*).

Signor Presidente, noi abbiamo ascoltato in silenzio e gradirei non essere interrotto. (*Richiami del Presidente*).

Anche perché su queste due tasse, *plastic tax* e *sugar tax* registriamo il fatto che, a parole, il senatore Renzi e il suo partito Italia Viva si dichiarano contrari, ma nei fatti votano la fiducia ad un Governo che queste tasse le istituisce e le inserisce. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Lo sappiamo che lei, senatore Renzi, è campione mondiale di triplo salto mortale carpi-

to, però almeno un minimo di coerenza ci vorrebbe anche da parte sua quando parla di determinate tematiche.

Con la manovra che avete messo in campo, avete anche creato un clima persecutorio nei confronti dei cittadini e, dall'altra parte, di depressione nei confronti dell'economia: lotta al contante, stretta sulle compensazioni debiti e crediti d'imposta; abbiamo avuto manette agli evasori e paletti sulla *flat tax*. Sembra davvero che il vostro intento e il vostro obiettivo fossero quelli di mostrare tutta la vostra diffidenza nei confronti dei lavoratori autonomi (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), nei confronti di coloro che hanno costituito per anni la classe media del nostro Paese.

MIRABELLI (PD). Combattere l'evasione!

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Avete eliminato la *flat tax*, già finanziata da 65.000 a 100.000 euro, che avrebbe dato respiro a molti professionisti che hanno sofferto maggiormente la crisi economica. Avete eliminato la cedolare secca sugli affitti per i negozi. (*Commenti della senatrice Bottici*). Ma come, ci stracciamo le vesti per l'espansione di Amazon e poi eliminiamo l'unica misura che poteva dare speranza ad un comparto che era davvero in difficoltà? È questo il rispetto per la classe media? (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

A causa della vostra ossessione per la tracciabilità di tutte le operazioni commerciali, finanziarie e per la limitazione del contante, alla fine il risultato è che la gente ha paura di spendere e non spende più. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). I dati sono chiari. L'Istat di recente ha registrato il crollo dell'indice di fiducia dei consumatori, addirittura al minimo da luglio 2017; la produzione industriale è calata dello 0,6 per cento negli ultimi tre mesi.

MIRABELLI (PD). Ma cosa c'entra?

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Se poi pensiamo ai casi Whirlpool, Alitalia e Ilva, ci viene in mente che il presidente del Consiglio Conte - non è qui presente, ma lo diciamo al rappresentante del Governo presente in Aula - somiglia sempre di più ad un commissario liquidatore dell'Italia (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), più che a uno che fa gli interessi del popolo o ad un "avvocato del popolo" come si vuole definire. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Piuttosto, commissario nominato dalla Merkel e da Macron, ma la cosa più ironica è che sembrerebbe con la supervisione dell'occhio del Grande Fratello, Rocco Casalino. Povera Italia - avrebbero detto i nostri nonni - povera Italia! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Per questo motivo Matteo Salvini ha dato la sua disponibilità a dire: sistemiamo le emergenze che ci sono in questo Paese, riscriviamo le regole e andiamo presto al voto. (*Commenti dei senatori Bottici e Pellegrini Marco*). Questo è quello che i cittadini italiani chiedono perché davvero si ripristini un Governo democraticamente eletto. Questo è quello che la gente chiede e noi siamo disponibili a sederci intorno a un tavolo da questo punto di vista, con grande senso di responsabilità.

Ma ci tengo anche a richiamare la lotta all'evasione fiscale. Certo, ma tale lotta non si fa con la persecuzione nei confronti dei cittadini. Qualche nostro collega ha segnalato che per processare un evasore si torturerebbero nove cittadini onesti. È abbassando le tasse che si contrasta l'evasione fiscale. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Questa è l'unica strada da perseguire: l'esatto opposto di quello che avete fatto voi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Sul tema degli investimenti abbiamo sentito l'anno scorso un ritornello costante e continuo: "gli investimenti, gli investimenti". Sembrava che tutto dipendesse dagli investimenti. Avete fatto voi la manovra: avete messo 10 miliardi in tre anni in più rispetto a quelli che c'erano, peccato che di cassa si possono spendere effettivamente nel 2020 solo 420 milioni - ce lo dice l'ANCE -, davvero una cifra ridicola per coloro che si definivano campioni degli investimenti. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Siamo d'accordo, senatore Renzi, a sbloccare le risorse sullo sblocca cantieri. Ma le ricordo che il Governo precedente aveva votato il decreto sblocca cantieri, che prevedeva che andassero nominati più di novanta commissari per sbloccare le opere. Bene, adesso che lei è al Governo, le faccia sbloccare dal Ministro delle infrastrutture e faccia nominare i commissari; faccia sbloccare lei questi soldi, se davvero ci tiene come dice.

Mi avvio a terminare sottolineando il fatto che l'Ufficio parlamentare di bilancio - questo è stato detto da pochi, ma è un elemento importante dal nostro punto di vista - ha scritto nella sua relazione che nella manovra ci sono delle stime inesatte.

Vale a dire, in alcuni provvedimenti contenuti all'interno della manovra le coperture previste non darebbero quel gettito che effettivamente ci si aspetterebbe. Questo è molto grave; addirittura qualche giornale ha scritto che mancano 700 milioni, un miliardo. Caspita, alla faccia! Eravamo noi quelli che rischiavano di sfasciare i conti dello Stato! Eccoli qua, gli incompetenti, gli incapaci che non sono neanche bravi a scrivere le norme di bilancio. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Giro)*.

PRESIDENTE. Per cortesia, concluda.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Mi avvio alla conclusione dicendo che, è vero, quest'estate avevate detto che volevate governare perché dovevate scongiurare l'aumento dell'IVA; bene, adesso che avete assolto al vostro compito, togliete pure il disturbo e farete un grande favore a tutto il Paese. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Questo è quello che noi ci auguriamo. Per queste motivazioni il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà no a questa manovra economica. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni)*.

PICETTO FRATIN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICHELTO FRATIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, innanzitutto anch'io voglio ringraziare i membri del Governo, nelle persone dei sottosegretari Castelli, Misiani, Malpezzi e Castaldi, e i quattro relatori, senatori Accoto e Stefano per la maggioranza e Rivolta e Damiani per la minoranza. È però un ringraziamento un po' come De Gasperi alla Conferenza di pace di Parigi, quando disse: «Non chiediamo nulla più che la vostra cortesia» e ottenne molto per l'Italia. Noi dell'opposizione abbiamo avuto la cortesia - e di questo ringraziamo - ma nulla abbiamo ottenuto.

Cosa ha ottenuto l'Italia da questa manovra? Una manovra di bilancio che abbraccia tre anni, 2020-2022, impone al Governo e al Parlamento lo sforzo di fare l'analisi del contesto e la proiezione sul futuro. Invece noi abbiamo avuto convocazioni e sconvocazioni, senza né analisi di contesto, né proiezione sul futuro.

Siamo un Paese in stagnazione e a crescita zero. Siamo un Paese che ha un crollo demografico violento. Siamo un Paese che ha una burocrazia che mortifica e una giustizia che rischia di condannare gli innocenti, con la prescrizione di lungo periodo, e di assolvere i colpevoli.

Siamo un Paese che ha 1.500 miliardi di euro fermi sui conti correnti e sono il più grande indicatore di sfiducia verso chi ci governa.

Siamo un Paese che non attrae più investimenti esteri, mentre gli investitori italiani vanno a investire all'estero e trasferiscono la sede.

Siamo un Paese che ha il 10 per cento di disoccupazione e il 30 per cento di disoccupazione giovanile, con 3 milioni di donne che non cercano più lavoro.

Tutti gli indicatori internazionali ci dicono che il livello della nostra qualità scolastica sta scendendo, purtroppo. Siamo un Paese che non riesce più a garantire la sanità per tutti.

Vorrei ricordare che in questa manovra ci sono solo 300 specializzandi che possono godere della borsa di studio, contro le migliaia che avrebbero dovuto essere. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Il Governo cosa fa? Presenta una manovra da 30 miliardi, neutralizza l'IVA per il 2020, ma ci lascia 19 miliardi di IVA nel 2021 e 25,7 miliardi nel 2022. Finanzia il tutto con 16 miliardi di euro di maggiore indebitamento e, all'origine, 10 miliardi di maggiori entrate, poi modificate sempre con maggiori entrate per 10 miliardi, ma una parte con recupero.

Questo è lo stato della manovra, senza un'idea di politica industriale (anzi, fa chiudere Ilva, Whirlpool, Alitalia e trasferire all'estero altri); senza un programma di riforma fiscale, bensì gravando sui soliti noti, che non sono certamente i ricchi. Il risultato è una cascata di microtasse per urlare tutti e urlare meglio.

Ci si preoccupa della canapa *light* (certamente è un tema) senza neanche pensare alle enormi spese intermedie, che vengono considerate intoccabili quando invece ammontano a 130 miliardi, e senza un piano di ristrutturazione della pubblica amministrazione, anzi con 150.000 nuovi assunti nei suoi ranghi, da aggiungere ai fondi destinati al reddito di cittadinanza e con un forte impegno ad aumentare le tassazioni (*plastic e sugar*



*tax*, quella sulle auto aziendali e così via); inoltre, prossimamente le chiusure domenicali determineranno 100.000 occupati in meno.

Colleghi, la spesa dello Stato supera i 900 miliardi, le pensioni costano 345 miliardi, di cui 105 già sulla fiscalità nazionale, i redditi pubblici 164 miliardi, i consumi intermedi - di cui ho già parlato prima - 130 miliardi e gli interessi 80 miliardi, su un debito pubblico di 2.446 miliardi; rimangono poco più di 40 miliardi per i cosiddetti investimenti, che con tanta difficoltà non riusciamo a far partire.

Di fronte a ciò si continua ad aumentare la spesa corrente. La soluzione è che è ora di ridisegnare un nuovo Stato che costi meno proprio in virtù di quelle innovazioni tecnologiche che altri in quest'Aula hanno già citato. Si può ristrutturare, invece la manovra si riduce ad aumentare le tasse. Bisogna avere il coraggio di tornare alla Costituzione e porre un tetto alla tassazione, altrimenti non ci fermiamo più. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Colleghi, per noi, per il nostro pensiero, bisogna lasciare allo Stato quello che gli è proprio, come i servizi di *welfare* ed i controlli, cioè le funzioni fondamentali, ed arrivare ad una tassazione più equa. Come mai non è stata prorogata la cedolare secca, il cui effetto era l'aumento degli introiti dello Stato, non la loro diminuzione? (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Colleghi, si parla di statalizzazione: ex Ilva, concessioni, Banca popolare di Bari, Alitalia (pubblica lo è già). Permettetemi di dire che diventa emblematico dell'intera manovra l'ex comma 446 (perché diventerà tale) del maxiemendamento, sul centesimo anniversario del Partito Comunista Italiano; un partito che, indipendentemente dal pensiero che ognuno di noi può avere, ha rappresentato molto in questo Paese del secolo scorso. È storia, però è anche il suggello di questa maggioranza che prima appellavamo delle quattro Sinistre e che ora possiamo tranquillamente definire comunista. Questa è la realtà. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Ma ci sono i grandi dimenticati della manovra, se non a pezzi: non c'è politica attiva del lavoro. Dei 700.000 beneficiari del reddito di cittadinanza solo i *navigator* sono assunti. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Si è dimenticata l'autonomia: ci sono Regioni che chiedono autonomia e non sono tutte al Nord; si vuole fermare invece chi chiede di essere libero di crescere e crescere vuol dire ricchezza da redistribuire.

Di fianco a tutto ciò abbiamo anche il turismo, che cerchiamo in ogni modo di penalizzare, con tasse di soggiorno oppure caos nelle procedure: pensate ai cosiddetti contratti di affitto brevi, rispetto ai quali non si sa a chi rivolgersi, oppure allo spirito d'accoglienza: qual è lo spirito d'accoglienza, le città con l'immondizia perché non abbiamo il coraggio di fare una politica seria a livello nazionale sui rifiuti? (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Sull'agricoltura, non c'è nessun piano agricolo nazionale, nessuno stimolo alla produzione, nessun intervento rispetto ai grandi flagelli, come Xylella, cimice asiatica, fauna selvatica (grande dimenticata). Si poteva fare di più, molto di più: si potevano liberare le imprese dai mille adempimenti burocratici, dalla somma di tasse e balzelli, ad esempio l'Imu sui cosiddetti collabenti, inutilizzabili. In molte realtà d'Italia si scoperchiano i fabbricati per non pagare l'Imu. Ancora, come ho già citato, la cedolare secca sui ne-

gozi. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Per non parlare della questione relativa al costo del lavoro.

Colleghi, il costo del lavoro per qualche anno non costituiva più una discriminante di competizione; sta diventando nuovamente una discriminante per la competizione. Squilibrare il mercato anche con tasse settoriali significa far perdere competitività al nostro Paese.

E la famiglia? Si scopre che non si fa politica della famiglia, che si propagandano interventi sugli asili nido, ma poi si boccia il nostro emendamento per i *baby parking*, unica via di conciliazione per chi lavora.

In questo caso, la politica del lavoro - concludo, Presidente - significa gestione dei tempi. La parità di genere si conquista così. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Si vogliono tutelare i minori, ma si boccia la videosorveglianza. Si prevedono velleitariamente 100 milioni per gli asili che vedremo tra un decennio, ma la soluzione di conciliazione dei tempi è questione immediata, e solo le scuole parificate possono dare soluzione.

Colleghi, per essere un'azienda di erogazione di *welfare*, è necessario avere prima le aziende di produzione; i redditi da redistribuire vanno prima prodotti. Voi li dissipate. Grazie. Il nostro voto sarà contrario. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Molte congratulazioni*).

PIRRO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Colleghe e colleghi, vorrei anzitutto ringraziare tutti i colleghi della Commissione bilancio, del Movimento 5 Stelle e degli altri Gruppi, e i funzionari per il grande lavoro svolto.

Siamo finalmente giunti al voto di questo disegno di legge di bilancio. Poco più di tre mesi fa sembrava difficile a molti di noi poter giungere a questo traguardo.

Non mi dilungherò molto sui contenuti della manovra, che è stata già illustrata nel dettaglio dai miei colleghi negli interventi precedenti. Vorrei soffermarmi, invece, sul come siamo giunti qui.

Si preannunciava come una manovra di emergenza, nata fondamentalmente per scongiurare l'aumento dell'IVA, caratterizzata, quindi, più da qualcosa da non fare. In realtà, oggi si rivela come una legge di bilancio che finalmente guarda al futuro, alle nuove generazioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Con questa manovra, colleghi, diamo un contributo fondamentale, direi quasi una forma all'agenda europea in tema di ambiente. Nella legge di bilancio lanciamo un ambizioso piano di investimenti per l'ambiente e l'innovazione.

Si parte dai 10 miliardi di investimenti nel triennio che, nell'arco dei prossimi quindici anni, saliranno a 59 miliardi (*Applausi dal Gruppo M5S*), comprese risorse già stanziare per puntare sempre più convintamente a realizzare un ecosistema sociale, economico e ambientale. Un ecosistema fatto

di innovazione, stimolo ed entusiasmo, soprattutto per i nostri giovani che vogliono scommettere sui loro talenti e sulla loro creatività.

All'interno di questa manovra, l'ambiente e l'innovazione sono intimamente connessi. Grazie al lavoro parlamentare, per esempio, è stato allargato il perimetro dei benefici del piano Industria 4.0. Per prima cosa è stata favorita la trasformazione delle attuali agevolazioni in credito d'imposta, meccanismo più facilmente fruibile. Inoltre, anche in virtù di questa trasformazione, andiamo a coinvolgere in Industria 4.0 anche le piccole e medie imprese, finora rimaste ai margini del pacchetto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo permetterà un'estensione del 40 per cento della platea dei beneficiari della stessa Impresa 4.0. Inoltre, nello stesso contesto abbiamo introdotto un nuovissimo credito d'imposta *green* per aiutare le imprese a portare avanti progetti di economia circolare e decarbonizzazione.

Mi piace, inoltre, ricordare che pure in questo nuovo perimetro Industria 4.0 è un pacchetto di agevolazioni che vale 7 miliardi di euro l'anno: altro che manovra contro le imprese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Un segnale, quindi, importante per tutto il mondo delle imprese e del lavoro. In una parola, parliamo di fatti, investimenti, vite e non delle solite chiacchiere da spiaggia con la solita propaganda da sottoscala. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Tutto questo, colleghi, si inserisce in una linea di continuità con quanto fatto nella scorsa manovra su fondamentale impulso del MoVimento 5 Stelle con il lancio del fondo nazionale di innovazione, che proprio in questi giorni sta muovendo i primi passi. Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio passata, il fondo, sotto la regia della Cassa depositi e prestiti, dispone di una dotazione finanziaria iniziale di un miliardo di euro per investimenti diretti e indiretti, per acquisire partecipazioni azionarie all'interno di *startup* e piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale. Insomma, ambiente e innovazione oggi hanno a disposizione un ampio ventaglio di misure di sostegno e questo, per il MoVimento 5 Stelle, è un motivo di profondo orgoglio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Signor Presidente, colleghi, è stato duro arrivare fin qui. Non è stato semplice, per un Governo nato da poco tempo, scrivere una legge di bilancio; e lo è ancora meno se il Governo è formato da forze politiche che non hanno mai lavorato insieme e si sono avversate fino a poco prima. Eppure, con il dialogo e il confronto ce l'abbiamo fatta.

Il Senato ha fatto la sua parte. Sono state apportate modifiche importanti al testo proposto dal Governo, sia per le ragioni appena dette sia perché proprio questo è il ruolo del Parlamento. Ma la filosofia su cui si fonda la manovra non è risultata minimamente inficiata. Ne è derivato così un disegno di legge di bilancio che fornisce segnali indispensabili al contrasto al dissesto idrogeologico. Non solo interventi pratici, ma attraverso il finanziamento di uno strumento di supporto per la prevenzione ovvero la Carta geologica nazionale, che tanto stava a cuore al nostro caro collega Franco Ortolani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il disegno di legge di bilancio aumenta il fondo per le non autosufficienze; incrementa il fondo per il diritto allo studio universitario; aumenta i finanziamenti del fondo affitti; equipara gli stipendi dei vigili del fuoco a

quelli delle Forze dell'ordine; riduce i sussidi ambientalmente dannosi; aumenta di 1.000 posti le borse di studio per i medici specializzandi; contrasta la violenza di genere; incentiva i lavoratori che rilevano la propria azienda in caso di crisi. Anche qui, fatti concreti, non propaganda da spiaggia.

Da ultimo, signor Presidente, vorrei intervenire sulla bufala per eccellenza, ovvero quella di una manovra che aumenta le tasse. Purtroppo, leggere le carte è un'attività impegnativa, a maggior ragione per coloro che sono abituati a confezionare poche righe di *fake news* per i social. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Peccato, perché la lettura dei documenti agevolerebbe la comprensione di alcuni punti fermi. La manovra non aumenta le tasse rispetto al 2019, visto che la pressione fiscale resta allo stesso livello ovvero al 41,9 per cento del PIL. Riduciamo, però, di 3 miliardi il cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti e, soprattutto, diminuisce la pressione fiscale rispetto al cosiddetto tendenziale, ovvero il livello del 42,7 per cento al quale sarebbe arrivata se non fossimo intervenuti con questa legge di bilancio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La cancellazione dell'aumento dell'IVA da 23 miliardi ha avuto un effetto fondamentale, come è stato più volte ricordato. Ma qui voglio sottolineare come non fosse un'operazione affatto facile e scontata. Non tutti i Governi, infatti, in passato hanno avuto il coraggio e le capacità di evitare l'aumento dell'Iva.

Il primo incremento dell'IVA...

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Ricordaglielo!

PIRRO (*M5S*). ...dopo i *Diktat* dell'Unione europea, per esempio, è scattato nell'agosto del 2011, con il passaggio dell'aliquota dal 20 al 21 per cento e una stangata per gli italiani da 4,5 miliardi di euro. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Quella decisione venne approvata dal quarto Governo Berlusconi, con dentro la Lega. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dei senatori Pittoni e Rufa*).

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Voi!

PIRRO (*M5S*). La stessa Lega che, sempre all'interno del Governo Berlusconi, nel maggio 2011 diede il via libera allo statuto del MES, il famoso meccanismo europeo di stabilità, su cui abbiamo dibattuto in quest'Aula la scorsa settimana.

Il secondo aumento dell'IVA, dal 21 al 22 per cento, sempre approvato dal Governo Berlusconi, non fu sterilizzato, come invece facciamo noi oggi, dall'allora Governo Letta, appoggiato da Forza Italia, con un'ulteriore stangata da 4,2 miliardi di euro a carico degli italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Briziarelli*). Sia chiaro: noi non stanghiamo gli italiani, altri invece lo hanno già fatto e lo hanno fatto ripetutamente. Perché si fa presto definirsi anti-tasse e sovranisti, facendo poi l'esatto contrario (*Applausi dal Gruppo M5S*), mentre è molto più difficile abbassare davvero le tasse e rappresentare veramente gli interessi italiani, qui e in Europa.

In conclusione, colleghi, penso che, come me, molti di voi siano qui per cambiare dal profondo questo Paese. Da donna e da mamma dico che lo sto anzi lo stiamo facendo per il futuro dei miei e dei nostri figli.

Proprio perché questa è una manovra che guarda al futuro e alle nuove generazioni, il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà convintamente a favore della fiducia sul disegno di legge di bilancio. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD. Congratulazioni*).

PARAGONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (M5S). Signor Presidente, ancora una volta, con rammarico, mi trovo a votare il dissenso dal mio Gruppo. Lo faccio adesso, come l'avrei fatto se al posto del ministro Gualtieri ci fosse stato il ministro Tria, se mi avesse portato una manovra scritta da Bruxelles. Non sono stato eletto per tenere gli italiani imprigionati nella gabbia di un bilancio imposto dall'Europa: questo no. Non abbiamo bisogno del permesso scritto dei burocrati di Bruxelles per difendere gli italiani. Vedete, il 4 marzo 2018 una maggioranza importante di italiani ci ha chiesto di rompere quelle relazioni, che costituiscono il sistema di potere e quella maggioranza lo ha fatto con un'arma potentissima: il voto democratico. Quell'arma si chiama democrazia.

Un esercizio di Palazzo ha portato gli sconfitti di allora al Governo - la Costituzione lo permette - però il popolo, che chiedeva un riscatto, non permette nessun gioco di Palazzo per cambiare il senso della storia.

Vedete, questo Governo non è stato nemmeno in grado di intervenire sulle bollette degli italiani, altro che *green new deal!* Chi sta attento al consumo di energia, a casa, non viene premiato nemmeno di un euro e queste - secondo me - sono battaglie che inciderebbero eccome nei bilanci di tutti gli italiani.

Il 4 marzo, questa maggioranza importante di italiani aveva chiesto, e lo ha chiesto al MoVimento 5 Stelle, di caricarsi sulle spalle una rivoluzione di sopravvivenza, perché il potere stava schiacciando le vite delle persone, i diritti dei cittadini, le libertà di migliaia di donne e di uomini. Il MoVimento 5 Stelle vinse le elezioni parlando di politiche espansive. E avevamo ragione.

Qui ho sentito elencare i 32 economisti: bene, dopo quell'elenco fatto in Aula, gli stessi 32 economisti hanno detto che era un peccato che la sinistra alla quale si stavano rivolgendo non avesse preso in considerazione il loro appello. Bene, quei 32 economisti ci dicono una volta per sempre e una volta di più quanto segue: «La *performance* economica dell'eurozona è stata in questi anni tra le peggiori nel mondo, e in vari Paesi sono sempre più frequenti le manifestazioni di protesta per l'aumento delle diseguaglianze e la crescente incertezza dei cittadini per le loro condizioni di vita. Senza un cambiamento profondo, a partire dalle attuali proposte, l'Unione europea rischia di non avere un futuro».

Vogliamo prendere in considerazione l'appello di questi economisti keynesiani? Ecco, siccome qui, all'interno della manovra, non trovo alcunché di espansivo, ma trovo ancora una volta la logica della gabbia di Bruxelles, purtroppo dovrò votare no. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

### ***Votazione nominale con appello***

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge n. 1586, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Iwobi).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Iwobi.

*(Il senatore Segretario Pisani Giuseppe e, successivamente, il senatore Segretario Tosato fanno l'appello).*

*Rispondono sì i senatori:*

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino

Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Cario, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cattaneo, Cerno, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Falco, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Piazza, Donno, Drago, Durnwalder

Endrizzi, Errani, Evangelista

Faraone, Fattori, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Florida

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giacobbe, Giannuzzi, Ginetti,

Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

Iori

L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Loreface, Lupò

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marinello, Marino, Matriciano, Mautone, Merlo, Messina Assuntela, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevicchi, Monti, Moronese, Morra

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Pacifico, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia

Quarto

Rampi, Renzi, Riccardi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossonando, Russo

Santangelo, Santillo, Sbröllini, Sileri, Stefano, Steger, Sudano

Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco

Unterberger

Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono

Zanda

*Rispondono no i senatori:*

Aimi, Alderisi, Arrigoni, Augussori

Bagnai, Balboni, Barachini, Barbaro, Battistoni, Berardi, Bergesio, Bernini, Berutti, Biasotti, Binetti, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone

Calandrini, Calderoli, Caligiuri, Campari, Candura, Cangini, Cantù, Casolati, Causin, Centinaio, Ciriani, Corti, Craxi

Dal Mas, Damiani, De Bertoldi, De Vecchis

Faggi, Fantetti, Fazzolari, Fazzone, Ferrero, Ferro, Floris, Fregolent, Fusco

Galliani, Gallone, Garnerò Santanchè, Gasparri, Giammanco, Giro, Grassi

Iannone, Iwobi

La Pietra, La Russa, Lonardo, Lucidi, Lunesu

Maffoni, Malan, Mallegni, Mangialavori, Marin, Martelli, Marti, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena, Moles, Montani

Nastri, Nisini

Ostellari

Pagano, Papatheu, Paragone, Paroli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Perosino, Petrenga, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pirovano, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli

Quagliariello

Rauti, Ripamonti, Rivolta, Rizzotti, Romani, Romeo, Ronzulli, Rossi, Rufa, Ruspandini

Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Stefani

Testor, Toffanin, Tosato, Totaro

Urraro, Urso

Vallardi, Vescovi, Vitali

Zaffini, Zuliani.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge n. 1586, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	295
Senatori votanti	294
Maggioranza	148
Favorevoli	166
Contrari	128

**Il Senato approva.** (*Applausi dai Gruppi M5S, PD e Misto*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati agli articoli della prima sezione del disegno di legge.

Onorevoli colleghi, poiché sono stati esaminati tutti gli articoli del disegno di legge, il Governo dovrà ora procedere alla stesura della conseguente Nota di variazioni, che sarà trasmessa al Senato non appena possibile.

La 5ª Commissione permanente è sin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea.

In attesa della presentazione da parte del Governo della Nota di variazioni al bilancio, sospendo la seduta per quindici minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 21,39, è ripresa alle ore 22,07).*

Onorevoli colleghi, il Ministro dell'economia e delle finanze ha presentato la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e al bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, con la quale il Governo ha provveduto a introdurre nel testo del disegno di legge e nelle annesse tabelle le modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della prima sezione.

Tale Nota è stata deferita alla 5ª Commissione permanente.

Ha facoltà di parlare il relatore Stefano per riferire sulle conclusioni adottate dalla 5ª Commissione permanente in ordine alla Nota di variazioni.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato 2020-2022 reca le modifiche al disegno di legge di bilancio derivanti dagli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica.

La Nota contiene un aggiornamento dei prospetti contabili del disegno di legge di bilancio distinti per unità di voto e gli allegati tecnici per capitoli. Tali prospetti riportano le grandezze finanziarie del bilancio dello



Stato e distintamente le variazioni connesse agli emendamenti approvati esposte in apposite colonne per la prima sezione e la seconda sezione. Il disegno di legge di bilancio 2020-2022, comprensivo delle modifiche intervenute al Senato della Repubblica, attesta il saldo netto da finanziare a circa 78,6 miliardi di euro nel 2020, a 55,4 miliardi nel 2021 e a 36 miliardi nel 2022.

Tra le principali modifiche apportate durante la prima lettura gli emendamenti consentono una migliore definizione di alcune misure già contenute nel disegno di legge di bilancio, alle quali rimando.

PRESIDENTE. Senatrice Accoto, intende intervenire?

ACCOTO, *relatrice*. No Presidente, mi allineo a quanto già dichiarato dal collega.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della Nota di variazioni.

Con l'approvazione della Nota di variazioni si intenderà modificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno di legge, sia alle annesse tabelle.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della Nota di variazioni. (*Segue la votazione*). (*Brusio*).

Anullo la votazione.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo della Nota di variazioni.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo PD*).

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1586, nel suo complesso, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI, Aut (SVP-PATT, UV) e Misto-LeU*).

### Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per la seduta di martedì 17 dicembre 2019**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 17 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (*approvato dalla Camera dei deputati*) (1638)

La seduta è tolta (*ore 22,12*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (1586)**

*SEZIONE II – APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE*

ARTICOLI 102 E 103 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 102.

**Approvato**

*(Stato di previsione dell'entrata)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2020, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 103.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2020, in 58.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 23.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2020, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una

quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 400 milioni di euro e 7.600 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2020, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2020, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2020, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

11. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

12. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

13. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2020, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2020, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

## EMENDAMENTI

103.1

Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani

### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Gli importi del Fondo per il servizio civile, istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, sono incrementati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di euro 100 milioni.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

103.2

Ferrero, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato

### **Respinto**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1112, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 29 milioni di euro, versate dall'Agenzia "Torino 2006", vengono riconosciute alla Regione Piemonte quale misura a supporto delle candidature alla XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali *Invernali Special Olympics* 2025.

Agli oneri derivanti dal comma 18-bis pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

#### ARTICOLI DA 104 A 109 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 104.

#### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2020, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

##### Art. 105.

#### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

## Art. 106.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020.

## Art. 107.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2020, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della



competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 108.

### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 109.

### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novem-

bre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massi-

mi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2019.

## EMENDAMENTI

109.5

Candiani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Augussori, Stefani, Pirovano

### **Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* All'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* Alle contravvenzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, quando si tratta di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che non siano luoghi di lavoro. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente comma sono riassegnate al pertinente programma di spesa del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza e prevenzione antincendio».

*7-ter.* Le disposizioni di cui al comma *3-bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come introdotto dal comma *7-bis* del presente articolo, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

109.6

Candiani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Augussori, Stefani, Pirovano

### **Respinto**

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "e le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

*b)* al comma 2, lettera *a)*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluiti ai fondi di cui al successivo comma 6".;

c) al comma 2-*bis*, le parole: ", il Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono soppresse».

109.7

Pillon

### **Respinto**

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«9-*bis*. Al fine di migliorare le attività di controllo del territorio e rafforzare le attività volte a garantire la sicurezza pubblica, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 2 milioni di euro per rafforzare le unità cinofile della Polizia locale.»

*Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

109.Tab.8.1.5

Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

### **Respinto**

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP:

CS:

2021:

CP: + 200;

CS: + 200.

2022:

CP: + 200;

CS: + 200.

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP:

CS:

2021:

CP: - 200;

CS: - 200.

2022:

CP: - 200;

CS: - 200.

109.Tab.8.2.5

Damiani

**Id. em. 109.Tab.8.1.5**

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP:

CS:

2021:

CP: + 200;

CS: + 200;

2022:

CP: + 200;

CS: + 200.

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP:

CS:

2021:

CP: - 200;

CS: - 200.

2022:

CP: - 200;

CS: - 200.

ARTICOLI DA 110 A 114 NEL TESTO PROPOSTO DALLA  
COMMISSIONE

Art. 110.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 111.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2020, è fissato in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 112.

### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

*a)* ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 57;
- 2) Marina n. 70;
- 3) Aeronautica n. 98;
- 4) Carabinieri n. 0;

*b)* ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 25;
- 3) Aeronautica n. 30;

*c)* ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 102;
- 2) Marina n. 30;
- 3) Aeronautica n. 40;
- 4) Carabinieri n. 60.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2020, come segue:

- 1) Esercito n. 289;

- 2) Marina n. 295;
  - 3) Aeronautica n. 247;
  - 4) Carabinieri n. 112.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2020, come segue:
- 1) Esercito n. 420;
  - 2) Marina n. 392;
  - 3) Aeronautica n. 351.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2020, come segue:
- 1) Esercito n. 540;
  - 2) Marina n. 214;
  - 3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal CIP, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Mi-



nistero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2020 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 113.

### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno finanziario 2020, a provvedere, con propri decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i competenti capitoli del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2020 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, tra i pertinenti programmi dello

stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 114.

### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto

di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

#### EMENDAMENTO

114.Tab.13.100 (già 103.tab.2.50.5/1)

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro

#### **Respinto**

*Alla* Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo, *inserire la seguente modificazione:*

«*Missione* 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 10 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, U.d. V. 1.5

2020:

CP: 200.000

CS: 200.000

2021:

CP: 200.000

CS: 200.000

2022:

CP: 200.000

CS: 200.000

*Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 200.000;

2021: - 200.000;

2022: - 200.000.

ARTICOLI DA 115 A 119 NEL TESTO PROPOSTO DALLA  
COMMISSIONE

Art. 115.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 116.

**Approvato**

*(Totale generale della spesa)*

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 896.893.690.280, in euro 918.639.216.804 e in euro 924.544.493.023 in termini di competenza, nonché in euro 907.075.730.300, in euro 931.097.140.811, in euro 934.414.089.036 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2020-2022.

Art. 117.

**Approvato**

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2020-2022, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 118.

**Approvato**

*(Disposizioni diverse)*

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito

dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2020, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, adottati nel corso dell'anno 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al

fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sen-

si dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2020, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2019, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

15. Le somme stanziare sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate per il finanziamento dello sport al CONI e alla società Sport e Salute Spa, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

16. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere *c*) e *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2020-2022 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attua-

zione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

20. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corrispondenza delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2019. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2019.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

22. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto



adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2019.

23. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

25. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

26. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

27. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, per l'anno finanziario 2020. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2020 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.

30. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel Mondo», programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».

Art. 119.

### **Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

---

N.B. Per le Tabelle, i quadri generali riassuntivi e le modificazioni apportate dalla Commissione alle Tabelle degli stati di previsione si rinvia agli Atti Senato 1586 e 1586-A.

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO  
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE  
SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DELLA SEZIONE I

1.9000

Il Governo

**V. testo corretto**

*Emendamento 1.9000 (in formato PDF) (vedi annesso)*

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

**Approvato con voto di fiducia**

---

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto) si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

Per gli articoli della Sezione I, e i relativi Allegati, Elenchi e Tabelle, interamente sostituiti dall'emendamento 1.9000 (testo corretto), si rinvia agli Atti Senato 1586 e 1586-A.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1, Tomi I e II, Sezione I, del 14 dicembre 2019.

Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 175.

#### CONDIZIONI ALL'EMENDAMENTO 1.9000 RECEPITE DAL GOVERNO

Al comma 8, siano sostituite le parole: "successivamente alla data del 1° gennaio 2020", con le seguenti: "nell'anno 2020";

il comma 14 sia sostituito dal seguente: "Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.";

al comma 72, al comma 1-*bis*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024.", e sopprimere il comma 1-*ter*;

al comma 100, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

al comma 103, dopo la parola: "indennità,", siano inserite le seguenti: "rimborsi spese,";

il comma 110 sia sostituito dal seguente: "Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte della nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 107.";

al comma 124, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "È autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.";

al comma 128, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.";

il comma 141 sia sostituito dal seguente: "141. Contestualmente agli incrementi di cui al comma 140 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.";

sostituire il comma 159 con il seguente: "159. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nei limiti della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dal 2021.";

sia soppresso il comma 162;

il comma 164 sia sostituito dal seguente: "164. Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento de-

gli stessi è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538";

il comma 165 sia sostituito dal seguente: "165. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno *ad personam* riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.»";

al comma 180, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dal 2020.";

sia soppresso il comma 182;

al comma 256, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico," siano inserite le seguenti: "nel rispetto delle regole contabili,";

il comma 294 sia sostituito dal seguente: "294. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60: a) al comma 1 sostituire le parole "delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali" con le seguenti: "di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano"; b) al comma 3, dopo le parole "Le regioni", inserire le seguenti "e le Province autonome di Trento e Bolzano"; c) al comma 4, dopo le parole "Le regioni", inserire le seguenti "e le Province autonome di Trento e Bolzano"; d) il comma 4-*bis* è soppresso.";

il comma 358 sia sostituito dal seguente: "358. Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economi-

co è autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazione, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, e 6 e all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023.";

sia soppresso il comma 360;

al comma 364, siano sopprese le seguenti parole: "A decorrere dall'anno 2020,";

al comma 365, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli assistiti di cui all'articolo 62-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia.";

il comma 513 sia soppresso;

al comma 521, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno.";

al comma 522, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con rapporto convenzionale.";

sia soppresso il comma 554;

i commi 559 e 560 siano sostituiti dai seguenti: "559. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo de-

terminato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 560-*bis*, primo periodo. 560. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di euro 9.000.000 annui. 560-*bis*. Ai fini di cui al comma 559 le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo, delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.";

il comma 561 sia sostituito dal seguente: "561. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.";

il comma 563 sia sostituito dal seguente: "563. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie

di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.";

il comma 579 sia sostituito dal seguente: "579. Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio avvenute nel corso del 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.";

i commi 611 e 612 siano sostituiti dal seguente: "611. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono attivate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, procedure di monitoraggio degli ef-



fetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.";

al comma 620, capoverso *7-bis*, siano soppresse le seguenti parole: "e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma *7-sexies*",

il comma 686 sia sostituito dal seguente: "686. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma *5-bis.3* e all'articolo *241-bis*, commi *4-bis* e *4-octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentato a valere sulle risorse di cui al comma 14 per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.";

al comma 769, sia soppressa la lettera *e*);

il comma 773 sia sostituito dal seguente: "773. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.";

al comma 789 siano soppresse le seguenti parole: "di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili,";

il comma 924 sia soppresso;

la tabella A di cui al comma 928, sia sostituita con quella depositata dal Governo nel corso della seduta odierna;

il comma 929 sia sostituito dal seguente: "929. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.";

il comma 930 sia sostituito dal seguente: "930. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.".

---

N.B. Per la Tabella A si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 175.

NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO  
STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-  
2022

**Approvata**

---

N.B. Per il contenuto della Nota di variazioni si rinvia all'Atto Senato  
1586/I.

*Allegato B*

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1586. Articolo 102	251	250	001	150	099	125	APPR.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 1586. Em. 103.1, Rivolta e altri	253	252	002	099	151	126	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 1586. Em. 103.2, Ferrero e altri	254	253	002	101	150	126	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 103	254	253	001	150	102	127	APPR.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 104	253	252	001	151	100	126	APPR.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 105	254	253	001	153	099	127	APPR.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 106	252	251	001	149	101	126	APPR.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 107	254	253	001	151	101	127	APPR.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 108	252	251	001	150	100	126	APPR.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 1586. Em. 109.5, Candiani e altri	253	252	002	102	148	126	RESP.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 1586. Em. 109.6, Candiani e altri	253	252	001	100	151	126	RESP.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 1586. Em. 109.7, Pillon	256	255	002	102	151	127	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 1586. Emm. 109.Tab.8.1.5 e 109.Tab.8.2.5	254	253	002	103	148	126	RESP.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 109	257	256	001	151	104	128	APPR.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 110	257	256	001	151	104	128	APPR.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 111	255	254	001	150	103	127	APPR.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 112	257	256	001	151	104	128	APPR.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 113	256	255	001	150	104	128	APPR.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 1586. Em. 114.Tab.13.100, Pichetto Fratin e altri	261	260	002	107	151	130	RESP.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 114	261	260	001	151	108	130	APPR.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 115	260	259	001	154	104	130	APPR.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 116	258	257	001	149	107	129	APPR.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 117	259	258	001	152	105	129	APPR.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 118	259	258	001	150	107	129	APPR.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 1586. Articolo 119	256	255	001	149	105	128	APPR.
<u>26</u>	Nom.	ANNULLATA	265	264	000	156	108	133	APPR.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 1586. Nota di variazioni	267	266	000	158	108	134	APPR.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 1586. Votazione finale	266	265	000	157	108	133	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

175ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Dicembre 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Abate Rosa Silvana																				
Accoto Rossella	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Agostinelli Donatella	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Aimi Enrico																				
Airola Alberto	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Alberti Casellati Maria Elisab	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Alderisi Francesca		F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Alfieri Alessandro	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Anastasi Cristiano	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Angrisani Luisa	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C
Arrigoni Paolo	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Astorre Bruno	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Auddino Giuseppe	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Augussori Luigi	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Bagnai Alberto	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Balboni Alberto	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Barachini Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	F	C	C	C	C	F	C
Barbaro Claudio	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Barboni Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Battistoni Francesco	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Bellanova Teresa	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berardi Roberto																				
Bergesio Giorgio Maria	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Bernini Anna Maria																				
Bertacco Stefano																				
Berutti Massimo Vittorio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Biasotti Sandro Mario																				
Binetti Paola	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Bini Caterina	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Biti Caterina	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Bogo Deledda Vittoria F. M.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Boldrini Paola	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Bongiorno Giulia																				
Bonifazi Francesco	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Bonino Emma																				
Borghesi Stefano	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Borgonzoni Lucia																				
Bossi Simone	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Bossi Umberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bottici Laura	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Botto Elena																			C	F
Bressa Gianclaudio	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Briziarelli Luca	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Bruzzone Francesco	C	F	F	C		F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Buccarella Maurizio	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Calandrini Nicola	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Calderoli Roberto	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C

175ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Dicembre 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Caliendo Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Caligiuri Fulvia Michela	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Campagna Antonella	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Campari Maurizio	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Cangini Andrea																				
Cantù Maria Cristina	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Carbone Vincenzo	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Cario Adriano	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Casini Pier Ferdinando	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Casolati Marzia	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Castaldi Gianluca	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Castellone Maria Domenica	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Castiello Francesco	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Catalfo Nunzia	F	C	C	F	F	F	F	F	F	M	C	C	C	F	F	M	F	M	C	F
Cattaneo Elena	M	A	A	F	F	F	F	F	F	A		A	A	F	F	F	F	F	A	F
Causin Andrea																				
Centinaio Gian Marco																				
Cerno Tommaso																				
Cesaro Luigi	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Ciampolillo Alfonso																				
Cioffi Andrea	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Ciriani Luca	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Cirinnà Monica	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Collina Stefano	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Coltorti Mauro	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Comincini Eugenio Alberto	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Conzatti Donatella	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Corbetta Gianmarco	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Corrado Margherita	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Corti Stefano	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Craxi Stefania Gabriella A.			F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Crimi Vito Claudio	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Croatti Marco	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Crucioli Mattia	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Dal Mas Franco																				
D'Alfonso Luciano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Damiani Dario	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
D'Angelo Grazia	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
D'Arienzo Vincenzo	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
De Bertoldi Andrea																				
De Bonis Saverio																				
De Falco Gregorio																				
De Lucia Danila	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C
De Petris Loredana	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F



175ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Dicembre 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ginetti Nadia	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Giro Francesco Maria																				
Giroto Gianni Pietro	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Granato Bianca Laura	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Grassi Ugo	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Grasso Pietro	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Grimani Leonardo	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Guidolin Barbara	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Iannone Antonio	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Iori Vanna	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Iwobi Tony Chike	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
La Mura Virginia	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
La Pietra Patrizio Giacomo	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
La Russa Ignazio Benito Maria																				
L'Abbate Pasqua	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Laforgia Francesco	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Laniece Albert	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Lannutti Elio	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Lanzi Gabriele	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Laus Mauro Antonio Donato	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Leone Cinzia	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Lezzi Barbara	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Licheri Ettore Antonio	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Lomuti Arnaldo	F	C	C	F	F	F		F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Lonardo Alessandrina														C	C	C	C	C	F	C
Lorefice Pietro																				
Lucidi Stefano	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Lunesu Michelina	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Lupo Giulia	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C		F	F	F	F	F	C	F
Maffoni Gianpietro	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Magorno Ernesto	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Maiorino Alessandra	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Malan Lucio	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Mallegni Massimo	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Malpezzi Simona Flavia	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Manca Daniele	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Mangialavori Giuseppe Tommaso	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Mantero Matteo	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Mantovani Maria Laura	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C		F	F	F	F	F	C	F
Marcucci Andrea	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Margiotta Salvatore	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Marilotti Giovanni	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Marin Raffaella Fiormaria	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Marinello Gaspare Antonio	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Marino Mauro Maria	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Martelli Carlo	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Marti Roberto	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C



175ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Dicembre 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Masini Barbara	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Matrisciano Mariassunta	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Mautone Raffaele																				
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Messina Assunta Carmela	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Mininno Cataldo																				
Minuto Anna Carmela	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Mirabelli Franco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Misiani Antonio	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Modena Fiammetta	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Moles Rocco Giuseppe	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Mollame Francesco	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Montani Enrico	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Montevocchi Michela	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Moronese Vilma	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Morra Nicola	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Nannicini Tommaso	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Naturale Gisella	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Nencini Riccardo	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Nisini Tiziana	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Nocerino Simona Nunzia	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Nugnes Paola	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Ortis Fabrizio	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Ostellari Andrea	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C		C	C	F	C
Pacifico Marinella	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Pagano Nazario	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Papatheu Urania Giulia Rosina	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Paragone Gianluigi																				
Parente Annamaria	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Paroli Adriano																			F	C
Parrini Dario	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Patuanelli Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pavanelli Emma	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Pazzaglini Giuliano	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Pellegrini Emanuele	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Pellegrini Marco	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Pepe Pasquale																				
Pergreffi Simona	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Perilli Gianluca	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Perosino Marco	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Pesco Daniele	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Petrenga Giovanna																				
Petrocelli Vito Rosario	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F

175ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Dicembre 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pianasso Cesare	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Piano Renzo																				
Piarulli Angela Anna Bruna	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Pichetto Fratin Gilberto	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Pillon Simone	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Pinotti Roberta	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Pirovano Daisy	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Pirro Elisa	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Pisani Giuseppe	F	C	C	F	F	F		F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Pisani Pietro	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Pittella Giovanni Saverio	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Pittoni Mario	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Pizzol Nadia	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Presutto Vincenzo	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Pucciarelli Stefania	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Puglia Sergio	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Quagliariello Gaetano																				
Quarto Ruggiero	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Rampi Roberto	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Rauti Isabella	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Renzi Matteo	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Riccardi Alessandra	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Ricciardi Sabrina	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Richetti Matteo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ripamonti Paolo	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Rivolta Erica	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Rizzotti Maria	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Rojc Tatjana	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Romagnoli Sergio	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Romani Paolo																				
Romano Iunio Valerio	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Romeo Massimiliano	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Ronzulli Licia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Rossi Mariarosaria																			F	C
Rossomando Anna	F	C	C	F	F	F	F	F		C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Rubbia Carlo																				
Rufa Gianfranco	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Ruspanini Massimo	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Russo Loredana	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Saccone Antonio	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C
Salvini Matteo	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Santangelo Vincenzo	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Santillo Agostino	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Saponara Maria																				
Saviane Paolo	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Sbrana Rosellina	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Sbrollini Daniela	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F

175ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Dicembre 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Schifani Renato																				
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Serafini Giancarlo	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Siclari Marco	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Sileri Pierpaolo	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Siri Armando																				
Stabile Laura																				
Stefani Erika	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Stefano Dario	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Steger Dieter	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Sudano Valeria Carmela Maria	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Taricco Giacomino	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Taverna Paola	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Testor Elena	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Tiraboschi Maria Virginia	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Toffanin Roberta	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Toninelli Danilo	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Tosato Paolo	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Totaro Achille	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Trentacoste Fabrizio	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Turco Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Unterberger Juliane	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Urraro Francesco	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Urso Adolfo																			F	C
Vaccaro Sergio	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Valente Valeria	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Vallardi Gianpaolo	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Vanin Orietta	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Vattuone Vito	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Verducci Francesco	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Vescovi Manuel	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Vitali Luigi	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C
Vono Gelsomina	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Zaffini Francesco																				
Zanda Luigi Enrico	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F
Zuliani Cristiano	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C

















## **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

DISEGNO DI LEGGE N. 1586:  
sugli articoli 108, 116, 117 e 119, la senatrice Rossomando avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Barboni, Berutti, Bogo Deledda, Bossi Umberto, Caliendo, Candiani, Castaldi, Cattaneo, Crimi, D'Alfonso, De Poli, Di Piazza, Mallegni, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Mirabelli, Misiani, Monti, Napolitano, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri e Turco.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Valente, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

### **Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario il senatore Francesco Battistoni in sostituzione della senatrice Anna Maria Bernini, dimissionaria.

### **Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la senatrice Stefani, in sostituzione della senatrice Tesei, dimessasi dal Senato a seguito dell'elezione alla Presidenza della Giunta regionale dell'Umbria.

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 14/12/2019 la 5ª Commissione permanente Bilancio ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020

e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (1586) (presentato in data 02/11/2019).

### **Governo, trasmissione di documenti e assegnazione**

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha inviato la "Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (1586/I).

Tale documento è stato trasmesso alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio).

### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea sulla notifica 2019/0549/I, relativa allo "Schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, recante attuazione dell'articolo 126-terdecies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), introdotto dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37 in attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base". (Atto n. 368, già annunciato all'Assemblea nella seduta del 2 dicembre 2019).

La predetta documentazione è deferita alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 368-*bis*).

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

I senatori Manca, Stefano, Boldrini, Fedeli e Pittella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01274 del senatore D'Alfonso ed altri.

### Interrogazioni

NUGNES, BUCCARELLA, CASTELLONE, CORRADO, FATTORI, LA MURA, MARTELLI, NATURALE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nel 1998-1999 i gruppi industriali Eni SpA e Shell hanno ottenuto le concessioni per estrarre petrolio e gas nei territori dei comuni della val d'Agri in Basilicata;

per quanto risulta agli interroganti i due gruppi concessionari non avrebbero finora attuato il "sistema di monitoraggio ambientale dal 31 dicembre 1999 per la durata di 15 anni e dal costo annuo di tre milioni di euro circa" e non avrebbero neppure concordato "con il Ministero dell'Ambiente e Regione Basilicata un protocollo tecnico per la gestione delle situazioni di emergenza", come previsto dalle intese firmate;

considerato che:

attualmente è in corso un procedimento penale avente ad oggetto il traffico e lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi da estrazione petrolifera (processo "Petrolgate") a carico dei dirigenti Eni, del presidente di Tecnoparco Valbasento SpA e dei direttori generali dell'ARPAB;

sembra che il traffico e smaltimento illecito abbiano riguardato dal 9 settembre 2013 al 30 settembre 2014 ben 1.448.772 tonnellate di rifiuti pericolosi;

la magistratura ha, altresì, accertato a gennaio 2017 una gigantesca perdita di greggio semi lavorato dalle mega cisterne di raccolta del petrolio estratto dai pozzi di Eni-Shell in val d'Agri, che ha contaminato la falda acquifera dell'area, in particolare dei comuni di Viggiano e di Grumento Nova, con gravi rischi di compromissione dell'invaso di acqua potabile del Pertusillo a servizio anche di 3 milioni di abitanti della Puglia e di un milione di abitanti della Campania;

considerato, inoltre, che:

a causa della grave perdita di petrolio pende altro giudizio penale iscritto presso il Tribunale di Potenza per il reato di "disastro ambientale";

vi è un importante studio di valutazione di impatto sanitario sulla salute pubblica dei comuni di Viggiano e Grumento curato da CNR di Pisa, università di Bari e servizio di epidemiologia della Regione Lazio, pubblicato a settembre 2017,

si chiede di sapere:

quali azioni e provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per la tutela del territorio e della salute dei cittadini della Basilicata e delle regioni limitrofe servite dagli invasi idrici lucani;

se intenda varare la moratoria fino al 30 giugno 2022 di tutte le attività estrattivo-petrolifere e delle 17 richieste societarie in attesa di autorizzazione estrattiva;

se intenda intervenire affinché tutte le società concessionarie di attività petrolifere (e di attività connesse) forniscano la garanzia cauzionale a carattere assicurativo-bancario e quella fideiussoria, per tre volte il valore dell'investimento, e comunque a totale copertura dei danni procurati allo Stato e al territorio;

se voglia costituire un'autorità di garanzia, in forma collegiale e con carattere di assoluta terzietà e natura autocratica, a tutela del rapporto tra i cittadini e il sistema sulle concessioni di petrolio e gas;

se intenda attivarsi affinché lo studio di valutazione di impatto sanitario 2017 a tutti i comuni della val d'Agri e della regione Basilicata;

infine, se voglia avviare progetti di risanamento nei territori della Basilicata colpiti dai disastri ambientali causati dai gruppi industriali Eni-Shell e dallo smaltimento dei rifiuti pericolosi, escludendo da tutte le fasi del risanamento (progettazione, esecuzione, appalti eccetera) tutti i soggetti pubblici e privati responsabili o che abbiano partecipato o concorso per qualsiasi ragione ai disastri e inquinamenti.

(3-01281)

*D'ALFONSO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione. - Premesso che:*

con determinazione dirigenziale n. 440 del 8 aprile 2019, la Provincia di Teramo accoglieva l'istanza di recesso presentata dalla ditta aggiudicataria della procedura di gara avente ad oggetto i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Vomano in agro Cellino Attanasio-Castellato;

dopo la decisione della Provincia di concedere il recesso alla ditta, i sindaci hanno manifestato preoccupazione e vivo interesse per le sorti dell'opera, chiedendo, *illo tempore*, di addivenire ad una soluzione per la sua realizzazione e per superare nel più breve tempo le criticità emerse, soprattutto nel rispetto delle comunità rappresentate;

la Regione Abruzzo ha individuato nel 31 dicembre 2019 il termine ultimo per la realizzazione dell'opera del nuovo ponte, pena la revoca del finanziamento;

considerato che:

all'ormai approssimarsi del 31 dicembre 2019, la Provincia di Teramo non ha ancora provveduto né agli adempimenti prodromici all'espletamento di una nuova procedura di gara, né a formulare richiesta formale di proroga del termine alla Regione;

addirittura, da notizie raccolte, sembrerebbero, nell'eventuale ipotesi di revoca del finanziamento pari a 2.900.000 euro, essere già state individuate le nuove e diverse opere destinatarie dello stesso importo;

considerato, altresì, che:

nonostante le assicurazioni fornite dalla Provincia di Teramo, laddove perduri lo stato di inerzia, appare molto probabile che venga formalmente revocato il finanziamento da parte della Regione, con grave conseguente nocumento per le comunità interessate derivante dalla mancata realizzazione del ponte sul fiume Vomano;

parallelamente, da un lato la revoca del finanziamento e dall'altro la mancata realizzazione dell'opera condurrebbero alla necessità di indagare le circostanze circa la correttezza dell'operato dei vari soggetti coinvolti a tutti i livelli;

in data 2 dicembre 2019, come riportato sul quotidiano "Il Centro", i sindaci di Cellino Attanasio e di Castellato hanno diffidato l'ente provinciale di Teramo, in persona del presidente, dei consiglieri delegati per i lavori pubblici, viabilità e grandi opere, nonché del dirigente competente a chiedere senza alcun ulteriore indugio alla Regione una congrua proroga del termine e, conseguentemente, attivarsi per riprendere il cammino dei normali *iter* procedurali-amministrativi;

contestualmente, i medesimi rappresentanti istituzionali hanno chiesto alla Regione di mantenere fermo l'assunto impegno finanziario necessario per la realizzazione dell'opera, nonché di concedere l'auspicata proroga necessaria;

la Provincia di Teramo, per il tramite di un quotidiano locale, ha fatto pervenire il proprio riscontro ed in particolare, spostando l'attenzione su aspetti prevalentemente politici e allontanandosi dalle contestazioni avanzate dai sindaci di inerzia amministrativa, ha ribadito la validità del progetto infrastrutturale, anche in ragione delle numerose criticità che l'attuale infrastruttura esistente (snodo di collegamento tra Teramo e le vallate del Vomano) presenta,

si chiede di sapere:

quali azioni saranno adottate per far concludere gli *iter* procedurali-amministrativi, necessari e prodromici alla compiuta realizzazione dell'opera infrastrutturale del nuovo ponte sul fiume Vomano in agro Cellino Attanasio-Castellato;

quali provvedimenti già prefigurati saranno adottati affinché, nel prosieguo, possano essere scongiurati episodi analoghi.

(3-01282)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

PACIFICO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in data 3 dicembre 2019 il quotidiano "la Repubblica" ha pubblicato l'articolo intitolato "Noi pensionati senza pensione", nel quale si denunciano inefficienza e pesanti ritardi nell'erogare l'assegno pensionistico agli aventi diritto;

la normativa vigente appare molto stringente e categorica per i lavoratori che si apprestano ad andare in pensione;

la direttiva per accedere alla pensione impone di formulare la domanda con largo anticipo e da ogni amministrazione viene applicata in base alle esigenze funzionali;

nonostante tutto, in gran parte del territorio nazionale gli uffici provinciali Inps continuano a non erogare in tempi ragionevoli gli assegni pensionistici, in particolare l'ufficio provinciale di Latina eroga il beneficio mediamente in 9 mesi;

in questo limbo, il neo pensionato, ritrovandosi di fatto senza stipendio e senza pensione, è costretto in molti casi a ricorrere a prestiti bancari o agenzie finanziarie;

considerato che:

la sede Inps di Latina gestisce un territorio vastissimo, comprensivo di 33 comuni (isole incluse) con un'utenza di circa 70.000 cittadini: numeri importanti se misurati al personale operativo che, a causa di pensionamenti e decurtazioni anche quest'anno, registra una sofferenza di organico con 18 nuovi ingressi a fronte di un'uscita di 34 unità;

detta situazione, inevitabilmente, accrescerà i tempi di attesa. In sostanza, la sede Inps pontina, pur vantando un *cluster* 3A, ha avuto meno assegnazioni dell'Inps di Viterbo che risulta essere nel *cluster* 4°,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire al riguardo, anche valutando un significativo incremento di personale nella sede Inps di Latina.

(4-02628)

LANNUTTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il fondo pensione per il personale dell'ex Banca di Roma ha circa 20.000 iscritti, di cui circa 3.000 in servizio nel gruppo Unicredit, 1.000 esodati, 1.000 differiti e oltre 15.000 pensionati, a suo tempo dipendenti delle aziende confluite nell'ex Banca di Roma, poi Capitalia e oggi Unicredit;



l'iscrizione al fondo era obbligatoria e faceva parte del contratto di lavoro;

la finalità del fondo era quella di assicurare una pensione integrativa, correlata alla retribuzione, da godere all'atto del pensionamento e da adeguare annualmente. Per godere di tale beneficio sia il dipendente che l'azienda provvedevano a versamenti mensili rapportati all'importo della retribuzione percepita;

considerato che:

a partire dal 2015 le fonti istitutive (Unicredit e sindacati) hanno autonomamente modificato lo statuto, sostituendo all'adeguamento annuale, basato sulle regole di perequazione INPS, una variazione che fosse funzione del rendimento conseguito, anno per anno, dagli amministratori, e nella percentuale eccedente il tasso tecnico di equilibrio. Avendo, inoltre, accertato l'esistenza di uno squilibrio del fondo stesso, si è intervenuti annualmente con decurtazioni progressive dell'assegno sempre dal 2015 in poi;

l'assegno, dal 2014 al 2019, è diminuito del 15,48 per cento (nello stesso periodo le pensioni INPS sono, al minimo, cresciute del 2 per cento) ed è già programmata un'ulteriore diminuzione, che porterà la decurtazione, nel 2023, e sempre rispetto al 2014, al 37,32 per cento;

il fondo ha avuto un rendimento annuo quasi sempre inferiore a quello di analoghi fondi, così come risulta dai bollettini annui dell'organo di vigilanza, COVIP;

premesso inoltre che, a quanto risulta all'interrogante:

il fondo avrebbe portato avanti discutibili operazioni immobiliari. Ad esempio, è stato discutibile l'acquisto, da Unicredit, di un unico complesso immobiliare, quello di viale Tupini in Roma, costituente circa un sesto dell'intero patrimonio della specie, con evidente concentrazione del rischio. Detta operazione, già oggetto di interrogazione parlamentare del luglio 2004, per possibile conflitto di interessi (si precisa che l'azienda, a norma di statuto, nomina metà dei consiglieri), risulta al momento non a reddito, avendo Unicredit, affittuaria dell'immobile, dato disdetta del contratto di locazione. Inoltre, è stata discutibile la partecipazione a un fondo immobiliare riconducibile all'immobiliarista Luca Parnasi che è stato svalutato nel bilancio 2018 per oltre 10,5 milioni di euro (con una diminuzione del 96 per cento): il fondo Idea Fimit Sviluppo-Comparto Uno, che ha riguardato un progetto di sviluppo in area poi risultata destinata a parco naturale, investimento che chiaramente non pare ispirato a criteri di sana e prudente gestione. Ancora, la chiusura del fondo e la sospensione dei versamenti della quota dei dipendenti in servizio a partire dal 1° gennaio 1998;

la politica di Unicredit degli ultimi anni, prevedendo continui esodi del personale e cessione di sportelli, avrebbe fatto venir meno versamenti atti a rafforzare il patrimonio e ha allungato i periodi di corresponsione della pensione. Aspetto aggravato dalla recente decisione di Unicredit di mandare via altre 5.000 persone in Italia e che porterà quasi all'azzeramento dei con-

tributi dei 3.000 iscritti ancora in servizio che hanno tutti un'anzianità minima di 22 anni;

il fondo avrebbe realizzato una serie di operazioni in prodotti finanziari derivati per le quali la COVIP ha sanzionato amministratori, sindaci e direttore per circa 500.000 euro pagati interamente dal fondo stesso. In un'assemblea ordinaria, convocata recentemente dal consiglio di amministrazione del fondo, e per la quale esistono dubbi di legittimità a causa anche dell'incompleta e poco chiara informativa fornita agli aventi diritto al voto, è stato chiesto se volevano "rinunciare al regresso da parte del Fondo nei confronti dei soggetti (consiglieri di amministrazione, membri del collegio sindacale ed ex direttore generale) raggiunti da provvedimenti sanzionatori emessi della Covip". I votanti sono stati 5.000 (3.000 i "sì"), che hanno deciso per 20.000 iscritti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa vicenda;

se il Ministro dell'economia e delle finanze possa ravvisare l'obbligo da parte di Unicredit (che, nei primi 9 mesi del 2019, ha registrato un utile di 4,3 miliardi di euro) di contribuire al ripianamento del fondo;

se siano possibili interventi atti a tutelare il risparmio degli iscritti, che corrono addirittura il rischio di vedersi erogare meno di quanto versato negli anni.

(4-02629)

DE VECCHIS - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nel maggio 2019 il gruppo Conad ha rilevato le attività italiane del gruppo francese Auchan SpA, con un investimento di un miliardo di euro, creando il primo gruppo della grande distribuzione con una quota che si attesta attorno al 18 per cento di tutto il giro d'affari;

a far data dal 29 ottobre, è divenuto effettivo il cambiamento di denominazione sociale da Auchan SpA in Margherita Distribuzione;

Margherita Distribuzione SpA è una società controllata da BDC Italia, la cui proprietà è al 51 per cento di Conad e al 49 per cento da Pop 18 Sarl che appartiene al gruppo WRM, società specializzata in *private equity* e *real estate* commerciale;

a seguito di tali operazioni, i rappresentanti dei lavoratori hanno ricevuto una comunicazione di 6.000 esuberi da definire sull'intero territorio nazionale;

i lavoratori interessati hanno quindi indetto, attraverso i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltuos, due giornate di sciopero, una di 8 ore a livello nazionale il 23 dicembre, l'altra sempre di 8 ore da definire a livello territoriale;

più in dettaglio, il motivo della protesta è la mancanza di un'assunzione di responsabilità da parte del gruppo Conad sulla ricollocazione dei lavoratori addetti alle funzioni centrali e delle sedi logistiche di Rozzano (Milano), Calcinate (Bergamo), Grantorto (Padova), Truccazzano (Milano), Osimo (Ancona), Offagna (Ancona), Santa Palomba (Roma), Melfi (Potenza), Cagliari e Fiumicino (Roma);

un altro tema su cui i sindacati hanno espresso forti dubbi attiene al ricorso agli ammortizzatori sociali;

si aggiunge che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha rilevato una posizione dominante da parte di Conad, con ben 147 sovrapposizioni in Italia, che in alcune aree del Paese superano addirittura il 50 per cento vista la presenza capillare di Conad e dei punti vendita recentemente acquisiti dal gruppo Auchan,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per scongiurare la perdita di posti di lavoro e tutelare al contempo l'importante realtà aziendale facente capo a Conad.

(4-02630)

ROJC - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* -  
Premesso che:

l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia ha deciso di attivare apposite verifiche dopo che in alcune scuole della regione oltre 80 bidelli e impiegati amministrativi di ruolo sono da tre mesi senza salario;

la neodirettrice dell'ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame, ha dichiarato che, come riporta il quotidiano "Il Messaggero Veneto" del 2 dicembre 2019, "con riferimento alle retribuzioni non pagate dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Pordenone, l'Ufficio scolastico si era già attivato, aprendo una verifica sugli accrediti mancanti";

a non ricevere da 90 giorni lo stipendio sarebbero 60 bidelli e amministrativi ATA di Pordenone, una decina di Udine, altri a Gorizia e alcuni docenti a Trieste;

secondo il segretario regionale della Flc Cgil "le persone coinvolte sono costrette a indebitarsi", aggiungendo polemicamente che "oltre il danno la beffa poiché i dipendenti delle scuole statali di ruolo possono consultare online il cedolino della tredicesima 2019 sulla piattaforma Noipa. Ma non hanno i cedolini di tre mensilità e per campare stanno chiedendo prestiti";

alcuni bidelli hanno dichiarato alla stampa locale di essere di fronte a "una Caporetto del diritto al salario. Lavoriamo e non arriva un euro";

secondo le organizzazioni sindacali i ritardi di tre mesi nell'erogazione dello stipendio sono causati anche dal sottorganico amministrativo nelle segreterie scolastiche e da lungaggini burocratiche;

inoltre, secondo le organizzazioni sindacali, ci sarebbero anche altri 150 insegnanti precari in attesa di salario;

tenuto conto che non si era mai registrato fino ad ora un blocco dei salari per il personale a tempo indeterminato e tale ritardo sta causando molte difficoltà in decine e decine di famiglie,

si chiede di sapere:

quali iniziative immediate il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto, affinché il personale scolastico del Friuli-Venezia Giulia riceva correttamente il proprio salario, così come il personale precario;

se non intenda potenziare gli organici al fine di superare le criticità che provocano il ritardo nell'erogazione, quali la carenza di personale amministrativo.

(4-02631)

MARIN - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

presso la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, la Soprintendenza per i beni archeologici, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e la Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici, uffici ubicati tutti nella città di Trieste, la corrispondenza viene evasa con enormi ritardi, dell'ordine anche di 6 mesi, e le richieste di sopralluoghi non vengono effettuate;

negli anni passati, precisamente tra il 2010-2011, come riportato dai giornali del tempo, ben 40 dipendenti erano stati inquisiti perché si assentavano in più occasioni dal posto di lavoro, senza "timbrare" il proprio cartellino elettronico, come risultava dai video della Guardia di finanza. In alcuni casi è stato constatato che alcuni dipendenti assolvevano ad incombenze di natura strettamente privata, quali spese al supermercato e commissioni varie,

si chiede di sapere quali provvedimenti siano stati adottati in seguito a tutti questi episodi, per rendere operanti gli uffici della Soprintendenza per i beni culturali di Trieste.

(4-02632)

CROATTI, ANGRISANI, BOTTO, DONNO, LEONE, FEDE, PRESUTTO, VACCARO, NOCERINO, GIROTTO, DELL'OLIO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

con decreto del presidente della Provincia di Rimini n. 12 dell'8 febbraio 2016 è stato approvato l'accordo territoriale per l'attuazione del polo funzionale denominato "Area commerciale di Misano Adriatico - Zona Statale Adriatica" tra la Provincia di Rimini e il Comune di Misano adriatico,

che lo ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 21 maggio 2015, n. 34;

il progetto prevede l'insediamento di una nuova "area commerciale integrata" dove saranno insediabili complessivamente circa 32.000 metri quadrati di superficie utile a diversa tipologia commerciale, in cui potranno essere localizzate strutture medio-grandi (maggiori di 1.500 metri quadrati e minori di 2.500), grandi strutture di vendita di livello inferiore (maggiori di 2.500 metri quadrati e minori di 10.000) per la vendita non alimentare e una grande struttura di vendita (maggiore di 2.500 metri quadrati e minore di 4.500) per la vendita alimentare;

considerato che, a parere degli interroganti:

la decisione di realizzare un nuovo centro commerciale, già inopportuna all'epoca del suo inserimento nel piano territoriale provinciale di coordinamento (PTCP) della Provincia di Rimini, oltre 12 anni fa, risulta del tutto inadeguata considerando la situazione odierna, che vede già la rete del commercio naturale in profonda sofferenza e per la quale sarebbero necessari interventi di potenziamento in tutte le frazioni del Comune affinché i vari quartieri si autosostengano e siano dotati di servizi differenziati;

la realizzazione del polo funzionale sarebbe anche in contrasto con la legge regionale dell'Emilia-Romagna 5 luglio 1999, n. 14, recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", che all'art. 2, rubricato "Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali", pone l'esigenza di "favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualità delle città e del territorio, la riqualificazione e il riuso di aree urbane" nonché di "salvaguardare i centri storici e le aree di valore storico-artistico, consentendo e favorendo la presenza competitiva di attività commerciali adeguate";

inoltre l'amministrazione comunale di Misano adriatico ha ritenuto come punti centrali e qualificanti dell'accordo la realizzazione di collegamenti tra il nuovo insediamento commerciale e la città turistica di Misano Adriatico, e tra questo e la via del Carro, al fine di connettere il polo commerciale con l'entroterra e l'autodromo di Santamonica e riconfigurare l'accessibilità alla strada statale 16 da parte dell'insediamento esistente;

per la connotazione territoriale del comune di Misano adriatico, le varie frazioni che lo compongono sono tra loro sconnesse e mal collegate per cui, al contrario, sarebbe necessaria la realizzazione di altri collegamenti più efficaci e sicuri. Tale impostazione è frutto di una pianificazione non efficace protrattasi negli anni, dove ha prevalso l'utilizzo del territorio per nuove lottizzazioni, senza però tenere conto di tutti i servizi e delle necessità reali del territorio;

in questa operazione non c'è il soddisfacimento di un vero interesse pubblico e nemmeno c'è stato un vero ascolto pubblico, come dimostrano anche le ampie reazioni di dissenso delle comunità locali e dei settori produttivi interessati. I nuovi insediamenti andrebbero a danneggiare definiti-

vamente il già sofferente commercio locale e a pagarne le conseguenze sarebbero le piccole e medie imprese del commercio per cui il nuovo polo costituirebbe un colpo mortale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di fatti e se non ritengano attivarsi affinché sia valutata l'utilità, l'opportunità e la ragionevolezza della realizzazione delle opere derivanti dall'accordo territoriale per l'attuazione del polo funzionale denominato "Area commerciale di Misano Adriatico - Zona Statale Adriatica".

(4-02633)

### **Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l'interrogazione 4-02592 della senatrice Pucciarelli.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 174ª seduta pubblica del 13 dicembre 2019, a pagina 73, sotto il titolo "Congedi e missioni", alla prima riga del secondo paragrafo, prima della parola: "Paroli" aggiungere le seguenti: "Giarrusso, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere;".





## **A N N E S S I**

Emendamento 1.9000

1.9000  
IL GOVERNO

A.S. 1586-A

Gli articoli da 1 a 101 del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" sono sostituiti dal seguente:

Art. 1

1.	I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2.	All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: «non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025
3.	All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi».
4.	L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: « Art. 3. - <i>(Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)</i> - 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento».
5.	Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
6.	All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento».
7.	Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
8.	Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati successivamente alla data del 1° gennaio 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento



	per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
9.	All'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023» sono soppresse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente.
10.	All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020». All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
11.	All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 714 è abrogato; b) il comma 715 è sostituito dal seguente: "715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
12.	La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NAspi, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NAspi anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.
13.	1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle ipotesi di cui al comma 29"; b) al comma 29, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis. A partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019."; c) al comma 29, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente: "d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".
14.	Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 475 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.221 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
15.	Il fondo di cui al comma 14 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere



	innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
16.	Per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, ivi comprese le attività di progettazione, valutazione <i>ex ante</i> , altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 80 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 124 milioni di euro per l'anno 2024 e di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
17.	All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici volto alla prevenzione di fenomeni di <i>vehicle ramming-attack</i> attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN)"; b) al comma 2 dopo la parola: "2019", sono inserite le seguenti: "nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie".
18.	Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto, e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 14. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello - Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui al comma 14.
19.	Al fine di garantire la sostenibilità della <i>Ryder Cup</i> 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nell'anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 14.
20.	Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto, e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.
21.	Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.
22.	Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.
23.	Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di



	accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della <i>Ryder Cup 2022</i> e delle Olimpiadi invernali 2026.
24.	Il fondo di cui al comma 14 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.
25.	Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 14, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato.
26.	Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
27.	Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28.	L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 40 milioni di euro nel 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.
29.	Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia



	<p>da fonti rinnovabili;</p> <p>b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.</p>
30.	<p>I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.</p>
31.	<p>Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>
32.	<p>Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.</p>
33.	<p>I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>
34.	<p>Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.</p>
35.	<p>Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020».</p>
36.	<p>Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.</p>
37.	<p>I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito <i>internet</i>, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.</p>
38.	<p>All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 139 è sostituito dal seguente:</p> <p>« 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di</p>



	<p>550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.»;</p> <p>b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:  «c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente.»;</p> <p>c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: «investimenti di messa in sicurezza» sono inserite le seguenti: «ed efficientamento energetico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento";</p> <p>d) al comma 143, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 e 5.000.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi.»;</p> <p>e) al comma 144, le parole: «per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori»;</p> <p>f) al comma 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista.»;</p> <p>g) il comma 148 è sostituito dal seguente:  «148. Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono disciplinate secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'interno con decreto del Ministero dell'interno con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro».</p>
39.	<p>Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:  "857-bis. Il comune beneficiario del contributo 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18 mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi"».</p>
40.	<p>Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle</p>



	opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il Comune e la città metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più Comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della Regione, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante Accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale.
41.	Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente legge, per il completo recupero della storica villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello <i>Sport</i> , è stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa.
42.	Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, di 250 milioni di euro nell'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
43.	Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
44.	Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
45.	Il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
46.	Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo precedente prevedono, altresì, che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di



	pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
47.	Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
48.	Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.
49.	Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 47, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
50.	I comuni e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 47 devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
51.	Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
52.	Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: <i>a)</i> le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; <i>b)</i> le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.
53.	L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: <i>a)</i> messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; <i>b)</i> messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; <i>c)</i> messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
54.	Ferme restando le priorità di cui alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 53, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
55.	Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1,



	<p>comma 1, lettere <i>b</i>) ed <i>e</i>), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.</p>
56.	<p>L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p>
57.	<p>La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).</p>
58.	<p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 51.</p>
59.	<p>Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, di ristrutturazione, di riqualificazione o di costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia è istituito nello stato previsione del Ministero dell'interno, il fondo «Asili Nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.</p>
60.	<p>Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:</p> <p>a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;</p> <p>b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.</p>
61.	<p>Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione <del>degli asili nido esistenti nel proprio territorio</del>. Con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di Regia per il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di Regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un</p>



	<p>rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, , rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di Regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri disponibili a legislazione vigente.</p>
62.	<p>All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1076 è sostituito dal seguente:  «1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. »;</p> <p>b) il comma 1078 è sostituito dal seguente:  «1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».</p>
63.	<p>Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.</p>
64.	<p>Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.</p>
65.	<p>All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009 n. 99, dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p> <p>"4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24 comma 5 lettera e) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema".</p>

66.	<p>All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 134 è sostituito dal seguente:  « 134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. »;</p> <p>b) la tabella 1 è sostituita dalla seguente:</p>
67.	<p>In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.</p>
68.	<p>Alla regione Lombardia è assegnato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario dal disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia.</p>
69.	<p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.</p>
70.	<p>L'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è sostituito dal seguente: «3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.»</p>
71.	<p>Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale RTN, sul territorio italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cisiago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7</p>



	milioni per l'anno 2022.
72.	<p>All'articolo 9-<i>bis</i> del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole: "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";</p> <p>b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:</p> <p>"1-<i>bis</i>. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del Programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.</p> <p>1-<i>ter</i>. All'onere derivante dal comma 1-<i>bis</i>, pari a 480 milioni di euro, si provvede:</p> <p>a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;</p> <p>b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui al comma 14. "</p>
73.	Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
74.	<p>All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, «sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo dopo le parole: "esecuzione degli interventi sulla rete viaria", è inserita la seguente: "provinciale" e, dopo le parole: "Regione Siciliana", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e mediante apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, anche di sostituirsi in tutto o in parte alle stesse coi medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 del presente articolo.";</p> <p>b) al secondo periodo, le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche; l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del commissario" sono sostituite dalle seguenti: "Col medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabilite altresì le modalità di supporto alle attività del Commissario e il suo compenso";</p> <p>c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS s.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. La durata dell'incarico del Commissario è di tre anni e può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore triennio.".</p>
75.	<p>All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>"1-<i>bis</i>. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale,</p>



	<p>differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.</p> <p>1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".</p>
76.	Per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
77.	I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
78.	La disposizione recata dal comma 30 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
79.	Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e dopo le parole: "la predetta data" sono inserite le seguenti: ", ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza."
80.	Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
81.	Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.



82.	Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 857 a 887, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi - in conto/competenza e in conto/residui - e gli accertamenti."
83.	Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
84.	Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2021 e che risultino iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014».
85.	All'articolo 3, comma 3- <i>bis</i> , del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».
86.	La disposizione di cui al comma 85 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .
87.	All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2022"; b) al comma 7- <i>bis</i> , al primo periodo, le parole: "al comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 7 e 7- <i>ter</i> "; c) dopo il comma 7- <i>bis</i> è inserito il seguente: "7- <i>ter</i> . ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa"; d) al comma 8, primo periodo, le parole: "alle finalità di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "alle finalità di cui ai commi 7 e 7- <i>ter</i> ".
88.	Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO <sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario.
89.	A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 88, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo



	<p>oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e/o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.</p>
90.	<p>Il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 88, è altresì autorizzato ad intervenire al fine di sostenere le operazioni di cui al comma 89 attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.</p>
91.	<p>Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità del comma 89, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 89, anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 90, la ripartizione dell'intervento tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 89 e 90 e quello di cui al comma 92, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attività connesse all'attuazione dei commi 89 e 90, il Ministero dell'economia e delle finanze può operare attraverso società <i>in house</i> o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai commi 89 e 90, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.</p>
92.	<p>Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da <i>partner</i> esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.</p>
93.	<p>Per le finalità di cui al comma 89:</p> <p>a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;</p> <p>b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla lettera a) relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;</p>





	<p>c) è esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi da 855 a 859, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, gli interventi agevolativi di cui al titolo I, capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili a valere su risorse dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al presente comma possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p>
94.	<p>All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:</p> <p>«c-bis) la sezione speciale, che è istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c) è istituita una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale è accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale».</p>
95.	<p>La quota di interventi finanziata con risorse statali previste nei commi da 88 a 99 e più in generale gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti «Green». Le suddette emissioni di titoli di Stato Green saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui ai commi da 88 a 99, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato</p>



	secondario di detti titoli.
96.	Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato <i>Green</i> è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 97. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
97.	I decreti di cui al comma 91 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 89, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificate da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dal presente articolo e di quelli finanziati con il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 15 e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti, necessari anche per il rispetto degli impegni con l'Unione europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della <i>performance</i> individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui al comma 96, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 95.
98.	Agli oneri recati dal comma 91 e dal comma 97, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 88, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.
99.	Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del « <i>Green Climate Fund</i> », di cui alla legge 4 novembre 2016, n. 204, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
100.	Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni
101.	All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»; b) al comma 59, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce, con apposito decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»; c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;



	<p>d) il comma 81 è sostituito dal seguente: «81. Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80. Tali requisiti devono garantire l'affidabilità nel tempo del soggetto iscritto e consentire, anche mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti coi generali principi, legali e regolatori, che sovrintendono al buon funzionamento dei mercati e la tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno:</p> <p>a) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell'elenco, il cui venir meno comporta l'esclusione dall'elenco salvo che l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio;</p> <p>b) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attività, il cui venir meno comporta, qualora l'impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l'avvio di un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell'attività ai fini delle valutazioni e delle decisioni di cui al comma 82»;</p> <p>c) il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. L'Elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito <i>internet</i> del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'Elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi previsti dal decreto di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovrintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco».</p>
102.	Al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 88, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020 del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020 una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
103.	La commissione di cui al comma 102 è presieduta dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.
104.	Alla Commissione di cui al comma 102, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, è assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.
105.	All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: "edifici pubblici contaminati da amianto", sono inserite le seguenti: "comprese le navi militari,".
106.	Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e



	con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma.
107.	Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo a di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
108.	Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 107 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 107.
109.	Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 107, può essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.
110.	Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG e allo scopo di programmare i lavori negli anni successivi fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati.
111.	Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 112 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.
112.	Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonché le Forze di polizia.
113.	All'attuazione delle misure di cui ai commi 111 e 112 le amministrazioni di cui al comma 112 provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
114.	Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, e quanto a 16,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
115.	Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.
116.	Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni per l'anno 2021.



117.	Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.).
118.	I contributi di cui al comma 117 sono destinati a finanziare, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica ( <i>full electric</i> ) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.
119.	I contributi di cui al comma 117 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo <i>de minimis</i> ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
120.	Fermo quanto previsto dal comma 119, l'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.
121.	Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
122.	Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
123.	Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204 è istituito il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede nella città di Venezia.
124.	Il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si



	occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studio e di ricerca Internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Ca'Foscari, Iuav, VIU - <i>Venice International University</i> degli istituti di ricerca in materia, tra i quali, CNR e il Centro Maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e dei Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare <i>partnership</i> con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. Per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca Internazionale sui cambiamenti climatici è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
125.	E' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020 per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.
126.	Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
127.	Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa massima. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro per le Politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma.
128.	Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 129, è riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 931, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 130.
129.	Le disposizioni di cui al comma 128 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrano in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; e) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.
130.	Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e ai termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 129.
131.	All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1.425 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.750 milioni» e le parole: «1.775 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.375 milioni».
132.	All'articolo 11, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative.

	1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente".
133.	Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
134.	Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 133, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
135.	Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
136.	Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
137.	Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e 165 milioni di euro a decorrere dal 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.
138.	All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021"; b) al secondo periodo le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021"».
139.	Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
140.	Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 1° ottobre del 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di



	cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.
141.	Le facoltà assunzionali per la copertura dei posti di cui al comma 140 sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
142.	Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui al comma 137.
143.	Per l'attuazione delle disposizioni del comma 140 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 a decorrere dall'anno 2034.
144.	Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 140, 141 e 143, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
145.	All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile".
146.	Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 145, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
147.	Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze un fondo da ripartire, la cui dotazione è pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, alla armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale





	non generale di 2 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.
148.	Agli oneri derivanti dal comma 147, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
149.	All'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « e le tracce delle prove scritte » sono sostituite dalle seguenti: « , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori »; b) al comma 2, le parole: « aggiornato l'elenco dei bandi in corso » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornati i dati di cui al comma 1 »; c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ».
150.	Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 149, lettera c).
151.	Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
152.	I commi da 361 a 362-ter e il comma 365, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
153.	All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "due anni dalla data di approvazione".
154.	Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole " , per il triennio 2019-2021," sono soppresse
155.	Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente: "a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente".
156.	All'articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da "h-sexies" a "h-undevicies", sono sostituite dalle seguenti:



	<p>"<i>h-sexies</i>) per l'anno 2022: 82.631.031,99;  <i>h-septies</i>) per l'anno 2023: 87.949.528,79;  <i>h-octies</i>) per l'anno 2024: 93.268.025,59;  <i>h-novies</i>) per l'anno 2025: 98.586.522,39;  <i>h-decies</i>) per l'anno 2026: 100.024.990,19;  <i>h-undecies</i>) per l'anno 2027: 100.268.081,29;  <i>h-duodecies</i>) per l'anno 2028: 100.507.908,99;  <i>h-terdecies</i>) per l'anno 2029: 100.747.736,69;  <i>h-quaterdecies</i>) per l'anno 2030: 100.987.564,39;  <i>h-quinquiesdecies</i>) per l'anno 2031: 101.743.114,09;  <i>h-sexiesdecies</i>) per l'anno 2032: 102.469.571,39;  <i>h-septiesdecies</i>) per l'anno 2033: 103.140.459,99;  <i>h-duodevicies</i>) per l'anno 2034: 103.811.348,59;  <i>h-undevicies</i>) per l'anno 2035: 104.482.237,19;  <i>h-vicies</i>) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79".</p>
157.	<p>Ai fini del comma 155 è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.</p>
158.	<p>Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 155 e 156, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.</p>
159.	<p>Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante l'indizione di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.</p>
160.	<p>All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al tredicesimo periodo le parole: "Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività," sono soppresse.</p>
161.	<p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 159 esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
162.	<p>Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 159 a 161, pari a complessivi euro 1.773.356 annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante la riduzione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.</p>
163.	<p>Per le medesime finalità di cui al comma 159, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto</p>



	<p>legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.</p>
164.	<p>A decorrere dall'anno 2020 e fino alla scadenza del contratto, per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., nonché per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi, lo 0,15 per cento degli importi stanziati per il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia S.p.A. per gli oneri connessi al Contratto di Servizio con Trenitalia S.p.A. è accantonato e riassegnato ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno, sono trasferite al gestore del servizio per essere accantonate in un fondo ed essere utilizzate per ulteriori interventi specifici per migliorare la qualità dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».</p>
165.	<p>All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 5 le parole: «a statuto speciale delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse e le parole: «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;</p> <p>b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:</p> <p>«5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1, ai quali in data antecedente al 21 maggio 2018 risulta applicato il trattamento previsto da norme afferenti al contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche e vigenti norme di legge regionale, qualora, al termine dell'apposita sequenza contrattuale stabilita nella dichiarazione congiunta n. 8 allegata al contratto collettivo nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, sono inquadrati nei nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione ivi previsti con attribuzione del corrispondente trattamento economico, è riconosciuto, se più favorevole, il mantenimento del trattamento in godimento precedentemente acquisito sulla base degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno personale da riassorbirsi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».</p>
166.	<p>All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la lettera h) è sostituita dalla seguente:</p> <p>“h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p>
167.	<p>Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
168.	<p>All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette"; al comma 3, le parole: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale è</p>



composta da tre presidenti". All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque". Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo articolo 14, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, è autorizzata per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze di supporto alle attività delle Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.

320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, per come progressivamente modificata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e dall'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	n. 22 (*)
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	n. 24
Consiglieri di Stato	n. 102 (*) (**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari	n. 403 (***)

(\*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

(\*\*) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

(\*\*\*) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426".

169. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono soppresse.

170. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere



	dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
171.	Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente»
172.	All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono abrogate».
173.	La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030.
174.	Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte degli enti regionali e territoriali in materia di contabilità pubblica, è istituita la Sezione centrale consultiva della Corte dei conti, con sede in Roma, cui è attribuita, in via esclusiva, la funzione consultiva già prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
175.	All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: ", nonché pareri in materia di contabilità pubblica" sono soppresse; b) l'ultimo periodo è soppresso.
176.	Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 174 e 175 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede nel limite del ruolo organico della Magistratura contabile come rideterminato dal comma 172 e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei Conti e delle risorse, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
177.	<i>Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> a) <i>all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:</i> "1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.";



	<p>b) all'articolo 47:</p> <p>1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:</p> <p>«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o organismi interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»;</p> <p>2) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>"2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.";</p> <p>3) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo".</p>
178.	Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.
179.	Per l'attuazione del comma 178, è autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l'anno 2021, ad euro 7.006.049 per l'anno 2022, ad euro 8.329.819 per l'anno 2023 e ad euro 12.301.128 a decorrere dall'anno 2024.
180.	Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
181.	Al fine di dare celere attuazione al comma 180, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
182.	Agli oneri derivanti dai commi 180 e 181, pari complessivamente a 376.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 196.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
183.	Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per



	<p>l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-<i>bis</i> del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;</p> <p>b) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo".</p>
184.	Per l'attuazione del comma 183 è autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
185.	La dotazione organica degli avvocati dello Stato è aumentata di quindici unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di <i>turn over</i> . Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765,00 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede ai sensi del comma 189.
186.	La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di venticinque unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 189.
187.	Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore al triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.
188.	L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
189.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 185 a 188 è autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per



	l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029, e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030.
190.	Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole ", per il triennio 2019-2021," sono soppresse».
191.	Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14: 1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »; 2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi; 3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2020 »; b) all'articolo 16: 1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »; 2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 », le parole: « anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 », le parole: « anno 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 » e le parole: « nel 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020 ».
192.	All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati.
193.	La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.
194.	Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
195.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 193 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 124 del 29 maggio 2019.
196.	All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al primo periodo, dopo le parole: « delle società sportive dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, » e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili ».
197.	Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.
198.	A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla società Sport e salute Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferite su apposito capitolo dello





	<p>stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.</p>
199.	<p>All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2019 e 2020 »;</p> <p>b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento ».</p>
200.	<p>Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0.</p>
201.	<p>Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 204, 205 e 206 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.</p>
202.	<p>Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p>
203.	<p>Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>

204.	Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 205 e 206, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
205.	Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
206.	Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di <i>cloud computing</i> , per la quota imputabile per competenza.
207.	Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 200 a 206 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 206, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, nel caso degli investimenti di cui al comma 204, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 211 per gli investimenti di cui ai commi 205 e 206. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 205 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 204. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 205 e 206, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 200, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
208.	Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
209.	Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni



	contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
210.	Il credito d'imposta di cui al comma 204 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
211.	Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 205 e 206, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
212.	Le disposizioni dei commi da 200 a 211 non si applicano:  a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 204, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;  b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 205 e 206, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
213.	Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 200 a 211, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
214.	Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 215 a 222.
215.	Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 216, 217 e 218. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.



216.

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione". Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

- a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
- b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;
- c) le spese per contratti di ricerca *extra-muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
- d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate



	<p>direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.</p> <p>e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;</p> <p>f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca <i>extra-muros</i>, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).</p>
217.	<p>Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 216, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari. Le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 216, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:</p> <p>a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;</p> <p>b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati</p>



nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

- c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
- d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
- e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

218. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 216, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

- a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e



	<p>innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;</p> <p>b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;</p> <p>c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;</p> <p>d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;</p> <p>e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla precedente lettera c).</p>
219.	<p>Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 216, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 217, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 218, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o</p>



	<p>superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 217 destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 216, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.</p>
220.	<p>Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 221. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 214 a 223, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 200, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
221.	<p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 219.</p>
222.	<p>Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>





	Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
223.	Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 221 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
224.	Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 214 a 223, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
225.	All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nel comma 1, le parole "fino a quello in corso al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2019". Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese di cui ai commi da 214 a 223.
226.	La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", si applica, con le modifiche previste dai commi da 227 a 233, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
227.	Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.
228.	Ferma restando l'esclusione delle "imprese in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
229.	Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.
230.	Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di



	sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 200, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
231.	Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.
232.	Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 226, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 226 a 233, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
233.	Agli adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico.
234.	All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».
235.	Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.
236.	Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90.
237.	Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 235 a 240 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
238.	La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
239.	Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
240.	<i>Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.</i>
241.	All'articolo 56-bis del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della



	floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento".
242.	L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.
243.	Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 242 è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di <i>leasing</i> finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità di cui al presente comma, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
244.	Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 242 e 243, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
245.	Sui finanziamenti di cui al comma 244, la garanzia del Fondo di cui alla legge 22 dicembre 1996, n. 662, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione speciale istituita con la convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che sono destinate alle finalità generali del Fondo.
246.	Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.
247.	Le cambiali digitali sono titoli di credito aventi forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.
248.	Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.
249.	Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.
250.	Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.
251.	Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.



252.	Le cambiali digitali emesse ai sensi dei commi da 246 a 251 costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n.642.
253.	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 settembre 2020, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 246 a 251.
254.	All'articolo 6 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente: "1-bis). Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 12 per mille».
255.	Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.
256.	Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.
257.	Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di 'Fondo IPCEI', è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui ai commi 255 e 256. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico".
258.	Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 6,5 per



	cento ».
259.	Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
260.	Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020" è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020».
261.	All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 501, è inserito il seguente: "501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extra-giudiziali, utili all'esame delle domande."
262.	Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020.
263.	All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 494, dopo le parole: "per atto tra vivi" sono aggiunte le seguenti: "nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute"; b) al comma 496, dopo le parole: "del costo di acquisto," sono inserite le seguenti: "in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti" e dopo le parole: "inclusi gli oneri fiscali" sono inserite le seguenti: "sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni,"; c) al comma 502- <i>bis</i> , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare."
264.	Le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020.
265.	Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al comma 266.
266.	Per realizzare le finalità di cui al comma 265 è istituita un'apposita agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.
267.	L'ANR, in particolare: a) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali; b) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del



	<p>finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;</p> <p>c) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.</p>
268.	Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo, il comitato scientifico, e il collegio dei revisori dei conti.
269.	Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da otto membri, scelti: <del>due</del> uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall'Accademia dei Lincei. La composizione del Comitato direttivo deve assicurare la parità di genere.
270.	Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni. Vengono selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da una commissione di valutazione. La Commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPRE), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente degli European Science Foundation. Costituisce requisito preferenziale l'aver esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.
271.	Il direttore, presiede il comitato direttivo, è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto.
272.	Il comitato scientifico è composto da cinque membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia. La composizione del Comitato scientifico deve assicurare la parità di genere garantendo una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45 per cento.
273.	Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca dell'Agenzia nonché su ogni questione che ritenga di sottoporli. Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto dell'Agenzia.
274.	Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa, in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
275.	Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
276.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,



	dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di trentaquattro unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.
277.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANR, nella predisposizione del piano di cui al comma 267, lettera c), tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall'applicazione del presente comma.
278.	Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno 2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432 milioni di euro per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro per l'anno 2024.
279.	Le somme di cui al comma 278 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
280.	Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.
281.	Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;</li> <li>b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.</li> </ul>
282.	Per favorire l'innovazione digitale nella didattica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2020.
283.	Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

284.	Al fine di cui al comma precedente, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.
285.	I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
286.	Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.
287.	Le risorse di cui al comma precedente possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
288.	Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.
289.	Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca Europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di <i>Energy Service Company</i> (ESCO).
290.	Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 31 milioni per l'anno 2020.
291.	Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni nell'anno 2020, 54,28 milioni nell'anno 2021 e 49,75 milioni a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziari di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.
292.	Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020.
293.	Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste. Al fine di sostenere l'attività di ricerca e alta formazione è altresì assegnato, a decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro in favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste.
294.	All'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla





	legge 25 giugno 2019, n.60, il comma 4-bis è abrogato.
295.	A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato per l'importo di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo.
296.	Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
297.	All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022"
298.	Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma 299, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum Strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscriverne in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
299.	Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 298, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 298, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, da esso vigilati, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma.
300.	La Fondazione <i>Human Technopole</i> , di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tal fine la Fondazione: <p>a) presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle <i>facility</i> infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale;</p> <p>b) organizza, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della relazione di cui alla lettera a), una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica.</p>
301.	Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione <i>Human Technopole</i> , i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo Statuto della Fondazione nel rispetto dei principi enunciati dal comma 300 e nel limite di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono individuate le modalità di attuazione delle seguenti attività che la Fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere: <p>a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi delle <i>Roadmap</i> del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), le <i>facility</i> infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da realizzare, una volta individuate a</p>



	<p>seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale, coordinate da parte del Direttore della Fondazione, con l'uso maggioritario delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dell'area identificata nella convenzione;</p> <p>b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione, le <i>facility</i> infrastrutturali, individuate ai sensi della lettera a), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna <i>facility</i>, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso di cui alla lettera d);</p> <p>c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l'Agenzia nazionale per la ricerca di cui ai commi da 272 a 290 della presente legge, per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle <i>facility</i> della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;</p> <p>d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle <i>facility</i> infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed Enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle <i>facility</i> infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza;</p> <p>e) istituire presso la Fondazione un'apposita Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera d), composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal Presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne è membro di diritto. La composizione, anche numerica, e il funzionamento della Commissione nonché i principi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p>
302.	In caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro la data indicata al comma 301, la Fondazione <i>Human Technopole</i> è tenuta ad attivare la procedura di modifica dello Statuto della Fondazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del medesimo Statuto per adeguarlo ai principi, ai criteri e alle modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 300 e 301; in tal caso, e fino alla approvazione delle modifiche allo Statuto, la Fondazione assolve soltanto agli obblighi di cui al comma 300, lettere a) e b) con cadenza semestrale.
303.	Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
304.	La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni.
305.	All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente: <p>"5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119</p>



	unità".
306.	All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto."
307.	Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.
308.	Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni dell'AFAM dagli effetti attuativi della <i>no tax</i> area di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.
309.	Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.
310.	Gli incarichi d'insegnamento, di cui al comma 309, non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento, di cui al comma 309, non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
311.	Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "vita civica" è inserita la seguente: "economica"; b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "attiva e digitale" sono inserite le seguenti: "educazione finanziaria"; c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: "h-bis) educazione finanziaria"; d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "cittadinanza attiva" sono inserite le seguenti: "nonché l'educazione finanziaria"; e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "della partecipazione" inserire le seguenti: "dell'educazione finanziaria"; f) all'articolo 6, comma 1, le parole: "4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni e 200 mila euro".
312.	Nell'ambito delle attività preordinate ad assicurare una adeguata valorizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;



	<i>b)</i> totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro".
313.	Le disposizioni di cui al comma 312 si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2020.
314.	Al fine di garantire i fabbisogni connessi con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e per tener conto degli effetti di cui al comma 657, della presente legge, i massimali previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2013 e da ultimo prorogata ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 2017, n. 205, comma 1126, saranno rideterminati, a decorrere dall'anno 2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio. All'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2 è aggiunto, infine, il seguente: "3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, fermo restando il concorso della società agli obiettivi di finanza pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto delle direttive dell'Azionista e del controllore analogo.
315.	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018: <i>a)</i> sono abrogati i commi da 1 a 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il comma 1080 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; <i>b)</i> si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento.
316.	Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 317.
317.	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 316, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 318.
318.	Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui ai commi 316 e 317, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
319.	I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
320.	A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente



	<p>anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.</p>
321.	<p>Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 320 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente.</p>
322.	<p>All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:</p> <p>"1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio";</p> <p>b) al comma 1-<i>quinqüies</i>, le parole: "del comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1-bis e 1-bis.1";</p> <p>c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "1, 1-bis" è inserita la seguente: "1-bis.1".</p>
323.	<p>Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.</p>
324.	<p>Al fine di favorire interventi volti al recupero del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione della Villa Candiani di Erba in provincia di Como. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e 250.000 per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino.</p>
325.	<p>Per il potenziamento del Piano per la promozione straordinaria del <i>Made in Italy</i> e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.</p>
326.	<p>Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:</p> <p>a) il contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di trenta unità. A tale fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 2.505.000 per l'anno 2020 e di euro 5.010.000 annui a decorrere dall'anno 2021;</p> <p>b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 è incrementata di euro 2.100.000 per l'anno 2020 e di euro 4.200.000 annui a</p>

	<p>decorrere dall'anno 2021, in aggiunta all'incremento previsto dalla lettera a);  c) è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2020 per iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione.</p>
327.	<p>L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata, per l'anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e di 2.855.000 a decorrere dall'anno 2021.</p>
328.	<p>L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:  "1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021".</p>
329.	<p>Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>
330.	<p>Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:  "1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico".</p>
331.	<p>Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:  "1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono</p>

	dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma".
332.	Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 330 e 331 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
333.	La Consob comunica annualmente al Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli esiti delle verifiche sull'attuazione dei commi da 330 a 332. Per il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
334.	Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da ripartire annualmente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del Paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle aree della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, sono riservate alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati.
335.	Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;</li> <li>b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;</li> <li>c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero».</li> </ul>
336.	In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento e soddisfazione dei creditori previsto, la società EAV s.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come individuati al 31 dicembre 2015, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo materiale circolante su ferro e gomma nonché per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo.
337.	All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela Istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 575/2013,</li> </ul>



	<p>fino alla data di adesione ad un sistema di tutela Istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";</p> <p>b) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-<i>bis</i>, comma 1-<i>bis</i> del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso."</p>
338.	<p>All'articolo 150-<i>ter</i>, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 4-<i>bis</i>, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-<i>bis</i>, comma 1-<i>bis</i> del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";</p> <p>b) al comma 4-<i>ter</i>, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.";</p> <p>c) dopo il comma 4-<i>ter</i>, è aggiunto, infine, il seguente:</p> <p>"4-<i>quater</i>. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-<i>ter</i> e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-<i>bis</i> quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3".</p>
339.	<p>All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentite» e le parole: «, autorità delegata per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «e la coesione territoriale»;</p> <p>b) il comma 7 è sostituito dal seguente:</p> <p>«7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:</p> <p>a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre</p>





	<p>2021 »;</p> <p>c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:  «10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle “missioni” di cui al comma 7, lettera b).</p> <p>10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono finanziare:</p> <p>a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;</p> <p>b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali»;</p> <p>d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:  «11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime amministrazioni »;</p> <p>e) al comma 13, le parole: « comma 10, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 10-bis, lettera b), »;</p> <p>f) al comma 14, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale »;</p> <p>g) al comma 15, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale ».</p>
340.	<p>L'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) ovunque ricorrano le parole: "Ministro per il Sud", sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per il Sud e la coesione territoriale";</p> <p>b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  "2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente.";</p> <p>c) al comma 2-bis, le parole: "28 febbraio" sono sostituite con le parole: "30 giugno";</p> <p>d) al comma 2-ter, il secondo periodo è soppresso;</p> <p>e) il comma 3, è sostituito dal seguente:  "3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie."».</p>
341.	<p>Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.</p>
342.	<p>Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 334; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.</p>
343.	<p>All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 61, le parole: "in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123" sono</p>



	<p>sostituite dalle seguenti: "più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";</p> <p>b) al comma 63:</p> <p>1) le parole: "per la coesione territoriale e il Mezzogiorno", sono sostituite dalle seguenti: "per il Sud e la coesione territoriale".</p> <p>2) dopo le parole: "dei trasporti", sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia e delle finanze,".</p> <p>3) dopo le parole: "sette anni.", è aggiunto il seguente periodo: "La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali".</p> <p>c) al comma 64:</p> <p>1) le parole: "procedure semplificate" sono sostituite dalle seguenti: "agevolazioni e semplificazioni";</p> <p>2) le parole: "articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, 2-bis, 3, 4 e 6";</p> <p>d) dopo il comma 65, sono inseriti i seguenti:</p> <p>"65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».</p> <p>«65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro del Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.</p> <p>65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».</p>
344.	<p>Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.</p>
345.	<p>Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale fondo.</p>

346.	<p>Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:  «6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrano nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;</p> <p>'a-bis) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera <i>a-sexies</i>), è aggiunta la seguente: '<i>a-septies</i>) Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;</p> <p>b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».</p>
347.	<p>Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>
348.	<p>Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano.</p>



349.	All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 »; b) al comma 108, primo periodo, le parole: « 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019 e 2020 ».
350.	All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età di cui al comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018 ».
351.	Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, è istituito il fondo denominato «Fondo Cresci al Sud», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, così come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
352.	Il Fondo di cui al comma 351 ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
353.	La gestione del Fondo di cui al comma 351 è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate. Invitalia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 351 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata a Invitalia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.
354.	Quote aggiuntive del Fondo di cui al comma 351 possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, dall'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.
355.	Il Fondo di cui al comma 351 opera investendo nel capitale delle imprese di cui al medesimo comma 351, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa <i>target</i> è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del medesimo Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 351 alle medesime condizioni.
356.	L'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
357.	All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "alla società" sono sostituite dalle seguenti: "a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci"; b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Al capitale della società di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati".
358.	Al fine di rafforzare lo svolgimento delle attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero



	dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate i sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in deroga l'articolo 6, comma 1, 2, 3, 4, e 6 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area aria del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma.
359.	Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
360.	All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "In ogni caso, laddove il maggior reddito determini il superamento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare. La prestazione comunque decade laddove il superamento del valore del reddito familiare sussista anche dopo il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato".
361.	Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.  <i>Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo (1 milione per l'anno 2020). [40.0.6]</i>
362.	Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
363.	Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.
364.	A decorrere dall'anno 2020, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del "progetto Filippide" un contributo annuo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.
365.	All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
366.	Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1- <i>quinquies</i> del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato



	di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.
367.	In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative nell'ambito della Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica, dell'addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.
368.	Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
369.	Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito, a decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGALT).
370.	Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia », con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 371 e 374 del presente articolo.
371.	L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;</li> <li>b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;</li> <li>c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;</li> <li>d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.</li> </ul>
372.	All'onere derivante dal comma 371, valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 370. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 371, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 371, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre

	2014, n. 190.
373.	<p>Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;</p> <p>b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020 »;</p> <p>c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».</p>
374.	<p>Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole da: « per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2019 »;</p> <p>b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma »;</p> <p>c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 ».</p>
375.	All'onere derivante dal comma 374, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 370.
376.	Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
377.	<p>All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo la lettera <i>e-ter</i>), è inserita la seguente: «<i>e-quater</i>) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 22 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;»;</p> <p>b) al comma 2, dopo la parola: «<i>e-ter</i>)», è inserita la seguente: «, <i>e-quater</i>)».</p>
378.	La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera <i>e-quater</i> ), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.

379.	Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
380.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.
381.	Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 379 con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 380.
382.	La violazione della disposizione di cui al comma 379 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
383.	Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 379 a 382, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020.
384.	Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022.
385.	Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.
386.	All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 132 è sostituito dal seguente: « 132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa ».
387.	All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera a) è abrogata, e al secondo periodo le parole: “, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a)” sono soppresse.
388.	Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per



	rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
389.	Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 388, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
390.	Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito il "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei" con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
391.	Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 390.
392.	All'articolo 15, comma 1, lettera <i>c-bis</i> ), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11".
393.	A decorrere dall'anno 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.
394.	A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 393, prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.
395.	Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei Comuni della Provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo possono essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato che comunque non possono superare, in ogni caso, il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dagli Istituti e luoghi della cultura della medesima Provincia ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
396.	Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano, alla Fondazione I Pomeriggi Musicali è assegnato un contributo di 500.000 euro per



	l'anno 2020.
397.	Una quota delle risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo « Cultura e turismo » di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è destinata, nella misura di 75 milioni di euro per l'anno 2020, all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
398.	Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementati nella misura di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .
399.	Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
400.	Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
401.	All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-ter. È assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.».
402.	Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse del Fondo.
403.	All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020".
404.	Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.
405.	Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, è incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo periodo, pari a 500.000 euro, è destinata a spese di parte corrente e la restante parte a interventi di conto capitale.
406.	Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione



	inerente il patrimonio culturale.
407.	Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
408.	Al fine di consentire la celebrazione del centocinquantenario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per il centocinquantenario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.
409.	Per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nel quadro del programma "Vivere all'italiana", sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è iscritto un finanziamento integrativo di 800.000 euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dei beni culturali e del turismo.
410.	Nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo, denominato "Antonio Megalizzi", con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.
411.	Al riparto del fondo, di cui al comma 410, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
412.	Al fine di implementare il progetto culturale connesso al "Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana" e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.
413.	Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle Autonomie italiane.
414.	L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
415.	Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, il "Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico", di seguito denominato "Fondo", con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.



416.	In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonché per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.
417.	Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, alla Fondazione Ente Ville Vesuviane è assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
418.	È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del "Volo Turistico" con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.
419.	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo emana uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del Fondo.
420.	A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 423.
421.	A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 423.
422.	A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale Studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza, possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla carta dello studente "IoStudio", di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 423. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria superiore di secondo grado.
423.	I contributi di cui ai commi 420, 421 e 422 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 420,

	421 e 422, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 420, 421 e 422, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 422, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.
424.	Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 della medesima legge n. 145 del 2018, è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
425.	In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
426.	Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione.
427.	Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 100.000 euro per l'anno 2021, in favore del predetto Istituto allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto.
428.	Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
429.	Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 428, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.
430.	Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1- <i>quinqies</i> , del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
431.	Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
432.	Al comma 1- <i>ter</i> dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione



	della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale ».
433.	<p>Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo l'articolo 7 inserire il seguente:</p> <p>«Art. 7-bis. (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)</p> <p>1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispose la banca dati informatizzata delle verifiche.</p> <p>2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.</p> <p>3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.</p> <p>4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.</p>
434.	Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, si applicano anche ai beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa non idonei alla commercializzazione e destinati ad essere distrutti in quanto non più inseriti in distribuzione ovvero in quanto presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero in quanto non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore in ragione della loro obsolescenza tecnologica.
435.	Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui all'articolo 16, comma 3, lettere b) e c) della legge 19 agosto 2016, n. 166.
436.	Alle cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi di uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge del 19 agosto 2016, n. 166. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione.
437.	Per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del



	personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni.
438.	L'articolo 8, comma 1 -quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 è sostituito dal seguente: «1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»;
439.	All'articolo 8, comma 1 -quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 le parole: «da 1-bis a» sono sostituite dalle seguenti «1-ter e» e dopo le parole «1-quater» sono inserite le seguenti «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter.».
440.	All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, le parole: «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2».
441.	All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.»
442.	Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
443.	Ai fini dei commi da 442 a 461, si intende per: a) «gestore della piattaforma», la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

	<p>b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 442, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;</p> <p>c) «amministrazione», le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto.</p> <p>d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e a ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;</p> <p>e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;</p> <p>f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma.</p>
444.	<p>Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, le amministrazioni rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle linee guida adottate in esecuzione dello stesso decreto legislativo. Il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici resi disponibili ai fini della notificazione dalle amministrazioni. Ciascuna amministrazione, mediante regolamento, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.</p>
445.	<p>Il gestore della piattaforma rende disponibili ai destinatari, in apposita area riservata sulla piattaforma, i documenti informatici oggetto di notificazione. Assicura altresì, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 453 e al di fuori dei casi di cui al comma 447, il servizio di avvisatura digitale, mediante il quale invia ai destinatari della notificazione che abbiano indicato un recapito digitale avvisi di cortesia, in formato elettronico, dell'avvenuto inoltro sulla piattaforma dei documenti informatici a loro destinati.</p>
446.	<p>I destinatari accedono alla piattaforma al fine di prendere conoscenza dei documenti informatici oggetto di notificazione nei loro confronti e resi disponibili sulla piattaforma. Con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 453, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati, previo consenso di questi ultimi. I delegati, sino alla revoca della delega, accedono alla piattaforma nell'interesse del destinatario delegante ed informano il destinatario della esistenza di documenti informatici oggetto di notificazione, dei quali acquisiscono copia che mettono a disposizione del destinatario. L'amministrazione rimane estranea al rapporto tra destinatario delegante e delegato.</p>
447.	<p>Per i documenti informatici da notificare ai soggetti di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero ai soggetti che, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma</p>





	<p>453, hanno chiesto di ricevere le notificazioni delle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, della parte dell'unione civile, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, il gestore della piattaforma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche, invia i documenti informatici depositati dalle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC) o all'indirizzo di posta certificata comunicato dal destinatario nella richiesta di ricezione delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata. Se la casella di posta elettronica risulta satura, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata per ciascun destinatario della piattaforma un avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 453.</p>
448.	<p>La notificazione si perfeziona:</p> <p>a) per l'amministrazione, alla data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;</p> <p>b) per il destinatario, fuori dai casi di cui al comma 447, indipendentemente dalla data di accesso alla piattaforma:</p> <p>1) alla data del 30 giugno, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;</p> <p>2) alla data del 30 settembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di aprile, maggio e giugno;</p> <p>3) alla data del 31 dicembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di luglio, agosto e settembre;</p> <p>4) alla data del 31 marzo, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;</p> <p>c) per il destinatario, nei casi di cui al comma 447, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, nel quindicesimo giorno successivo a quello del deposito in apposita area riservata dell'avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata.</p>
449.	<p>Il deposito del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe la prescrizione.</p>
450.	<p>Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 453, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, attestazioni opponibili ai terzi in ordine alla data di deposito dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, alla data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui al comma 447 e alla data di avvenuta pubblicazione dell'avviso di mancato recapito di cui allo stesso comma 447.</p>
451.	<p>Il malfunzionamento della piattaforma, qualora renda impossibile alle amministrazioni l'inoltro telematico dei documenti informatici destinati alla notificazione o ai destinatari e delegati l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati, comporta:</p> <p>a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;</p> <p>b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o dei destinatari correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,</p>

	scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.
452.	Le spese di notificazione tramite piattaforma da porre a carico del destinatario sono destinate alle amministrazioni e al gestore della piattaforma. Il regolamento di cui al comma 453 disciplina le modalità di determinazione delle spese e i criteri di riparto.
453.	<p>Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali:</p> <p>a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento;</p> <p>b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;</p> <p>c) sono stabilite le modalità con le quali, il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari;</p> <p>d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma e le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il malfunzionamento e comunica il ripristino della funzionalità della piattaforma;</p> <p>e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati;</p> <p>f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari conferiscono o revocano ai delegati la delega di cui al comma 446, secondo periodo;</p> <p>g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;</p> <p>h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari attivano il servizio di avvisatura digitale previsto dal comma 445, secondo periodo;</p> <p>i) sono individuati gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni a cui non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 442 a 461;</p> <p>l) sono individuati i destinatari che, in ragione di particolari condizioni personali, hanno facoltà di optare per le notificazioni con modalità diverse da quella tramite piattaforma;</p> <p>m) sono fissate le modalità di determinazione delle spese di notifica e di riparto delle stesse tra le amministrazioni e il gestore della piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dal comma 452;</p> <p>n) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma;</p> <p>o) sono disciplinate le modalità con le quali i destinatari diversi da quelli di cui al comma 447 esercitano la facoltà di ricevere le notificazioni a mezzo piattaforma (c.d. opt-in);</p> <p>p) sono disciplinate le modalità successive alla fase di sperimentazione di cui al comma 457 con le quali i destinatari diversi da quelli di cui al comma 447 esercitano la facoltà di non ricevere le notificazioni a mezzo piattaforma.</p>
454.	Con atto della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, sono fissati i termini e le modalità con cui le amministrazioni possono aderire alla piattaforma. Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma utilizzano quest'ultima per la notificazione dei loro atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni diretti a tutti i destinatari che hanno esercitato la facoltà di cui al comma 453 lettera o). Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma possono effettuare le notifiche anche ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali.
455.	E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Nucleo per il monitoraggio della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazioni" a cui è affidato il compito di effettuare il monitoraggio della verifica dell'utilizzo della piattaforma, anche segnalando ogni opportuna modifica normativa sulla base dei risultati del monitoraggio.
456.	Trascorsi 24 mesi dall'avvio delle procedure di verifica e monitoraggio di cui al comma 455,

	il Ministro competente presenta una relazione al Parlamento sull'esito dei risultati ottenuti.
457.	In caso di esito positivo delle procedure di verifica e monitoraggio di cui ai commi da 442 a 456, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa la data, anche differenziata per singola amministrazione, a decorrere dalla quale le amministrazioni che hanno aderito alla piattaforma sono obbligate ad effettuare, per tutte o alcune tipologie di atti indicate nello stesso decreto, le notificazioni esclusivamente utilizzando la piattaforma medesima. Dalla data fissata dal decreto di cui al periodo precedente, e per le stesse tipologie di atti ivi indicate, i destinatari ricevono la notificazione tramite piattaforma, salvo la espressa manifestazione di volontà in senso contrario.
458.	La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 442 non si applica: a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi; b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis; c) agli atti e ai destinatari individuati dal regolamento di cui al comma 453.
459.	All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno".
460.	Le amministrazioni adempiono alle attività e agli obblighi previsti dai commi da 442 a 461 con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
461.	Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 442 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
462.	Nell'ambito del rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n.58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari europei prima della pubblicazione del previsto prospetto; c) commercializzi, distribuisca o venda ai clienti al dettaglio opzioni binarie ovvero contratti per differenza (CFD) dotati di leva finanziaria al di sopra dei limiti previsti nei provvedimenti adottati dalla CONSOB. Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7- <i>quater</i> del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58. Allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza della Consob, anche ai fini del presente comma, la dotazione della pianta organica della citata Autorità è incrementata di 20 unità. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
463.	Per le transazioni concluse su reti telematiche e/o di telecomunicazioni aventi per oggetto CFD, dotati di leva finanziaria nei limiti autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA), l'imposta fissa prevista dall'articolo 1, comma 492 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, è calcolata sulla base di un'aliquota pari allo 0,04 per cento. L'imposta, così modificata, si applica a tutte le transazioni sopra richiamate, indifferentemente dalla natura dell'attività sottostante che determina la variazione di valore nei CFD.
464.	Al fine di aumentare il rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di cui al comma 462, le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere utilizzate, in aggiunta alle prioritarie

	finalità ivi previste, anche per le spese connesse alla formazione del personale inclusa quella in materia di intelligenza artificiale. Le medesime risorse possono essere utilizzate anche ai fini della facoltà di adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5- <i>bis</i> del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, che può essere esercitata fino al 31 marzo 2023. A tal fine, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, per le medesime finalità di cui al secondo periodo possono essere utilizzati anche eventuali aumenti dei ricavi o delle entrate accertati in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'anno precedente.
465.	All'articolo 2, comma 1-bis della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo la parola: "2019" sono inserite le seguenti: "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022".
466.	In occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.
467.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della suddetta Struttura di missione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 466 in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza fine di lucro, e l'ammontare massimo dei medesimi contributi.
468.	Al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualità, la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuità operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, come definiti dall'articolo 33- <i>septies</i> , comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad esclusione dei CED di cui al comma 3 dello stesso articolo 33- <i>septies</i> , il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED.
469.	La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri dà attuazione all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 468 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli atti di cui al primo periodo non si applica l'articolo 14- <i>bis</i> , comma 2, lettere c), f) e g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
470.	Dall'attuazione dei commi 468 e 469 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
471.	All'articolo 1, comma 468 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale".
472.	All'articolo 1, comma 468 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "di concerto con" sono inserite le seguenti: "l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e".
473.	Al fine di favorire, attraverso il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n.205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400 mila per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
474.	Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:



	<p>a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "culturale" è inserita la seguente: ", economica";</p> <p>b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "cittadinanza attiva e digitale" sono inserite le seguenti: "cultura d'impresa e del lavoro";</p> <p>c) all'articolo 3, comma 1, lettera d) dopo le parole: "elementi fondamentali di diritto" sono inserite le seguenti: "ed economia";</p> <p>d) all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:  "2-bis. È inoltre promossa, nel secondo ciclo di istruzione, l'educazione ai principi e ai valori propri della cultura di impresa quale competenza imprescindibile, strategica e trasversale per formare cittadini consapevoli delle dinamiche della realtà economica ed imprenditoriale".</p>
475.	Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo denominato "Fondo per la Carta Giovani Nazionale (CGN)" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
476.	Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e distribuzione della "Carta Giovani Nazionale (CGN)".».
477.	Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
478.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 477 è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 16.695.800 per l'anno 2021, di euro 18.258.140 per l'anno 2022, di euro 18.617.344 per l'anno 2023, di euro 23.615.918 per l'anno 2024, di euro 23.755.234 per l'anno 2025, di euro 24.182.536 per l'anno 2026, di euro 24.681.056 per l'anno 2027, di euro 25.108.360 per l'anno 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dall'anno 2029.
479.	All'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "di 20 milioni di euro per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti "e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020"; b) dopo le parole "aree colpite da eventi sismici," la parola "nonché" è soppressa; c) dopo le parole "della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari" sono aggiunte le seguenti " , nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 5, della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo."
480.	All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 311 è inserito il seguente: «311-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 311».
481.	Al fine di garantire l'efficienza degli Uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria.
482.	Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 481.
483.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 481 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
484.	Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2020 a bandire procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di

	<p>lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 50 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.</p>
485.	<p>Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 484 è autorizzata la spesa di euro 538.937 per l'anno 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.</p>
486.	<p>Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, è autorizzata l'assunzione straordinaria di cento unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.</p>
487.	<p>Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 486 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.</p>
488.	<p>E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.</p>
489.	<p>All'articolo 2, comma 2-bis, alinea, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le parole: « dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 ».</p>
490.	<p>All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, le parole: « , costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, » sono soppresse.</p>
491.	<p>All'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, il comma 6-ter è sostituito dal seguente: "</p> <p>"6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono estese, in quanto compatibili, alle somme affluite al Fondo unico di giustizia ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo. A decorrere dal 1° luglio 2020, alla società di cui al comma 1 è intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma 2-bis. La società di cui al comma 1 è assoggettata agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e nella prospettiva di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, la società di cui al comma 1, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione, su base annua, delle somme di cui al comma 2-bis, che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza media annua del predetto conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima società, da aggiornare con cadenza</p>

	<p>trimestrale. La società di cui al precedente periodo accredita i conti correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del Fondo unico di giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero della giustizia, con propria circolare, impartisce agli uffici giudiziari le istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di gradualità, con priorità agli uffici ubicati nelle sedi giudiziarie di più significativa rilevanza ».</p>
492.	<p>Alle somme di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, giacenti sul conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del comma 6-ter del medesimo articolo 2, come sostituito dal comma 491, è riconosciuto un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari al rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso in cui il rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze di Tesoreria di cui al citato terzo periodo del comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, è pari a zero.</p>
493.	<p>1. Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel periodo precedente.</p>
494.	<p>Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, il capo II è sostituito dal seguente:</p> <p>« Capo II PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI</p> <p>Art. 4. – (<i>Piante organiche flessibili distrettuali</i>) – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime modalità il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali è soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.</p> <p>2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.</p> <p>3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.</p> <p>Art. 5. – (<i>Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale</i>) – 1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:</p> <p>a) aspettativa per malattia o per altra causa;</p> <p>b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;</p> <p>c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio</p>

	<p>decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;</p> <p>d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;</p> <p>e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.</p> <p>2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.</p> <p>3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma.</p> <p>Art. 6. – (<i>Destinazione e assegnazione dei magistrati</i>) – 1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte di appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.</p> <p>3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.</p> <p>Art. 7. – (<i>Designazione dei magistrati</i>) – 1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.</p> <p>3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scoperta effettiva.</p> <p>Art. 8. – (<i>Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche</i>) – 1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.</p> <p>2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione ».</p>
495.	Nella distribuzione del contingente di cui alla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, deve essere accordata prioritaria rilevanza alle corti d'appello.
496.	I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come sostituito dal comma 494, e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001, come sostituito dal comma 494, si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
497.	Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità



dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari.";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero" e le parole: ", secondo le rispettive competenze e" sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: ", per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o" sono soppresse;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) il Capo II è sostituito dal seguente:

«Capo II

#### *ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*

Art. 6.

*(Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)*

1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare agli organi periferici di cui al periodo precedente sono assegnate le seguenti attribuzioni:

a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;

b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

c) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392;

d) supporto all'attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari in ausilio agli organismi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 nello svolgimento delle loro funzioni;

e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.

3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui al comma 1, lettera d). Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

*(Organico)*

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentato di 10 unità.

2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale

	<p>appartenenti all'Area III e all'Area II. Alla individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</p> <p>3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.</p> <p>4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 con sede in Napoli.</p> <p>Art. 8. (<i>Risorse</i>)</p> <p>1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>Art. 9. (<i>Attuazione</i>)</p> <p>1. Al riordino dell'organizzazione del Ministero della giustizia che si rende necessario per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente capo si provvede nella forma semplificata di cui al secondo periodo. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni e sino al 31 luglio 2020, il regolamento di organizzazione del Ministero, può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato. Il predetto decreto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.</p> <p>Art. 10. (<i>Misure straordinarie per interventi su patrimonio edilizio in uso al Ministero della giustizia</i>)</p> <p>1. Il Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipulano apposite convenzioni per definire l'ambito, le modalità di esecuzione e le priorità degli interventi programmati di edilizia giudiziaria ordinari e straordinari anche per dare compiuta attuazione delle disposizioni del presente capo.</p> <p>2. Il Ministero della giustizia stipula altresì specifiche convenzioni con l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'individuazione di immobili del patrimonio demaniale dismesso o in corso di dismissione da destinare in uso agli uffici giudiziari."</p>
498.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 497, è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020
499.	Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il « Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare », di seguito denominato « Programma ». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile ( <i>Smart City</i> )
500.	Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

	<p>dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:</p> <p>a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 499, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;</p> <p>b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 505, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 87 del 14 aprile 2018;</p> <p>c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 501, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiando in particolare: l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e <i>welfare</i> urbano.</p>
501.	<p>Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 500, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione composta da:</p> <p>a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;</p> <p>b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;</p> <p>c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;</p> <p>d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;</p> <p>e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;</p> <p>f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;</p> <p>g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>
502.	<p>I componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.</p>
503.	<p>L'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 501 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 501, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.</p>
504.	<p>In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 503, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del</p>

	Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
505.	Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare », con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.
506.	Le risorse di cui all'articolo 2, primo comma, lettera <i>f</i> ), e all'articolo 3, primo comma, lettera <i>g</i> ), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché all'articolo 3, comma 7- <i>bis</i> , del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario.
507.	All'articolo 7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a</i> ) al comma 1, dopo le parole: "aventi sede legale in Italia" sono inserite le seguenti: "ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore da parte della società veicolo di appoggio dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto"; <i>b</i> ) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8- <i>bis</i> . Ove l'operazione, di cui al comma 1, rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4- <i>quater</i> è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9".
508.	Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure di cui all'articolo 1, comma 516, lettera <i>a</i> ), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera <i>p</i> ), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera <i>p-bis</i> ) del medesimo comma 796.
509.	Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i> cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
510.	La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
511.	Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il

	fenomeno delle liste d'attesa, è autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle regioni, in quota capitaria, e le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli Accordi Integrativi Regionali, individuano le attività assistenziali all'interno dei quali saranno utilizzati dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla <i>second opinion</i> , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica..
512.	Le apparecchiature sanitarie di cui al comma 511, di proprietà delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma 511, secondo modalità individuate dalle aziende medesime avendo cura di misurare l'attività svolta attraverso indicatori di processo.
513.	Al fine di alimentare i flussi informativi sanitari istituzionali di cui al precedente comma 511, le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano ciascuna tipologia di medici di un <i>software</i> gestionale clinico unico. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti raccolte nelle banche dati nella disponibilità di tali tipologie di medici sono conferite nei predetti flussi informativi sanitari e, a tal fine, le regioni attingono al contributo di cui al comma 511.
514.	All' articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432, è inserito il seguente: "432-bis. Il Ministero della salute, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432".
515.	Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è autorizzato un contributo di 300.000 mila euro a favore del medesimo Istituto.
516.	Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni, ed a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi con la sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
517.	Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del Codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
518.	In favore dell'Ente Nazionale Sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.
519.	Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e, comunque fino al sesto mese di vita del neonato, presso il Ministero della Salute è istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
520.	Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle



	finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le misure attuative dei cui al comma 519 anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo di cui al comma 519, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio dei cui al comma 519.
521.	Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dal 2021 e fermo restando l'avvio della procedura di cui al comma 522 dall'anno 2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali.
522.	L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS.
523.	Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 521 e 522, si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029, e di 7,8 milioni di euro dall'anno 2030.
524.	All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 406, sono aggiunti i seguenti: "406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 è prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario. 406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonché l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, è autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
525.	All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, prevede la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 179 del 2012, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis del decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia".
526.	Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, è autorizzata la spesa di 1 milione di

	euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
527.	All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole "31 dicembre 2019" sono aggiunti i seguenti periodi: "i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato presso AIFA entro la data del 30 giugno 2017, sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020, sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022".
528.	All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire le parole: "entro il 2005" con le seguenti: "entro il 2012"».
529.	All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine di cui al requisito del comma 1, lettera c) e del comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 31 dicembre 2019."
530.	All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "20 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "22,5 milioni".
531.	All'art. 20 comma 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "personale medico, tecnico-professionale e infermieristico" sono sostituite dalle seguenti: "personale dirigenziale e non dirigenziale ", le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019" e le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".
532.	E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.
533.	Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in "Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica" e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.
534.	Per le finalità di cui al comma 533, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al precedente comma, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.
535.	Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari



	regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio Nazionale ed agli osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
536.	All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.
537.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
538.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si





	<p>provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.</p>
539.	<p>All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».</p>
540.	<p>Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:</p> <p>a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;</p> <p>b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:</p> <p>1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</p> <p>2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</p> <p>3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</p> <p>4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</p> <p>5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.</p>
541.	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:</p> <p>a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;</p> <p>b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;</p> <p>c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.</p>
542.	<p>A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (RdC) e di Pensione di cittadinanza</p>



	(PdC) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del predetto decreto legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 11, comma 1 del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
543.	A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il RdC e la PdC, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del precitato decreto-legge, da parte degli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il RdC e la Pdc sono definiti con Regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
544.	Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 542 e 543 pari a 40 milioni di euro annui, si provvede nell'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
545.	Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato rispettivamente di un milione di euro per l'anno 2020, di due milioni di euro per l'anno 2021 e di tre milioni di euro per l'anno 2022.
546.	I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta gestione speciale di previdenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.
547.	Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 546.
548.	La comunicazione di cui al comma 546 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 547. L'adesione esercitata è irrevocabile.
549.	Per il triennio 2020 – 2022, i crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti nati dalle predette relazioni purché estranei alla condotta delittuosa.
550.	Per il medesimo periodo di cui al comma 549 i crediti vantati da Istituti Previdenziali o Assicurativi Pubblici, nonché dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma 549, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.
551.	Agli oneri derivanti dai commi 549 e 550, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020, di 700 mila euro nell'anno 2021 e 500 mila euro nell'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167, e le prestazioni sono corrisposte a domanda dall'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla medesima legge 7 luglio 2016, n. 122. Le operazioni di surroga di cui al presente comma si applicano anche ai crediti di cui ai commi



	549 e 550 pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
552.	All'articolo 12, comma 1, lettera <i>b</i> ), della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: "in cui è stata accertata la sua responsabilità", sono aggiunte le seguenti: "oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza".».
553.	Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
554.	Agli oneri di cui al comma 553, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge.
555.	Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11- <i>bis</i> , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella Regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i> ), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola Regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11- <i>bis</i> , del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53- <i>ter</i> del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
556.	Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11- <i>bis</i> , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 può essere concesso, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i> ), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53- <i>ter</i> del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
557.	All'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziato, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipularsi in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di



	particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello Sviluppo Economico".
558.	Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è incrementato di 21,7 milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67».
559.	Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 446.
560.	Ai fini di cui al comma 559, le amministrazioni interessate provvedono: a) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020, come ripartite dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2018, n. 234, integrabili con ulteriori risorse regionali; b) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali».
561.	Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
562.	All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due



	<p>prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale".</p>
563.	<p>Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1 ° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite di 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198».</p>
564.	<p>Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni sul cui territorio si è verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
565.	<p>Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p>



566.	Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> ».
567.	Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
568.	I mutui di cui al comma 567 sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
569.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 567 e 568, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
570.	Al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.
571.	All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera <i>f</i> ) è sostituita dalla seguente: <i>f</i> ) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell' <i>Italian sounding</i> .»
572.	Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
573.	Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4- <i>quater</i> , del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2016, n. 225, si applicano le



	disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
574.	La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.
575.	Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005 assume la nuova denominazione di "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna". Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022.
576.	A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di Oleoturismo.
577.	Con il termine "oleoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
578.	Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
579.	Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
580.	È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
581.	Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
582.	Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 581.
583.	Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, è concesso alle imprese agricole un contributo a fondo perduto



	<p>fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie <i>blockchain</i>, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 584.</p>
584.	<p>Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 583 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendersi come limite massimo di spesa.</p>
585.	<p>Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'Agricoltura biologica", con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.</p>
586.	<p>All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>«3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni.».</p>
587.	<p>Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 del parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta con le modalità e alle condizioni di cui al comma 588.</p>
588.	<p>L'incentivo di cui al comma 587 è definito entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma 587, è erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.</p>
589.	<p>L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui ai commi da 587 a 591 trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.</p>
590.	<p>Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:</p> <p>"o-bis) digestato equiparato: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze</p>





	<p>e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica";</p> <p>b) al Titolo IV, dopo il Capo IV, è inserito il seguente:</p> <p>"Capo IV-bis.</p> <p>UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO</p> <p>Art. 32-bis.</p> <p>(Condizioni di equiparabilità)</p> <p>1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:</p> <p>a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;</p> <p>b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;</p> <p>c) una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;</p> <p>d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;</p> <p>e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.</p> <p>Art. 32-ter.</p> <p>(Modalità di utilizzo)</p> <p>1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.</p> <p>2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.</p> <p>Art. 32-quater.</p> <p>(Controlli)</p> <p>1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.</p> <p>2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.</p>
591.	È autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo.
592.	La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 591 è pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare.
593.	Gli oneri derivanti dal comma 592 sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.
594.	È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), nonché all'aumento generale di capitale della Società finanziaria internazionale (IFC).
595.	La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 594 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare.
596.	Gli oneri di cui al comma 595 sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
597.	È altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii), dello Statuto della Società finanziaria internazionale (IFC), ratificato ai sensi della legge 23 dicembre 1956, n.1597, proposto dal Consiglio d'amministrazione della



	Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri è aumentato dal 75 all'85 per cento.
598.	Al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'economia e delle finanze può contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
599.	L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.
600.	La Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo europeo di stabilità (ESM) presso la Banca d'Italia.
601.	La quota di cui al comma 600 è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per essere riversata all'ESM.
602.	Nelle more della procedura di cui al comma 601, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.
603.	Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai Comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35- <i>quater</i> del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente comma.
604.	Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario.
605.	All'articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « dei commi da 819 a 823 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 819 e da 821 a 823 ».
606.	Per l'anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.
607.	Restano ferme, per l'anno 2020, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
608.	All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « non si applicano » sono inserite le seguenti: « alle regioni e ».
609.	In occasione del cinquantenario delle Regioni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le Celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attività finanziate dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle Regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per le finalità suindicate è istituito un Comitato promotore delle



	celebrazioni, composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avrà il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attività, raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento.
610.	Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, il limite di cui al comma 619 è determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
611.	Dopo l'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:  <i>"Art. 79-bis.</i>  1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare."
612.	Le disposizioni recate dal comma 611 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
613.	Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022.
614.	All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».
615.	Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di due milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.
616.	Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.
617.	È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è



	ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.
618.	Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019 ».
619.	Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
620.	<p>All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>"7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 7-sexies, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.</p> <p>7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.</p> <p>7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p> <p>7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.</p> <p>7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.</p> <p>7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.</p>



	<p>7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.</p> <p>7-nonies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies".</p>
621.	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
622.	Al comune di Vibo Valentia è attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento.
623.	È istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale Svizzera.
624.	Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia. Non si applica l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull'esercizio della potestà regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.
625.	È soggetto passivo d'imposta chi nel territorio del comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresì soggetti passivi d'imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma 623.
626.	<p><del>Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune o, nel caso di cessioni con trasporto o spedizione, se il trasporto del bene ha inizio nel territorio del comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se il prestatore ha nel territorio comunale la sede della sua attività economica.</del></p> <p>Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 630 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge Federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.</p>
627.	L'imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.
628.	La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.
629.	La dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi di cui al comma 625 al comune,



	<p><del>esclusivamente in via telematica</del> anche in modalità non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.</p>
630.	<p><del>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare, le operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera, nonché i termini e le modalità di versamento, dichiarazione, accertamento e riscossione dell'imposta.</del></p> <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 623 e sono definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonché i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.</p>
631.	L'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.
632.	L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 è riscossa secondo termini e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 630.
633.	<p>All'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera <i>a)</i> è sostituita dalla seguente:</p> <p>« <i>a)</i> si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno ».</p>
634.	All'articolo 67, comma 1, lettera <i>d)</i> , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « e dai Dipartimenti francesi d'oltremare » sono sostituite dalle seguenti: « , dai Dipartimenti francesi d'oltremare dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano ».
635.	Le disposizioni di cui ai commi 633 e 634 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
636.	Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extra-doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009, sono determinate con il decreto di cui al comma 630 coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune, sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia
637.	L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di



	Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.
638.	Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta.
639.	Per i soggetti di cui ai commi 637 e 638, l'imposta regionale sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.
640.	Le agevolazioni di cui ai commi 637, 638 e 639 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
641.	In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.
642.	L'agevolazione di cui al comma 641 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.
643.	L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 641 e 642 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
644.	All'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: « comma 1, lettere a), b) e c), » sono soppresse; b) al comma 6, le parole: « e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " <i>de minimis</i> " nel settore agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " <i>de minimis</i> " nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " <i>de minimis</i> " nel settore della pesca e dell'acquacoltura ».
645.	All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo dopo le parole: « telefonia mobile, » sono inserite le seguenti: « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati ».
646.	All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo le parole: « manutenzione » sono aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici ».



647.	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.
648.	All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e dell'accordo quadro » sono soppresse.
649.	All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali ».
650.	Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
651.	All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi ».
652.	Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e perseguire il contenimento dei relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformità con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri <i>data center</i> , definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività.
653.	All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020 ».
654.	Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A, annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.
655.	A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 654 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 658.
656.	Ai fini dei commi da 652 a 677, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento: a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132; b) per gli enti e organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci b6),





	b7) e b8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo.
657.	Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 655 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.
658.	Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e organismi di cui al comma 654, ivi comprese le autorità indipendenti versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui all'allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti ed organismi di cui al comma 654, la disciplina di settore che regola le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.
659.	Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 654 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 655, i ricavi o le entrate di cui al comma 657 e il versamento di cui al comma 658 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.
660.	I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti ed organismi di cui al comma 654, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi ed i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
661.	La relazione degli organi deliberanti degli enti e organismi di cui al comma 654, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 652 a 677.
662.	Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 655, 656, 658 e 659 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto



	all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
663.	Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 654 a 662 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.
664.	Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 654.
665.	Le disposizioni di cui ai commi da 652 a 677 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
666.	Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 654 a 664 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.
667.	All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 15 milioni di euro ».
668.	Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, è ridotto di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
669.	All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole: « e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020 ».
670.	All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo le parole: « e la successiva riassegnazione » sono inserite le seguenti: « ,per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ».
671.	A decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento.
672.	Il comma 709 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
673.	Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto già previsto ai sensi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 nella misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in termini di competenza e cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 2, allegato alla presente legge, sono corrispondentemente accantonate. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2020 resta fermo quanto previsto dall'articolo 74. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al secondo



	periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.
674.	Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT ( <i>Information and Communication Technology</i> ), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.
675.	La percentuale di risparmio di cui al comma 674 è ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche ( <i>data center</i> ) delle predette amministrazioni, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al «Cloud della PA» (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.
676.	<del>Per effetto delle disposizioni di cui al presente comma, il comma 676 dell'articolo è sostituito dal seguente: "Le riduzioni di spesa di cui ai commi 674 e 675 non si applicano alle spese sostenute dall'INPS e alle Convenzioni stipulate con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché alle spese sostenute dalla stessa società con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti".</del> Le riduzioni di spesa di cui ai commi 674 e 675 non si applicano alle spese sostenute dall'INPS e dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.
677.	Le disposizioni di cui ai commi 674, 675 e 676 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
678.	Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione la digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'Interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n.3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-bis, le parole: "o altri soggetti non pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento," ; b) al comma 4-ter, le parole "possono essere autorizzati a procedere" sono sostituite dalla seguente: "procedono", e dopo le parole: "degli interessati," sono inserite le seguenti: "anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,".
679.	Dalle disposizioni di cui al comma 678 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
680.	Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli Organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal



	comma 681.
681.	Le Amministrazioni di cui al comma 680, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.
682.	Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui andrà data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.
683.	Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, alle Amministrazioni di cui al comma 680 è consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto ai termini e alle condizioni di cui ai commi 681 e 682. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà si applicano le procedure di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.
684.	Qualora le Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali sono reperiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.
685.	Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa: <p>a) all'articolo 33, comma 8-<i>quater</i>, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:</p> <p>1) al quinto periodo, le parole: "un ammontare pari al 10" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente in quote del costituendo fondo il 30";</p> <p>2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione.";</p> <p>b) all'articolo 307 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:</p> <p>1) al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento" e le parole "corrispondente al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente al 35 per cento" e le parole "al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2022".</p> <p>2) al comma 11-<i>bis</i>, la lettera d-<i>bis</i>) è abrogata».</p>
686.	Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5- <i>bis</i> .3 e all'articolo 241- <i>bis</i> , commi 4- <i>bis</i> e 4- <i>octies</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui all'articolo 11 della presente legge individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
687.	A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4-novies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato.
688.	Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge, per l'anno 2020 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini



	di competenza e di cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari ad un miliardo di euro, secondo quanto indicato nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
689.	Verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all'evasione fiscale, gli accantonamenti di cui al comma 688, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono, in tutto o in parte, resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.
690.	Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di Stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10 bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente.
691.	Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i <i>referendum</i> previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.
692.	Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
693.	All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « 3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta: a) nell'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. 3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 3-quater. La detrazione compete nell'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c)».
694.	A decorrere dal 1° ottobre 2020, all'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: «di categoria euro 2 o inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore».
695.	1. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica,



aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse aliquote sono applicate:

a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.

9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh;

b) gas naturale 0,220 mc per kWh;

c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;

d) gasolio 0,186 kg per kWh;

e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh;

f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh. »;

b) all'allegato I:

1) alla voce: « Oli da gas o gasolio » è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri »;

2) dopo la voce: « Oli da gas o gasolio » è inserita la seguente: « Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione »;

3) le parole: « Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli combustibili: usati per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;

per uso industriale:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;

usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi; Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi »;

4) alla voce: « Gas di petrolio liquefatti » è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi »;

5) alla voce: « Gas naturale » è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi »;

6) le parole da: « Carbone, lignite e coke » fino a « 9,20 euro per mille chilogrammi » sono sostituite dalle seguenti: « Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati: per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi; per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi; per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi. »;

c) alla tabella A, il numero 11 è abrogato.

696. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del



	<p>Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera <i>a)</i> è sostituita dalla seguente:</p> <p>"<i>a)</i> per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere <i>a)</i>, <i>c)</i> e <i>m)</i>, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di CO<sub>2</sub>), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;"</p>
697.	<p>Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera <i>a)</i>, del citato testo unico, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.</p>
698.	<p>È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.</p> <p>Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.</p>
699.	<p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 698, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 698, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.</p>
700.	<p>Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 703, nel territorio nazionale.</p>
701.	<p>Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 698:</p> <p><i>a)</i> per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;</p> <p><i>b)</i> per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;</p> <p><i>c)</i> per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.</p>
702.	<p>Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 698 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 698.</p>
703.	<p>L'immissione in consumo dei MACSI, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, nel territorio nazionale si verifica:</p> <p><i>a)</i> per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;</p>



	<p>b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:</p> <p>1) all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;</p> <p>2) all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;</p> <p>c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.</p>
704.	L'imposta di cui al comma 698 è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 698 contenuta nei MACSI.
705.	L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 701, lettere a) e b), all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 709. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
706.	L'imposta di cui al comma 698 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. <i>L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 698, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.</i>
707.	L'imposta, determinata ai sensi del comma 705, non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10. In tal caso non si provvede altresì alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 705.
708.	Nella dichiarazione di cui al comma 705 sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 698 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 698 risulti già versata da altri soggetti obbligati.
709.	Fatto salvo quanto previsto al comma 710, il pagamento dell'imposta di cui al comma 698 è effettuato entro il termine di cui al comma 705 esclusivamente tramite il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 698, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.
710.	Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta di cui al comma 698 non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al regolamento (CE) n.1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009.
711.	I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolgono le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui al comma 698, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 698 a 722. La Guardia di finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
712.	Per l'imposta di cui al comma 698, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 698, qualora l'ammontare dovuto,



	comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superiori, per ciascun credito, l'importo di euro 10.
713.	L'imposta di cui al comma 698 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10.
714.	Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 698 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 705 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 698 a 722 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 698 a 722, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
715.	Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo alla identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 705, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 698 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 706, allo svolgimento delle attività di cui al comma 711, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 712. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate.
716.	Le disposizioni di cui ai commi da 698 a 722 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 715.
717.	In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo <i>standard</i> EN 13432:2002.
718.	Il credito d'imposta di cui al comma 717 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
719.	Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
720.	<i>Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 717, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al predetto di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della</i>

	<i>legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."</i>
721.	I crediti d'imposta di cui ai commi 717 e 720 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti « <i>de minimis</i> ».
722.	Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
723.	Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a) all'articolo 39-octies:</i> 1) al comma 5, alla lettera <i>a)</i> , le parole: « euro 30 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 35 », alla lettera <i>b)</i> , le parole: « euro 32 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 37 » e, alla lettera <i>c)</i> , le parole: « euro 125 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 130 »; 2) al comma 6, secondo periodo, le parole: « 95,22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 96,22 per cento »; <i>b) all'allegato 1, la voce: « Tabacchi lavorati » è sostituita dalla seguente: « Tabacchi lavorati:</i> <i>a) sigari 23,5 per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico 25,28 per cento ».</i>
724.	Nel titolo III del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 62- <i>quater</i> è aggiunto il seguente: « Art. 62- <i>quinquies</i> . – ( <i>Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo</i> ) – 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico. 2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5. 3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 4. L'imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall'articolo 39- <i>decies</i> . 5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono disciplinate le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta. 6. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete <i>internet</i> ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti <i>web</i> ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1. 7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291- <i>bis</i> , 291- <i>ter</i> e 291- <i>quater</i> del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23

	gennaio 1973, n. 43, nonché dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili ».
725.	È istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 726, di seguito denominate « bevande edulcorate ».
726.	Ai fini dei commi da 725 a 740, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini dei commi da 725 a 740, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
727.	L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile: <i>a)</i> all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; <i>b)</i> all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea; <i>c)</i> all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.
728.	Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 725: <i>a)</i> il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 727, lettera <i>a)</i> ; <i>b)</i> l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 727, lettera <i>b)</i> ; <i>c)</i> l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 727, lettera <i>c)</i> .
729.	L'imposta di cui al comma 725 è fissata nelle misure di: <i>a)</i> euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti; <i>b)</i> euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
730.	L'imposta di cui al comma 725 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 725 le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 731, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 729, lettera <i>a)</i> , e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 729, lettera <i>b)</i> .
731.	Ai fini dell'applicazione dei commi da 725 a 740, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
732.	I soggetti obbligati di cui al comma 728, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> , sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.
733.	Per i soggetti obbligati di cui al comma 728, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> , l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
734.	Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
735.	Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 725 sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine



	dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 725 a 740; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
736.	Le somme dovute per l'imposta di cui al comma 725 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.
737.	L'imposta di cui al comma 725 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30.
738.	Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 725 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 733 e per ogni altra violazione delle disposizioni dei cui ai commi da 725 a 740 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 725 a 740, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
739.	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 725 a 740 con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 733, alle modalità per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 736 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 735. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 725 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.
740.	Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 740 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 739.
741.	All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; ».
742.	All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 35 è inserito il seguente: « 35-bis. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui al comma 36, nel corso dell'anno solare. »; b) al comma 36, le parole: « nel corso di un anno solare » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis »;

c) dopo il comma 37 è inserito il seguente:

« 37-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito *web* del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:

1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;

2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;

4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);

f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa. »;

d) dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:

« 39-bis. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui al comma 37, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

39-ter. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite. »;

e) dopo il comma 40 sono inseriti i seguenti:

« 40-bis. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo *internet* (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

40-ter. Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del comma 40, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari:

a) per i servizi di cui al comma 37, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;

b) per i servizi di cui al comma 37, lettera b), se:

1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le



	<p>corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;</p> <p>2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;</p> <p>c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale. »;</p> <p>f) al comma 41, le parole: « in ciascun trimestre » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso dell'anno solare »;</p> <p>g) il comma 42 è sostituito dal seguente:  « 42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo. »;</p> <p>h) al comma 43, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali. »;</p> <p>i) dopo il comma 44 è inserito il seguente:  « 44-bis. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter. L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate. »;</p> <p>l) il comma 45 è abrogato;</p> <p>m) il comma 47 è sostituito dal seguente:  « 47. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. »;</p> <p>n) dopo il comma 49 è inserito il seguente:  « 2. I commi da 35 a 49 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale ».</p>
743.	<p>Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>
744.	<p>La disposizione di cui al comma 743 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.</p>
745.	<p>In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono apportate le</p>



	<p>seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2-<i>sexies</i>, comma 2, alla lettera i), dopo la parola: "doganale" sono aggiunte le seguenti: ", comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale";</p> <p>b) all'articolo 2-<i>undecies</i>, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale";</p> <p>c) all'articolo 2-<i>undecies</i>, comma 3, le parole: "e) ed f)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e), f) e f-bis)".</p>
746.	<p>Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.</p>
747.	<p>Nel rispetto delle disposizioni di cui al all'articolo 2-<i>undecies</i>, comma 3 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'art. 23, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 746, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:</p> <p>a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;</p> <p>b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;</p> <p>c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.</p>
748.	<p>Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui al comma 2 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.</p>
749.	<p>Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Garante della protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati di cui al comma 746 prima della valutazione di impatto di cui al comma 748.</p>
750.	<p>Per le stesse finalità di cui al comma 746, la Guardia di Finanza utilizza i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dal presente articolo, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare».</p>
751.	<p>All'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p> <p>"4-<i>bis</i>. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le scadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del</p>



	regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358".
752.	All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) l'articolo 264 è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020".
753.	Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce, altresì, la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato».
754.	Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.
755.	1. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
756.	2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 54 è sostituito dal seguente: « 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. »; b) al comma 55, le parole: « comma 54 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 54, lettera a) »; c) al comma 56, le parole: « del requisito » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti »; d) al comma 57, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: « d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. »; e) al comma 71, le parole: « il requisito » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »; f) al comma 74: l) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di





	<p>cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno »;</p> <p>2) al terzo periodo, le parole: « la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;</p> <p>g) il comma 75 è sostituito dal seguente: « 75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario ».</p> <p>h) al comma 82:</p> <p>1) al primo periodo, le parole: « la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;</p> <p>2) al terzo periodo, le parole: « sussista la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « sussistano le condizioni »;</p> <p>3) al quarto periodo, le parole: « della condizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »;</p> <p>i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « della condizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »;</p> <p>l) al comma 89, il primo periodo è soppresso.</p>
757.	<p>All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;</p> <p>b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 »;</p> <p>c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ».</p>
758.	<p>Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 757, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.</p>
759.	<p>Al comma 496 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: « del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 26 per cento ».</p>
760.	<p>I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.</p>
761.	<p>La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 760, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.</p>
762.	<p>Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 765.</p>
763.	<p>Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo</p>



	esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.
764.	Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
765.	Le imposte sostitutive di cui ai commi 762 e 763 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
766.	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
767.	Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
768.	Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 763, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 762.
769.	All'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei Trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi". c) al comma 3 la lettera g) è abrogata; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente



	<p>della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.</p> <p>e) il comma 6 è sostituito dal seguente:  "6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90."</p> <p>f) Il comma 7 è abrogato.</p>
770.	<p>All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla rubrica le parole: "e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali" sono soppresse;</p> <p>b) al comma 1, alinea, le parole: "e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali" sono soppresse;</p> <p>c) al comma 1, lettera b) le parole: "con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "con il presidente della regione autonoma della Sardegna" e le parole "delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali" sono soppresse";</p> <p>d) al comma 1 lettera a) le parole " e delle isole minori della Sicilia" sono soppresse;</p> <p>e) al comma 4 le parole: "L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali." sono soppresse.</p>
771.	All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486 è abrogato.
772.	Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 770 e 771.
773.	Conseguentemente lo stanziamento per l'introduzione delle tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana sono ridotti di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021
774.	<p>All'articolo 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 13, le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "da soggetti";</p> <p>b) al comma 14, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 90 n. 227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.";</p> <p>c) al comma 18, le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "da soggetti";</p> <p>d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:  "18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legge 28 giugno 1990, n. 167";</p> <p>e) al comma 22, le parole: "l'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "le imposte sui redditi".</p>
775.	Le disposizioni di cui al comma 774 si applicano a decorrere dal 2020».
776.	La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.
777.	La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai



	fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028.
778.	La deduzione della quota del 5 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 1079 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.
779.	Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi 776, 777 e 778.
780.	Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di: a) concessioni autostradali; b) concessioni di gestione aeroportuale; c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; d) concessioni ferroviarie.
781.	I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 780 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 780 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.
782.	In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 779 e 780 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
783.	All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".
784.	All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
785.	Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.
786.	A decorrere dal 1° gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015 n. 95, le istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della medesima legge: a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense;



	<p>b) richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla lettera a) il codice fiscale statunitense mancante;</p> <p>c) effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4 della citata legge, un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.</p>
787.	A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, che assolvono gli obblighi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2015, n. 95, qualora esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, esistenti alla data del 30 giugno 2014
788.	All'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 le parole: «con personalità giuridica o a organizzazioni lucrative di utilità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati».
789.	Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di cui all'articolo 7- <i>quater</i> comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori della Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.
790.	Il comma 789 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020».
791.	<p>Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo l'articolo 62-<i>quater</i> è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 62-<i>quinquies</i>.  <i>(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)</i></p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.</p> <p>2. L'imposta di cui al comma 1 è applicata con le seguenti modalità:</p> <p>a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);</p> <p>b) è obbligato al pagamento dell'imposta è:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;</li> <li>2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;</li> </ol> <p>c) l'immissione nel mercato si verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;</li> <li>2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;</li> <li>3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile</li> </ol>



	<p>accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;</p> <p>d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;</p> <p>e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.</p> <p>3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e è accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.</p> <p>4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.</p> <p>5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.</p> <p>6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.</p> <p>7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.</p> <p>8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.».</p>
792.	<p>Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) all'articolo 1:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole: «per il sostegno e la promozione della coltivazione» sono inserite le seguenti: «e della vendita»;</p> <p>b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile».</p> <p>2) all'articolo 2:</p> <p>a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;</p> <p>b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento.».</p>
793.	<p>All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla lettera a), il numero 6) è soppresso;</p> <p>b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5</p>



	per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.».
794.	Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione dei commi da 791 a 793.
795.	Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62- <i>quinquies</i> , comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal comma 791, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
796.	In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> dell'articolo 110 del testo Unico di cui al regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e gioco con vincita in denaro a distanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni: <i>a)</i> 200.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera <i>a)</i> , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14- <i>bis</i> , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere <i>c)</i> e <i>d)</i> del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti; <i>b)</i> 50.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera <i>b)</i> , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14- <i>bis</i> , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera <i>d)</i> del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un'offerta minima di 2.500 diritti; <i>c)</i> 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera <i>a)</i> , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti; <i>d)</i> 2.500 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti; <i>e)</i> 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto.
797.	Fatta salva la disciplina in materia di tutela della <i>privacy</i> , l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 796, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> , sono riservati: <i>a)</i> al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto della Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; <i>b)</i> all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei <i>report</i> sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; <i>c)</i> alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle forze dell'Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.»;
798.	Le concessioni di cui al comma 796 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al 50 per cento della base d'asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della



	concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
799.	Possono partecipare alle selezioni di cui ai commi 796, 797 e 798, i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.
800.	A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
801.	A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite ( <i>pay-out</i> ) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
802.	A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di Euro 200.
803.	A decorrere dal 1 marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.
804.	L'articolo 26 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato."
805.	All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7, si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare. 7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonché per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma in mare, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio





	prodotto annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10 primo periodo».
806.	Il comma 805 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .
807.	A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 808 a 852.
808.	L'imposta di cui al comma 807 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Si continuano ad applicare le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
809.	Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 810, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
810.	<p>Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:</p> <p><i>a)</i> per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;</p> <p><i>b)</i> per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p> <p><i>c)</i> sono altresì considerate abitazioni principali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li> <li>2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;</li> <li>3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;</li> <li>4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;</li> <li>5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</li> </ol>



	<p>6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;</p> <p>d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;</p> <p>e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.</p>
811.	<p>Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.</p>
812.	<p>I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.</p>
813.	<p>È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.</p>
814.	<p>La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:</p> <p>a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;</p> <p>b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;</p> <p>c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;</p> <p>d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;</p> <p>e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati</p>

	<p>nella categoria catastale D/5;  <i>f)</i> 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.  Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo</p>
815.	<p>Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere <i>c)</i>, <i>d)</i> e <i>f)</i>, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.</p>
816.	<p>La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:</p> <p><i>a)</i> per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p><i>b)</i> per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;</p> <p><i>c)</i> per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
817.	<p>L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del</p>

	consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
818.	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
819.	L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
820.	Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
821.	L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
822.	Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
823.	Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 819 a 822, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
824.	A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 848, pubblicata sul sito <i>internet</i> del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 836, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 823 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
825.	A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 817 a 824 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
826.	In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 817 a 824, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 825, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 831

	a 841. Con lo stesso decreto di cui al comma 825 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
827.	<p>Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:</p> <p>a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;</p> <p>b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;</p> <p>c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;</p> <p>d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 141 del 18 giugno 1993.</p>
828.	<p>Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:</p> <p>a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</p> <p>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-<i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;</p> <p>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-<i>bis</i> del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.</p>
829.	Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 823, è ridotta al 75 per cento.
830.	L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
831.	In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari



	<p>alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 826 pubblicato ai sensi del comma 836 nel sito <i>internet</i> del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.</p>
832.	<p>Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 828, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 826, pubblicato ai sensi del comma 836 nel sito <i>internet</i> del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 828, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p>
833.	<p>In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 826 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.</p>
834.	<p>Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.</p>
835.	<p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili attraverso le modalità disciplinate nello stesso decreto.</p>
836.	<p>Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito <i>internet</i> del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire, il prospetto delle aliquote di cui al comma 826 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.</p>



837.	Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
838.	I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 828, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 810 lettera c), numeri 3) e 5), e del comma 820, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
839.	Gli enti di cui al comma 828, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 153 del 4 luglio 2014.
840.	Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
841.	L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
842.	Le disposizioni di cui al comma 841 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
843.	In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si



	applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
844.	In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
845.	Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 807 a 844, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
846.	Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
847.	Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
848.	Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.
849.	A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.
850.	I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.
851.	Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito





	alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.
852.	Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dall'articolo 98 della presente legge, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
853.	Fermo quanto previsto dal comma 854, le disposizioni di cui ai commi da 855 a 883 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati «enti».
854.	In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 861.
855.	Al comma 1 dell'articolo 2- <i>bis</i> del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «spontaneo» è soppressa e dopo le parole: «resi disponibili dagli enti impositori» sono aggiunte le seguenti: «o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice»; b) al terzo periodo, la parola: «spontaneo» è soppressa e le parole da: «esclusivamente» a: «dagli enti impositori» sono sostituite dalle seguenti: «con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario.";
856.	Restano ferme le disposizioni di cui al comma 834, relative alla nuova imposta municipale propria, e di cui al comma 913, concernente il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.
857.	All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3).
858.	I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 853 a 883.
859.	Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
860.	Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:



	<p><i>a)</i> ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera <i>b)</i>, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate;</p> <p><i>b)</i> a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;</p> <p><i>c)</i> restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera <i>a)</i>, le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.</p>
861.	<p>Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera <i>a)</i>, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:</p> <p><i>a)</i> l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera <i>b)</i>, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;</p> <p><i>b)</i> gli atti di cui alla lettera <i>a)</i> acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera <i>a)</i> al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di</p>



trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

862. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che



	sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.
863.	L'atto di cui al comma 861 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 861 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
864.	Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 861 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
865.	In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
866.	L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
867.	In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 865 e 866, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 866, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 869.
868.	Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
869.	In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
870.	Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
871.	Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 861 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
872.	I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività

	<p>dell'atto di cui al comma 861, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;</p> <p>b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.</p>
873.	Le disposizioni di cui ai commi da 863 a 872 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 861.
874.	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da esse partecipate.
875.	<p>Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:</p> <p>a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;</p> <p>b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;</p> <p>c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.</p>
876.	<p>Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 874, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:</p> <p>a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;</p> <p>b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;</p>



	<p>c) cinquecentomila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;</p> <p>c-bis) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;</p>
877.	I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 874 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 876 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.
878.	I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
879.	I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
880.	I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
881.	Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 861 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
882.	Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
883.	<p>Sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) il comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;</p> <p>b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>c) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;</p> <p>d) l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;</p> <p>e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.</p>
884.	I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3 comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248.
885.	A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 886 a 905 denominato « canone » è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti » e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
886.	Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di



	variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
887.	Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
888.	Il presupposto del canone è: <i>a)</i> l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; <i>b)</i> la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
889.	L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera <i>b)</i> del comma 888 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera <i>a)</i> del medesimo comma.
890.	Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: <i>a)</i> le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; <i>b)</i> l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; <i>c)</i> i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; <i>d)</i> la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; <i>e)</i> la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; <i>f)</i> le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 885 a 916; <i>g)</i> per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; <i>h)</i> le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera <i>g)</i> del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
891.	Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
892.	Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
893.	Per le occupazioni di cui al comma 888, lettera <i>a)</i> , il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi

	carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.																														
894.	Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 888, lettera <i>b</i> ), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.																														
895.	La tariffa <i>standard</i> annua, modificabile ai sensi del comma 886, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 888, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente: <table border="1" data-bbox="287 728 1388 1153"> <thead> <tr> <th colspan="4">Classificazione dei comuni</th> <th>Tariffa <i>standard</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Comuni con oltre 500.000 abitanti</td> <td>euro 70,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni fino a 500.000 abitanti</td> <td>con</td> <td>oltre</td> <td>100.000</td> <td>euro 60,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni fino a 100.000 abitanti</td> <td>con</td> <td>oltre</td> <td>30.000</td> <td>euro 50,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni fino a 30.000 abitanti</td> <td>con</td> <td>oltre</td> <td>10.000</td> <td>euro 40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Comuni fino a 10.000 abitanti</td> <td>euro 30,00</td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione dei comuni				Tariffa <i>standard</i>	Comuni con oltre 500.000 abitanti				euro 70,00	Comuni fino a 500.000 abitanti	con	oltre	100.000	euro 60,00	Comuni fino a 100.000 abitanti	con	oltre	30.000	euro 50,00	Comuni fino a 30.000 abitanti	con	oltre	10.000	euro 40,00	Comuni fino a 10.000 abitanti				euro 30,00
Classificazione dei comuni				Tariffa <i>standard</i>																											
Comuni con oltre 500.000 abitanti				euro 70,00																											
Comuni fino a 500.000 abitanti	con	oltre	100.000	euro 60,00																											
Comuni fino a 100.000 abitanti	con	oltre	30.000	euro 50,00																											
Comuni fino a 30.000 abitanti	con	oltre	10.000	euro 40,00																											
Comuni fino a 10.000 abitanti				euro 30,00																											
896.	La tariffa <i>standard</i> giornaliera, modificabile ai sensi del comma 886, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 888, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente: <table border="1" data-bbox="287 1288 1388 1702"> <thead> <tr> <th colspan="4">Classificazione dei comuni</th> <th>Tariffa <i>standard</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Comuni con oltre 500.000 abitanti</td> <td>euro 2</td> </tr> <tr> <td>Comuni fino a 500.000 abitanti</td> <td>con</td> <td>oltre</td> <td>100.000</td> <td>euro 1,30</td> </tr> <tr> <td>Comuni fino a 100.000 abitanti</td> <td>con</td> <td>oltre</td> <td>30.000</td> <td>euro 1,20</td> </tr> <tr> <td>Comuni fino a 30.000 abitanti</td> <td>con</td> <td>oltre</td> <td>10.000</td> <td>euro 0,70</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Comuni fino a 10.000 abitanti</td> <td>euro 0,60</td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione dei comuni				Tariffa <i>standard</i>	Comuni con oltre 500.000 abitanti				euro 2	Comuni fino a 500.000 abitanti	con	oltre	100.000	euro 1,30	Comuni fino a 100.000 abitanti	con	oltre	30.000	euro 1,20	Comuni fino a 30.000 abitanti	con	oltre	10.000	euro 0,70	Comuni fino a 10.000 abitanti				euro 0,60
Classificazione dei comuni				Tariffa <i>standard</i>																											
Comuni con oltre 500.000 abitanti				euro 2																											
Comuni fino a 500.000 abitanti	con	oltre	100.000	euro 1,30																											
Comuni fino a 100.000 abitanti	con	oltre	30.000	euro 1,20																											
Comuni fino a 30.000 abitanti	con	oltre	10.000	euro 0,70																											
Comuni fino a 10.000 abitanti				euro 0,60																											
897.	I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 895 e 896 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe <i>standard</i> annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.																														
898.	Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa <i>standard</i> di cui al comma 895 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa <i>standard</i> di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa <i>standard</i> di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.																														
899.	È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai																														





	comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa <i>standard</i> prevista dal comma 895 è ridotta di almeno il 50 per cento.						
900.	<p>Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Classificazione dei comuni</th> <th>Tariffa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comuni fino a 20.000 abitanti</td> <td>euro 1,50</td> </tr> <tr> <td>Comuni oltre 20.000 abitanti</td> <td>euro 1</td> </tr> </tbody> </table> <p>In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.</p>	Classificazione dei comuni	Tariffa	Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50	Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1
Classificazione dei comuni	Tariffa						
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50						
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1						
901.	<p>Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:</p> <p>a) eccedenti i mille metri quadrati;</p> <p>b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;</p> <p>c) con spettacoli viaggianti;</p> <p>d) per l'esercizio dell'attività edilizia.</p>						
902.	<p>Sono esenti dal canone:</p> <p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;</p> <p>c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>e) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;</p> <p>h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di</p>						



	<p>ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;</p> <p>i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</p> <p>l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;</p> <p>m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:</p> <p>1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;</p> <p>2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;</p> <p>3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;</p> <p>n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;</p> <p>o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;</p> <p>p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;</p> <p>q) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di <i>handicap</i>.</p>
903.	Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento <i>una tantum</i> all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.
904.	Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2- <i>bis</i> del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 855 della presente legge. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
905.	Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti <i>internet</i> istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
906.	A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

907.	Il canone di cui al comma 906 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 885 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 911, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.												
908.	Il canone di cui al comma 906 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.												
909.	Il canone di cui al comma 906 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.												
910.	La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente: <table border="1" data-bbox="284 745 1380 1160"> <thead> <tr> <th>Classificazione dei comuni</th> <th>Tariffa standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comuni con oltre 500.000 abitanti</td> <td>euro 70,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti</td> <td>euro 60,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</td> <td>euro 50,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti</td> <td>euro 40,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni fino a 10.000 abitanti</td> <td>euro 30,00</td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione dei comuni	Tariffa standard	Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00	Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00	Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00	Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00	Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00
Classificazione dei comuni	Tariffa standard												
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00												
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00												
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00												
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00												
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00												
911.	La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente: <table border="1" data-bbox="284 1234 1380 1637"> <thead> <tr> <th>Classificazione dei comuni</th> <th>Tariffa standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comuni con oltre 500.000 abitanti</td> <td>euro 2</td> </tr> <tr> <td>Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti</td> <td>euro 1,30</td> </tr> <tr> <td>Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</td> <td>euro 1,20</td> </tr> <tr> <td>Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti</td> <td>euro 0,70</td> </tr> <tr> <td>Comuni fino a 10.000 abitanti</td> <td>euro 0,60</td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione dei comuni	Tariffa standard	Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2	Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30	Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20	Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70	Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60
Classificazione dei comuni	Tariffa standard												
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2												
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30												
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20												
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70												
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60												
912.	I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma precedente frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 906, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.												
913.	Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.												
914.	Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 890, lettere g) e h), in quanto compatibile.												

915.	Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 885 e 906 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.
916.	Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
917.	La dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
918.	Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera <i>d-ter</i> ) è aggiunta la seguente: <i>"d-quater</i> ) destinato quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale, da individuare con i Decreti del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al secondo e terzo periodo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali."
919.	A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 807 a 852.
920.	Al comma 449, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la lettera <i>a</i> ) è sostituita dalla seguente: <i>"a</i> ) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208."
921.	Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020" è stanziata a favore del Comune di Padova la somma di 500.000 euro per l'anno 2020».
922.	Al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT Italia <i>Onlus</i> di Bologna nell'assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnato alla stessa un contributo pari a 500 mila euro per il 2020"
923.	All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a</i> ) al secondo periodo, le parole: "predetto valore soglia" sono sostituite dalle seguenti: "valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che



	<p>registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "Unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti Unioni con oneri a carico delle medesime in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.";</p> <p>b) al sesto periodo le parole: "di cui al primo periodo" sono sostituite dalla seguente: "superiore";</p> <p>c) al settimo periodo dopo le parole: "al valore soglia" è aggiunta la seguente: "superiore"».</p>
924.	Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 139 milioni di euro per l'anno 2021.
925.	<p>1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2021";</p> <p>b) al comma 861 le parole: "Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.", sono soppresse;</p> <p>c) al comma 868, le parole: "A decorrere dal 2020", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 2021".</p>
926.	All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "Entro il 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° luglio 2020".
927.	Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
928.	Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
929.	Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
930.	Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 929, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni.
931.	I commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono abrogati.
932.	<i>Il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, è rifinanziato di 5 milioni di euro nel 2021, di 15 milioni di euro nel 2022, di 25 milioni di euro nel 2023, di 26 milioni di euro nel 2024, di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 46 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.</i>
933.	La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto legge 29 dicembre

	2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire in parti uguali a favore delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11, della legge 11 gennaio 2018 n. 4.
934.	In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15: a) Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020; b) Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.
935.	Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nel 2030 e di 25 milioni di euro nel 2031.
936.	Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
937.	Le disposizioni recate dai commi da 938 a 944 di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .
938.	Con l'Accordo di cui al comma 937 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017, n. 103 del 23 maggio 2018, n. 6 del 11 gennaio 2019, nonché la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 194 del 5 marzo 2019, fatta salva la definizione dei costi relativi all'insularità nell'ambito di apposito tavolo.
939.	Il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna è stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
940.	È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 939 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 939 può essere altresì incrementato, per un periodo limitato alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di

	una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.
941.	In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione Sardegna è attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025.
942.	In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente della regione dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e per la restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione l'assegnazione di euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.
943.	A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 e dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
944.	All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi il secondo e il terzo periodo.
945.	Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per

	l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l'anno 2020, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.
946.	A decorrere dall'anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della regione Siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla regione Siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
947.	Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.
948.	All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2016-2019" sono aggiunte le seguenti parole: " e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022";  b) al comma 2, primo periodo, le parole: "ed entro il 20 dicembre 2019, per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti parole: "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022.
949.	Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato » Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori. A tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.
950.	Ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello <i>status civitatis</i> italiano alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020.
951.	Al fine di attuare l'articolo 6 del <i>Memorandum</i> firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e <i>Lake Chad Basin Commission</i> , viene cofinanziato lo studio di fattibilità del "Progetto Transaqua" per euro 1.500.000 per il 2021 tramite il Fondo per





	interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori
952.	Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello <i>status civitatis</i> italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
953.	Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 954 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità: a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47; b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria. c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.
954.	Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 953 ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 953.
955.	Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

IL GOVERNO  
 Ferrarini



<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-79.500	-56.500	-37.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	314.340	311.366	301.350
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-129.000	-109.500	-87.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	363.840	364.366	351.350
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			



« Tabella 1  
(Articolo 1, comma 134)

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti					
		Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022	Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025	Contributo anno 2026	Contributo per ciascuno degli anni 2027 e 2032	Contributo anno 2033	Contributo anno 2034
Abruzzo	3,16%	4.269.481,58	10.594.639,47	14.864.121,05	16.287.281,58	17.710.442,11	6.325.157,89
Basilicata	2,50%	3.373.081,58	8.370.239,47	11.743.321,05	12.867.681,58	13.992.042,11	4.997.157,89
Calabria	4,46%	6.021.781,58	14.942.939,47	20.964.721,05	22.971.981,58	24.979.242,11	8.921.157,89
Campania	10,54%	14.228.786,84	35.308.471,05	49.537.257,89	54.280.186,88	59.023.115,79	21.079.684,21
Emilia-Romagna	8,51%	11.483.881,58	28.497.039,47	39.980.921,05	43.808.881,58	47.636.842,11	17.013.157,89
Lazio	11,70%	15.799.476,32	39.206.107,89	55.005.584,21	60.272.076,32	65.538.568,42	23.406.631,58
Liguria	3,10%	4.186.065,79	10.387.644,77	14.573.710,55	15.969.065,79	17.364.421,05	6.201.578,95
Lombardia	17,48%	23.601.410,53	58.566.463,16	82.167.873,68	90.035.010,55	97.902.147,37	34.965.052,63
Marche	3,48%	4.701.197,37	11.665.934,21	16.367.131,55	17.934.197,37	19.501.263,16	6.964.736,84
Molise	0,96%	1.292.234,21	3.206.655,26	4.498.889,47	4.929.634,21	5.360.378,95	1.914.421,05
Piemonte	8,23%	11.106.734,21	27.561.155,26	38.667.889,47	42.370.134,21	46.072.378,95	16.454.421,05
Puglia	8,15%	11.006.123,68	27.311.492,11	38.317.615,79	41.986.323,68	45.655.031,58	16.305.368,42
Toscana	7,82%	10.553.376,32	26.188.007,89	36.741.384,21	40.259.176,32	43.776.968,42	15.634.631,58
Umbria	1,96%	2.648.771,05	6.572.876,32	9.221.647,37	10.104.571,05	10.987.494,77	3.924.105,26
Veneto	7,95%	10.727.597,37	26.620.334,21	37.347.931,55	40.923.797,37	44.499.663,16	15.892.736,88
TOTAL	100,00%	135.000.000,00	335.000.000,00	470.000.000,00	515.000.000,00	560.000.000,00	200.000.000,00

## INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2020	2021	2022
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	57.692.690	73.096.722	87.421.313
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	8.561.523	3.984.570	2.619.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	-	15.000.000	25.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13.657.773	24.061.639	23.845.298
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	63.605.759	78.854.961	78.854.961
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	14.126.000	11.326.000	17.202.000
MINISTERO DELL'INTERNO	7.010.000	11.848.487	11.298.872
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	14.200.000	29.200.000	29.200.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	113.000	12.226.644	20.741.363
MINISTERO DELLA DIFESA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17.249.000	16.249.000	32.249.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	9.390.104	11.410.527	17.655.527
MINISTERO DELLA SALUTE	17.485.589	22.750.089	32.750.089
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	233.091.438	320.008.639	388.837.564
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



## INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2020	2021	2022
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	132.648.000	149.648.000	229.648.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	15.000.000	35.000.000	25.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.753.000	22.753.000	22.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.000.000	20.000.000	30.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	20.000.000	25.000.000	25.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	5.000.000	20.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	10.000.000	25.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	30.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.000.000	50.000.000	60.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	-	10.000.000	20.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	6.700.000	3.000.000	3.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	23.000.000	33.000.000	33.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	265.101.000	423.401.000	538.401.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-